



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI “MEDITERRANEA”  
DI REGGIO CALABRIA**  
**Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**

---

**IL SEQUESTRO CONSERVATIVO**

Tesi di Laurea di:  
**Saverio GERARDIS**

Relatore:  
**Chiar.mo Prof. Franco PONTORIERI**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Pontorieri', is written over the printed name of the relatore.

---

**ANNO ACCADEMICO 2012-2013**

A mia mamma e mio padre,  
per l'incessante supporto  
in questo mio oltremodo lungo percorso.

Νῦν χρῆ μεθύσθην καί τινα πᾶρ βίαν  
πῶνην, ἐπεὶ δὴ κάτθανε Πανεπιστήμιον

## INDICE

<b>Premessa</b>	pag. 3
-----------------	--------

### **Capitolo I**

#### **Il procedimento cautelare di sequestro**

1. L'origine storica	pag. 7
2. I procedimenti cautelari	pag. 11
3. Il sequestro giudiziario e conservativo	pag. 18

### **Capitolo II**

#### **Il sequestro conservativo**

1. La norma	pag. 25
2. Funzione e finalità	pag. 26
3. Il sequestro conservativo e l'azione revocatoria	pag. 31
4. Il sequestro conservativo e l'azione surrogatoria	pag. 35
5. I presupposti del sequestro conservativo: il <i>fumus boni iuris</i> e il <i>periculum in mora</i>	pag. 41
6. L'oggetto del sequestro conservativo	pag. 47

### **Capitolo III**

#### **Attuazione, efficacia e revoca del sequestro conservativo**

1. L'esecuzione del sequestro conservativo	pag. 51
2. La riduzione del sequestro conservativo	pag. 70

3. La revoca del sequestro conservativo	pag. 72
4. La responsabilità del sequestrante	pag. 80
5. La vendita delle cose deteriorabili	pag. 85
6. L'efficacia del sequestro conservativo	pag. 88
7. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento	pag. 123

<b>Conclusioni</b>	pag. 140
--------------------	----------

<b>Bibliografia</b>	pag. 145
---------------------	----------

## **Premessa**

Questo nostro lavoro affronta una tematica altamente interessante: quella del sequestro conservativo.

La materia del sequestro offre una vasta complessità di problemi che costituisce lo studio contestuale di fattispecie dotate di caratteristiche comuni e che rappresenta altresì la fonte di esame e ricerca nella pratica quotidiana degli operatori della legge.

Il sequestro conservativo è un istituto processuale cautelare, la cui funzione resta finalizzata a provocare la conservazione delle ragioni del creditore sopra il patrimonio del debitore, così da assicurare al creditore il soddisfacimento del suo credito in occasione della successiva vendita dei beni mediante esecuzione forzata.

Parte della dottrina si è mostrata critica rispetto a quell'inquadramento dell'istituto del sequestro conservativo, secondo cui esso sarebbe strumentale alla preparazione dell'esecuzione. Si è creduto meglio di indicare il sequestro conservativo come anticipazione del pignoramento. Questa conclusione resta sorretta sulla base della considerata continuazione automatica della fase relativa all'attività di sequestro e di quella che involge il terreno della procedura esecutiva di espropriazione.

Rispetto a quest'insieme di orientamenti, concernenti il medesimo campo di osservazione, si è sottolineato come il sequestro conservativo non si traduca che in un rimedio di ordine cautelare con cui sono introdotti vincoli giuridici di inefficacia, relativamente al compimento di atti dispositivi afferenti il bene su cui il sequestro viene a cadere. Si tratta di un'efficacia dalla natura relativa, infatti, essa viene a spiegare i propri effetti nei confronti soltanto del creditore sequestrante.

La funzione cui resta chiamato il sequestro conservativo è quella di consentire che resti conservata la garanzia patrimoniale ex art. 2740

c.c. Detta garanzia resta direttamente collegata alla soggezione dei beni medesimi all'azione esecutiva. Ne consegue che sono sottratte al sequestro conservativo determinate categorie di beni, tra cui quei beni che la legge non ritiene sottoponibili a pignoramento.

Il sequestro conservativo, quindi, rappresenta il mezzo cautelare del credito fra i più tipici. La sua funzione resta quella di porsi quale veicolo attraverso il quale pervenire al risultato di prevenire l'eventuale perdita delle garanzie relative al diritto di credito stesso.

Così, rispetto ad azioni come quella surrogatoria e revocatoria, alle quali il legislatore pure lo ha affiancato, il sequestro conservativo si caratterizza per taluni elementi di comunione, quali lo scopo di apprestare il proprio contributo al fine di pervenire a preservare il patrimonio del debitore medesimo, destinato a soddisfare proprio i diritti dei creditori.

L'azione surrogatoria, ricordiamo, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, regolato dall'articolo 2900 c.c., che consiste nel potere del creditore, surrogante, di sostituirsi al debitore, surrogato, nell'esercizio di diritti che quest'ultimo vanta verso terzi e che trascura di far valere. L'azione revocatoria, invece, è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale, regolato dall'articolo 2901 c.c., che consiste nel potere del creditore, revocante, di agire in giudizio per far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, gli atti di disposizione patrimoniale con i quali il debitore arrechi pregiudizio alle sue ragioni. Praticamente sono una l'opposto dell'altra, nella prima il creditore agisce al posto del debitore che non agisce; nella seconda il creditore revoca l'azione del debitore che agisce in modo pregiudizievole nei confronti del creditore.

Tuttavia, mentre la revocatoria e la surrogatoria hanno quale peculiarità di intervenire, allorché la condizione pregiudizievole si sta di già consumando, il sequestro conservativo innesca il proprio atto

operativo in via preventiva, rendendo inopponibili al creditore gli atti dispositivi posti in essere dal debitore sul patrimonio.

La conseguenza del ricorso all'istituto del sequestro conservativo resta così sintetizzata dall'inefficacia nei confronti del creditore sequestrante degli atti con cui il debitore provvede all'alienazione dei beni oppure di quegli altri atti dispositivi che egli compia ex art. 2906 c.c.

Il sequestro conservativo, ai sensi della disposizione di cui all'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., rappresenta una misura cautelare cui trova applicazione la disciplina prevista in materia di procedimento unitario.

Soppresso il giudizio di convalida, nel caso del sequestro conservativo insiste, tuttavia, un rapporto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il cui oggetto resta definito dall'accertamento di un diritto di credito al quale si intende garantire il soddisfacimento mediante il sequestro.

Un altro aspetto pregnante della figura in esame resta legato alla sua provvisorietà. In particolare la caducazione del provvedimento si ha con l'esito del giudizio di merito. Rispetto al quale si possono proporre due alternative: l'inefficacia del sequestro, nel caso in cui non venga riconosciuto il diritto di credito; la conversione in modo automatico nel primo atto relativo alla procedura esecutiva, nel caso in cui si abbia un esito opposto.

Carattere dell'istituto è poi quello di rappresentare un porto al quale l'approdo del creditore precedente garantisce soltanto a questi la relativa tutela. Con ciò s'intende sottolineare che non beneficiano degli effetti anche gli altri creditori del debitore sequestrato; neppure codesti possono intervenire nel procedimento.

Tuttavia ciò perde il relativo spessore con la conversione della misura cautelare in pignoramento. A questo punto, infatti, ritorna ad

assumere ruolo significativo la regola in materia di *par condicio creditorum*, prevista per la fattispecie dell'esecuzione forzata.

In questa fase il procedimento diviene a porta aperta e coinvolge anche gli altri creditori. Costoro devono, tuttavia, spiegare tempestivo intervento nella procedura esecutiva. Di conseguenza agli stessi è dato partecipare alla ripartizione di quanto costituirà materia del ricavato.

Oggetto della tutela cautelare in esame, invece, sono i diritti di credito, formati da somme di denaro, ovvero da una quantità di cose fungibili, ossia crediti alla cui realizzazione coattiva resta destinata l'esecuzione forzata.

Non necessariamente i crediti devono essere forniti di una natura pecuniaria già all'origine. Infatti, potrà trattarsi di crediti costituiti *ab origine* da un oggetto differente, che in conseguenza d'inadempimento ovvero di impossibilità sopraggiunta, è stato mutato in un diritto risarcitorio con carattere pecuniario.

Deroghe restano poi stabilite in ordine ai tradizionali requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità.

## Capitolo I

### Il procedimento cautelare di sequestro

#### 1. L'origine storica

Il sequestro giudiziario e quello conservativo trovano le loro origini rispettivamente nel diritto romano classico (*depositio apud sequestrem*) e nel diritto germanico.

Il sequestro giudiziario sorse come una forma di deposito a fini di giustizia in caso di contestazione tra contendenti, mentre i Romani lo assimilavano al deposito, concedendo anche le azioni da esso derivanti.

Il sequestro poteva essere volontario o per testamento, oppure necessario quando era concesso dal *praetor* o dallo *iudex*. I casi di sequestro necessario si trovano numerosi<sup>1</sup> specie durante la pendenza della lite, come si evince dal Libro 49 del Digesto di Giustiniano: “*Idem rescripserunt, quamvis usitatum non sit post appellationem fructus agri, de quo disceptatio sit, deponi, tamen, cum populi traherentur ab adversario, aequum sibi videri fructus apud sequestres deponi*”.

Tuttavia la giurisprudenza romana inquadrava la *depositio apud sequestrem* in un istituto autonomo e così si parla di un *actio sequestraria* in un testo di Pomponio: “*cum sequestre recte agitur depositi sequestraria actione, quam et interdum eius reddi oportet*”<sup>2</sup>.

Col nome di *sequester* la giurisprudenza classica indicava il terzo fiduciario, presso il quale due o più persone avessero concordemente depositato una cosa mobile con l’incarico di custodirla e di restituirla o esibirla a richiesta in conformità di certe condizioni prestabilite.

L’etimologia di *sequester* ‘intermediario, depositario’ da *secus* ‘a fianco’ propriamente ‘deposito a fianco’ conferma e sottolinea

---

<sup>1</sup> VITTORIO SCIALOJA, *Procedura civile romana*, Anonima romana editoriale, Roma 1936.

<sup>2</sup> VINCENZO ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di Diritto romano*, IX edizione, Jovene, Napoli 1947.

l'estraneità e quindi l'imparzialità di colui che assume la custodia della cosa come intermediario fra le parti interessate; analogo è il significato del termine latino volgare *sculna* o *seculna* 'intermediario', mentre nello stesso senso fanno prova i glossari greci con le traduzioni μεσίτης, μεσέγγυος 'intermediario, mediatore, deposito'. Dall'atto di *deponere apud sequestrem* discendono poi le varie denominazioni dell'istituto: *sequestre* (*depositum in sequestre*), *sequestrum* e, più tardi, *sequestratio*.

Non si può certo negare che la disciplina di questo rapporto convenzionale sia inquadrata classicamente nella cornice alquanto elastica del deposito, si tratta, infatti, di un caso speciale di deposito nel quale, a parte le regole speciali che ne governano la restituzione, la differenza principale sta nel fatto che il sequestratario è considerato non semplice detentore della cosa, come ordinariamente il depositario, ma vero possessore, autorizzato a difendere la cosa con gli appositi interdetti contro chiunque turbi il suo possesso.

A causa di un'antinomia delle fonti è controverso se contro il *sequester* spettasse la consueta azione del deposito, o un'azione speciale chiamata *actio depositi sequestraria*. Non mancano peraltro, specie nel diritto romano postclassico, i casi nei quali il deposito di cose litigiose o di cose offerte dal debitore per la sua liberazione è ordinato dall'autorità giudiziaria, indicando di solito come consegnatario un pubblico ufficio o un tempio: benché a tale misura cautelare non si trovi mai dato il nome di *sequestratio*, vi si riconoscono agevolmente i precedenti di quello che noi chiamiamo sequestro giudiziario.

L'opinione più accreditata sulle origini del sequestro sembra quella che sia nato nell'ambito dell'antichissima *legis actio sacramento in rem*, allorquando al "mittite ambo hominem" del magistrato giudicante non fece più necessariamente seguito immediato l'attribuzione della cosa litigiosa al vincitore della causa entro lo stesso

giorno, sicché venne a imporsi l'esigenza di regolare in qualche modo il possesso interinale dell'oggetto controverso. È, infatti, molto probabile che il pretore, anziché *vindicias dicere* a favore dell'uno o dell'altro dei litiganti, con la garanzia dei *praedes litis et vindiciarum*, preferisse talvolta assegnare interinalmente il possesso a un terzo imparziale con il consenso delle parti interessate. Questo e non altro sarebbe stato il primitivo sequestro e l'istituto avrebbe successivamente continuato a esistere, sia pure in via eccezionale, trasformandosi in atto di autonomia privata, applicabile alle sole cose mobili, anche dopo l'introduzione dell'*actio in rem per sponsionem* e del processo petitorio formulare, ogni qual volta i contendenti, essendo per lo meno d'accordo sul possesso preliminare della cosa, non avessero bisogno di ricorrere agli interdetti possessori per assumere la veste processuale di attore e di convenuto, ma ritenessero tuttavia opportuno affidare intanto a persona di comune fiducia la custodia della *res* che formava oggetto della lite.

Anche in diritto classico la principale applicazione del sequestro rimase quella della cosa litigiosa, basti pensare alle attestazioni offerteci da Modestino e da Fiorentino, cui fanno eco le tratlaticie definizioni dei lessicografi. Tuttavia non mancarono altre applicazioni, come il deposito fiduciario presso un terzo di *cautiones hereditariae* da parte di più coeredi dividendi in conflitto d'interessi fra loro, o la consegna a un sequester dello schiavo, da sottoporre alla tortura per ottenerne una deposizione testimoniale, a cui le parti sequestranti siano entrambe interessate. Denominatore comune delle varie ipotesi è la circostanza che la consegna della cosa al sequestratario venga effettuata *in solidum* dagli interessati.

Nella legislazione del Basso Impero accanto al sequestro convenzionale o volontario si sviluppa una nuova forma pubblicistica di *depositio*, eseguita su ordine dell'autorità giudiziaria, *apud officium*, o

presso privati, *apud sequestrem*, di cose controverse o pertinenti a una controversia. Questa figura di sequestro giudiziale o necessario sopravviverà nel diritto giustiniano, in antitesi al contratto di *depositum in sequestre*, ma non è facile precisare fino a che punto la *depositio in aede* abbia influito sulla configurazione teorica del procedimento cautelare di sequestro a opera della giurisprudenza bizantina.

Nel diritto romano ai fini delle garanzie patrimoniali non sembra sussistesse il sequestro conservativo, inteso come provvedimento destinato a impedire, nell'interesse dei creditori, l'alienazione dei beni del debitore, mentre c'erano altri mezzi di garanzia patrimoniale, come la *missio in bona* o la *missio in possessionem*, con cui il creditore era autorizzato a immettersi nel possesso dei beni di un altro a garanzia dei diritti dell'immesso, il quale assumeva altresì gli obblighi di un custode.

Il sequestro conservativo è di origine germanica, come Zanzucchi sostiene nella sua opera<sup>3</sup>, nella quale ricorda come il diritto longobardo ammettesse che i creditori non soddisfatti potessero procedere a un pignoramento privato sul proprio debitore; dello stesso parere è il Coniglio che nel suo studio<sup>4</sup> afferma che il sequestro conservativo deriva dall'arresto del debitore fuggitivo o sospetto di fuga, introdottosi nel medioevo come uno sviluppo del pegno stragiudiziale privato.

I principi del sequestro conservativo si trovano già completamente sviluppati negli Statuti di Piacenza del 1200.

---

<sup>3</sup> MARCO TULLIO ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 1946.

<sup>4</sup> ANTONINO CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1953.

## **2. I procedimenti cautelari**

I procedimenti cautelari sono stati oggetto di numerosi interventi legislativi recenti volti a delineare un modello unitario nell'ambito del quale inserire le singole peculiarità procedurali relative alle singole misure.

Il presupposto per la concessione di ogni provvedimento cautelare è quello dell'apparente fondatezza della pretesa cui la cautela si riferisce e il pericolo che tale pretesa, in assenza della misura interinale di carattere cautelare, possa non trovare concreta soddisfazione (*periculum in mora e fumus boni iuris*).

In tal senso secondo il modello disegnato dal legislatore del 1990 il procedimento cautelare doveva necessariamente legarsi a un successivo procedimento a cognizione piena che doveva essere incardinato entro il termine perentorio fissato nel provvedimento cautelare, o in difetto nel termine perentorio legale (inizialmente fissato nella misura di trenta giorni e ora portato a sessanta giorni). Ove il procedimento ordinario non fosse stato incardinato nel termine, il provvedimento cautelare eventualmente concesso avrebbe perso automaticamente efficacia.

Su tale tessuto normativo è intervenuto nuovamente il legislatore che nel 2005 ha distinto i provvedimenti cautelari di natura conservativa e quelli di natura anticipatoria, fissando la regola della necessaria attivazione del giudizio di merito solo in relazione ai primi stabilendo, invece, con riferimento ai provvedimenti cautelari anticipatori, che l'inizio del giudizio di merito sia solo eventuale e comunque possa iniziarsi nel termine di prescrizione ordinario.

Il provvedimento cautelare che anticipa gli effetti della decisione sul merito conserva i suoi effetti anche laddove il giudizio di merito non inizi e anche laddove, una volta iniziato, si estingua. Tra i procedimenti

cautelari anticipatori positivamente indicati dal legislatore vi sono quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto. Con la legge n. 69 del 2009 è nuovamente intervenuto a completamento della riforma il Legislatore il quale ha previsto espressamente che, in relazione ai provvedimenti cautelari di natura anticipatoria, il giudice provveda anche sulle spese di lite (diversa è la soluzione con riferimento ai provvedimenti cautelari di natura conservativa, come i sequestri, laddove la pronuncia sulle spese competerà al giudice del merito).

Il procedimento cautelare si attiva prima della causa con ricorso al giudice che sarebbe competente sul merito, salvo che tale giudice sia il giudice di pace o un giudice straniero, in quanto in tali casi il giudice competente sarà il giudice unico di tribunale o il giudice che sarebbe competente per materia e valore nel luogo ove debba eseguirsi la misura cautelare. In corso di causa il giudice competente a emettere il provvedimento cautelare è invece quello cui sia assegnata la cognizione della lite.

Il giudice fissa con decreto l'udienza di comparizione e concede termine all'istante per la notifica del ricorso e del decreto alla controparte. Ove sussistano condizioni di particolare urgenza che non consentono il differimento all'udienza di comparizione, il giudice può concedere la misura cautelare con decreto, salva la successiva conferma o revoca a seguito dell'instaurarsi del contraddittorio.

Il giudice procede senza formalità con gli atti di istruzione indispensabili e con ordinanza concede la misura cautelare o rigetta la richiesta, ovvero conferma o revoca il decreto che l'abbia concessa *inaudita altera parte*.

La necessità di predisporre mezzi atti ad assicurare provvisoriamente il soddisfacimento del proprio credito o a impedire che il bene, su cui sorge contestazione, o che deve costituire prova in un

giudizio, venga meno durante il tempo necessario per l'accertamento e l'esecuzione del diritto per salvare gli effetti della decisione di merito, ha indotto il legislatore a introdurre il sequestro conservativo e giudiziario.

Il Calvosa rileva che il sequestro conservativo non ha solo una funzione preventiva, ma anche una funzione repressiva, per garantire l'adempimento in forma specifica<sup>5</sup>.

I provvedimenti cautelari e quindi il sequestro giudiziario e conservativo hanno i seguenti caratteri:

a) accessorietà e strumentalità. Essi sono subordinati al rapporto processuale principale e sono preordinati come mezzi per assicurare il diritto che dovrà essere accertato con il provvedimento definitivo di merito. Il Carnelutti distingue tra processo cautelare strumentale e processo cautelare finale<sup>6</sup>, affermando che il primo tende a predisporre e garantire i mezzi del processo definitivo (art. 670 n. 2 e 671 c.p.c.), mentre il secondo tende a garantire la pratica utilità del processo definitivo (art. 670 n. 1 c.p.c.); tale distinzione è criticata dal Coniglio<sup>7</sup>.

b) Provvisorietà. I provvedimenti cautelari hanno efficacia fino a quando non giunga il provvedimento definitivo, che lo confermi, lo modifichi o lo revochi; e ciò si deve dire in particolare del sequestro.

Contro il carattere di provvisorietà dei provvedimenti cautelari si è pronunciato il Pistolese<sup>8</sup>, secondo cui il provvedimento cautelare sarebbe un provvedimento sottoposto a condizione risolutiva, che si concreta nel provvedimento definitivo. Nel senso che il provvedimento è normalmente ma non necessariamente provvisorio, tuttavia ciò non può

---

<sup>5</sup> CARLO CALVOSA, *La tutela cautelare (Profilo sistematico)*, UTET, Torino 1963.

<sup>6</sup> FRANCESCO CARNELUTTI, *Istituzioni del nuovo processo civile italiano*, Del Foro Italiano, Roma 1942.

<sup>7</sup> ANTONINO CONIGLIO, *Il sequestro conservativo e giudiziario*, Giuffrè, Milano 1953.

<sup>8</sup> G. M. PISTOLESE, *Contributo al concetto di provvedimento cautelare*, in *Rassegna giuridica nissena* 1940.

dirsi del sequestro<sup>9</sup>. Per una distinzione tra provvisorietà e temporaneità è il Calamandrei<sup>10</sup>, secondo cui “temporaneo è semplicemente ciò che non dura sempre; provvisorio è invece ciò che è destinato a durare finché non sopraggiunga un evento successivo, in vista e in attesa del quale lo stato di provvisorietà permane nel frattempo”.

La provvisorietà del provvedimento dura finché non sopravviene la sentenza definitiva nel processo a cognizione piena, dopodiché è sostituito dalla sentenza che accerta l’esistenza del diritto cautelato, o viene semplicemente meno, se viceversa il diritto è dichiarato inesistente.

In dottrina non si ritiene che il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris* siano caratteri del provvedimento cautelare, che, invece, attengono al diritto sostanziale e ai requisiti necessari per ottenere il provvedimento cautelare<sup>11</sup>.

La strumentalità “è la nota veramente tipica dei provvedimenti cautelari: i quali non sono mai fine a se stessi, ma sono immancabilmente preordinati alla emanazione di un ulteriore provvedimento definitivo, di cui essi preventivamente assicurano la fruttuosità pratica. Essi nascono, per così dire, al servizio di un provvedimento definitivo, con l’ufficio di predisporre il terreno e di approntare i mezzi meglio atti alla sua riuscita”<sup>12</sup>.

Tra provvisorietà e strumentalità corre in un certo senso un rapporto di genere a specie. Da un lato un provvedimento può essere provvisorio senza dover essere strumentale: ad esempio l’ordinanza di condanna, emanata al termine del procedimento sommario di cognizione

---

<sup>9</sup> MARCO TULLIO ZANZUCCHI, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 1946.

<sup>10</sup> PIERO CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova 1936.

<sup>11</sup> MARIO DINI, *La denuncia di nuova opera*, Giuffrè, Milano 1953.

<sup>12</sup> PIERO CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova 1936.

nel processo societario,<sup>13</sup> viene meno quando è emanato il provvedimento a cognizione piena (è provvisoria), ma non è al servizio di quest'ultimo (non è strumentale). Invece i provvedimenti cautelari, in quanto al servizio del provvedimento definitivo, non possono non essere provvisori. La strumentalità costituisce quindi la ragione d'essere della provvisorietà dei provvedimenti cautelari, tanto che si potrebbe parlare anche di una loro provvisorietà strumentale.

Si deve ancora rilevare nel quadro di questi cenni generali in tema di procedimenti cautelari che agli effetti della classificazione e della collocazione nel codice la legge non attribuisce alcun particolare rilievo al fatto che in taluni procedimenti cautelari la funzione strumentale – che è propria dell'attività cautelare – viene conseguita attribuendo al provvedimento cautelare la cosiddetta portata interinale caratterizzata dall'anticipazione degli effetti propri del provvedimento di cui vuole assicurare la fruttuosità e che al momento della sua pronuncia dà luogo alla caducazione del provvedimento anticipatorio. Ciò non senza la possibilità di assumere un ruolo autonomo con l'acquisizione di efficacia indefinitamente protratta, prescindendo dall'introduzione del giudizio di merito come previsto dall'art. 669 *octies*, VI comma, c.p.c.

D'altra parte l'eventuale presenza dell'elemento dell'anticipatorietà in alcuni provvedimenti cautelari (in particolare in alcuni provvedimenti d'urgenza) non impedisce la netta contrapposizione, sul piano strutturale, tra provvedimenti cautelari (caratterizzati dalla loro strumentalità e quindi dall'appartenenza a un tipo di tutela autonomo dalla cognizione) e provvedimenti anticipatori in senso proprio, caratterizzati dall'anticipazione dei medesimi effetti della sentenza definitiva (almeno sotto il profilo qualitativo), previa

---

<sup>13</sup> Art. 19 d.lgs. n. 5 del 2003.

cognizione non definitiva, ancorché potenzialmente piena nell'ambito di un processo di cognizione ordinario o speciale e quindi nel quadro della tutela di cognizione.

Esempi di provvedimenti anticipatori non cautelari con caratteristiche anticipatorie sono offerti nel procedimento ordinario di cognizione dalle ordinanze di cui agli artt. 186 *bis* e 186 *ter* c.p.c.; dal decreto ingiuntivo (nella sola ipotesi della successiva opposizione) dall'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., nonché dall'ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c.; fanno spicco, inoltre, le ordinanze al pagamento di somme di cui all'art. 423 c.p.c. nel processo del lavoro; meritano anche menzione l'ordinanza di reintegrazione nel posto di lavoro dei lavoratori sindacalmente impegnati prevista dall'art. 18, IV comma, della l. 20 maggio 1970, n. 300; nonché il provvedimento previsto dall'art. 24 l. 24 dicembre 1969, n. 990 (oggi sostituito dall'art. 147 del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, c.d. codice delle assicurazioni), oltre ad alcuni altri provvedimenti. In questi ultimi provvedimenti sono peraltro evidenti anche taluni caratteri cautelari. Caratteristiche anticipatorie possono ravvisarsi anche in taluni provvedimenti di giurisdizione volontaria, come ad esempio quello di cui all'art. 336 c.c., modificato dall'art. 157 della l. 19 maggio 1975, n. 151 e dall'art. 37 della l. 28 marzo 2001, n. 149.

Va infine rilevato che neppure la nuova legge si occupa dell'eventualità del pregiudizio dei diritti del terzo per effetto della pronuncia o dell'esecuzione del provvedimento cautelare. In queste ipotesi non si potrà che continuare a ricorrere come già in precedenza ad istituti generali quali l'intervento e l'opposizione all'esecuzione, salvo quando ne sussistano i presupposti il ricorso alla tutela d'urgenza. Si ritiene d'altra parte che nel procedimento cautelare non sia applicabile l'istituto del litisconsorzio necessario, mentre si tende ad ammettere la

legittimazione al reclamo in capo al litisconsorte pretermesso e secondo un altro orientamento in capo al terzo che, pur non essendo litisconsorte, subisce pregiudizio diretto dal provvedimento.

### **3. Il sequestro giudiziario e conservativo**

Il sequestro è il provvedimento cautelare più caratteristico e utilizzato, ad esso è dedicata la sezione seconda del capo terzo intitolato ai procedimenti cautelari del libro quarto del Codice di Procedura Civile, che esamina la configurazione della fattispecie e la residua disciplina del relativo procedimento. Va precisato che questa disciplina non contiene più la regolamentazione delle fasi di autorizzazione e di eventuale cauzione, perché sostituita dalla disciplina generale che la sezione prima stabilisce per tutti i procedimenti cautelari (artt. 672, 673, e 674 c.p.c. ora abrogati) e non contiene nemmeno più la regolamentazione della fase di convalida ora eliminata (artt. 680, 681, 682, 683 c.p.c. ora abrogati) e sostituita dalle nuove fasi di revoca e di reclamo anch'esse disciplinate con portata generale nella sezione prima. È rimasta, quindi, solo la configurazione dei diversi tipi di sequestro (artt. 670, 671, 687 c.p.c.), la regolamentazione del termine di efficacia (art. 675 c.p.c.), della custodia nel caso di sequestro giudiziario (art. 676 c.p.c.), dell'intera fase di esecuzione (artt. 677, 678 e 679 c.p.c.), della vendita di cose deteriorabili (art. 685 c.p.c.) e della conversione del sequestro conservativo in pignoramento (art. 686 c.p.c.).

Questa disciplina è dettata congiuntamente con riguardo ai due tipi di sequestro, sequestro giudiziario e sequestro conservativo, ai quali il codice si riferisce dopo la configurazione di questi due istituti.

La distinzione tra gli stessi si fonda su elementi in parte funzionali e in parte strutturali. Infatti, mentre, dal punto di vista strutturale, il sequestro giudiziario si contrappone al sequestro conservativo nel senso che il primo si esegue con forme assimilabili a quelle dell'esecuzione specifica e l'altro con forme assimilabili a quelle dell'espropriazione, dal punto di vista funzionale lo stesso sequestro giudiziario si presenta in due figure distinte, in relazione al suo diverso possibile oggetto, che

assolvono a funzioni nettamente diverse. Conseguentemente, con riguardo alla funzione è opportuno affiancare al sequestro conservativo le due figure nelle quali si articola il sequestro giudiziario e così evidenziare tre figure di sequestro. E precisamente:

1. Sequestro giudiziario in funzione della fruttuosità dell'eventuale esecuzione diretta, o sequestro di beni. È quello che l'art. 670 n. 1 c.p.c. individua pure in relazione al suo oggetto, disponendo che *“il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni”*. In questo caso il sequestro può essere concesso quando del bene di cui trattasi è controversa la proprietà o il possesso *“ed è opportuno provvedere alla custodia o alla gestione temporanea”*, sussistendo il *periculum in mora*, che qui è pericolo di alienazione, sottrazione, gestione rovinosa dell'azienda.

2. Sequestro giudiziario in funzione della fruttuosità della cognizione o sequestro di prove. È quello che l'art. 670 n. 2 c.p.c. individua, in relazione al suo oggetto, disponendo che il giudice può autorizzare il sequestro *“di libri, registri, documenti, modelli campioni e ogni altra cosa da cui si pretende desumere elementi di prova”*. In questo caso il sequestro può essere concesso *“quando è controverso il diritto alla esibizione o alla comunicazione”* di libri o registri, ecc.; ed è opportuno *“provvedere alla loro custodia temporanea”*, sussistendo il *periculum in mora*, che qui si specifica nel pericolo della sottrazione dei suddetti necessari mezzi di prova.

3. Sequestro conservativo in funzione della fruttuosità dell'eventuale esecuzione per espropriazione. È quello configurato dall'art. 671 c.p.c. che così dispone: *“il giudice, su istanza del creditore, che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo dei beni mobili o immobili del*

*debitore o delle somme o cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento*". La funzione di questo provvedimento cautelare sta nell'ovviare al *periculum in mora* del creditore di perdere la garanzia del proprio credito, e ciò in relazione al fatto che a tale garanzia è destinato il patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) e al conseguente interesse del creditore alla conservazione dell'integrità del suddetto patrimonio del debitore, nei limiti del proprio credito. E, infatti, su tale patrimonio che il creditore non soddisfatto può trovare la sua soddisfazione coattiva attraverso l'espropriazione forzata, secondo il disposto dell'art. 2910 c.c. E poiché i singoli beni del debitore vengono in rilievo non per la loro individualità, ma in relazione al loro valore, ossia in relazione alla loro attitudine ad essere trasformati in denaro, anche la disciplina del sequestro conservativo li prende in considerazione globalmente e genericamente (beni mobili o immobili, somme di denaro, crediti). Perciò anche il giudice, nel pronunciare il provvedimento autorizzativo del sequestro conservativo, non si riferisce di solito a specifici beni, a differenza di quanto accade per il sequestro giudiziario, ma si limita a determinare il valore fino a concorrenza del quale il sequestro può essere eseguito su qualsiasi bene del debitore.

L'art. 671 c.p.c. precisa che il sequestro conservativo può essere autorizzato ed eseguito nei limiti in cui è permesso il pignoramento. In realtà, il sequestro conservativo può essere considerato come un pignoramento anticipato, anche quando ha per oggetto crediti. Ciò è confermato dal fatto che esso viene eseguito con le forme proprie del pignoramento (art. 678 c.p.c.), mentre, nel momento in cui il creditore ottiene sentenza di condanna esecutiva, il sequestro si converte senz'altro in pignoramento.

Infine è necessario menzionare il sequestro liberatorio, configurato dall'art. 687 c.p.c. sotto la rubrica "casi speciali di

sequestro”; si tratta del sequestro “delle somme delle cose che il debitore ha offerto o messo comunque a disposizione del creditore per la sua liberazione”, sequestro che il giudice può ordinare “quando è controverso l’obbligo o il modo del pagamento della consegna, o l’idoneità della cosa offerta”. Si tratta di un’iniziativa con la quale il debitore vuole evitare le conseguenze della *mora debendi* e che presuppone sia la permanenza della contestazione sulla sussistenza del debito o sulle sue modalità sia, eventualmente, l’offerta al creditore.

Il sequestro giudiziario e conservativo, quindi, si differenziano tra loro per alcuni aspetti: il sequestro giudiziario attiene sia a interessi di diritto sostanziale (art. 670 n.1 c.p.c.) sia di diritto processuale (art. 670 n. 2 c.p.c.) e, quando riguarda interessi sostanziali, si riferisce ai rapporti tra persona e cosa; il sequestro conservativo invece attiene sempre a interessi di diritto sostanziale, ma concerne rapporti di diritto obbligatorio<sup>14</sup>; il sequestro giudiziario si riferisce a un bene già determinato, il sequestro conservativo invece ha per oggetto un bene da determinare.

Il sequestro giudiziario ha la funzione di assicurare la custodia di cose mobili o immobili, o universalità di beni dei quali sia controversa la proprietà o il possesso, ed è opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea ovvero libri registri, campioni o altre cose di cui si pretende desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione, ed è opportuno provvedere alla loro custodia.

Il sequestro giudiziario, perciò, è una misura cautelare il cui scopo è quello di garantire la conservazione di un bene attraverso la sua gestione temporanea o la sua custodia. Tale bene può essere l’oggetto di una controversia oppure un oggetto strumentale alla controversia, cioè

---

<sup>14</sup> UGO ROCCO, Trattato di diritto processuale civile, V, UTET, Torino 1960.

una cosa dalla quale si vuole dedurre un elemento di prova, e pertanto necessaria a definire la controversia.

Per concedere il sequestro giudiziario è necessario che sussistano il *periculum in mora* e il *fumus boni iuris*. Nel caso del sequestro giudiziario il *periculum in mora* è generalmente rappresentato dall'opportunità di procedere alla gestione temporanea o alla custodia per evitare pericoli come quello di distruzione o di sottrazione.

Il sequestro giudiziario viene attuato attraverso la nomina di un custode da parte del giudice, accompagnata dalla fissazione dei limiti e dei parametri della gestione delle cose sequestrate.

Il sequestro giudiziario, dunque, esercita una funzione strumentale nei confronti del giudizio di merito e si caratterizza per la sua natura cautelare.

A differenza del sequestro conservativo, che anticipa gli effetti dell'azione esecutiva garantendone la fruttuosità mediante un vincolo posto sul bene, il sequestro giudiziario, in pratica, cristallizza una situazione esistente non sulla base di una esecuzione successiva, ma per consentire alla sentenza di merito di dispiegare i suoi effetti in concreto.

Dopo che la sentenza di merito è stata pronunciata non c'è bisogno di esecuzione, ma il custode che ha ricevuto in consegna i beni deve solo adeguarsi a quanto viene stabilito nella sentenza di merito, restituendo i beni a chi viene riconosciuto come legittimo possessore o proprietario.

Il sequestro costituisce un potere accordato al creditore, al fine di apprestare tutela alla situazione di garanzia, pertanto è caratterizzato dalla temporaneità, mentre l'esistenza è legata al pericolo per il creditore di vedere sfumare la propria garanzia sui beni del debitore, sin tanto che il debitore stesso non darà luogo a quell'adempimento finalizzato al soddisfacimento dell'obbligazione.

La legittimazione necessaria per la richiesta del sequestro è del creditore, il quale deve anche rendere la prova dell'insistenza del *fumus boni iuris*, nonché delle garanzie di perdere il proprio credito. In questo modo, perciò, il creditore stesso è come fornito del potere di costituire un vincolo in senso proprio di indisponibilità sui beni del debitore<sup>15</sup>.

Il sequestro conservativo come quello giudiziario esprime una condizione la quale resta ricondotta a quella tipica cautelare conservativa. Questa, tuttavia, resta depositaria di una funzione strumentale rispetto al provvedimento giurisdizionale di merito che interverrà successivamente.

Con il sequestro conservativo è perseguito il fine di garantire che i beni appartenenti al debitore possano essere sottoposti a procedura di espropriazione. In questo modo si vuole che il diritto di credito scaturente dalla futura sentenza di condanna possa sostanzialmente essere soddisfatto, così che la tutela esecutiva acquisti carattere effettivo in base alle forme dell'espropriazione.

Le norme che la legge processuale detta per la particolare materia dei procedimenti cautelari di cui agli artt. 669 *bis* e 669 *terdecies* c.p.c., trovano applicazione ai sequestri previsti dalle disposizioni di cui agli artt. 670 c.p.c. e ss. (sequestro giudiziario di beni e prove, sequestro conservativo e liberatorio).

La conclusione è argomentata dalla dottrina sul fondamento della previsione normativa di cui all'art. 669 *quaterdecies* c.p.c., secondo il cui

---

<sup>15</sup> App. Genova 20 maggio 1993, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1994, I, 842: "Posto che il carattere e la funzione del sequestro conservativo determinano una correlazione tra la legittimazione alla richiesta del provvedimento cautelare e la titolarità del diritto cautelato, l'accertamento del quale costituisce oggetto del giudizio di merito in propria sede, questa correlazione è assente ove non ci sia completa coincidenza di estremi soggettivi nel senso che non tutte le parti ricorrenti per l'autorizzazione del sequestro figurino tra le parti attrici in via risarcitoria nel procedimento di cognizione".

Trib. Catanzaro 21 aprile 1982, in *Il Nuovo diritto*, 1982, 376: "Solo nei limiti in cui la pretesa dell'attore è legittimata con sentenza esecutiva, conservando oltre ai limiti stessi la funzione cautelare, il sequestro conservativo si converte in pignoramento".

dettato le disposizioni previste per la sezione d'impegno trovano ingresso nell'ambito della fattispecie prevista in tema di sequestri come regolata dalla seconda sezione del medesimo capo.

Con il sequestro conservativo s'intende impedire che si dia luogo a sottrazioni di ordine materiale, sì come a disposizioni giuridiche, come la stessa materiale distruzione dei beni appartenenti al debitore.

In proposito deve evidenziarsi che gli effetti del sequestro conservativo si traducono nell'apposizione di un vincolo di natura giuridica sui beni appartenenti al debitore. In questo modo si evita che possano opporsi al creditore che abbia anche disposto per il sequestro gli atti dispositivi e di alienazione, i quali siano stati posti in essere dal debitore.

## Capitolo II

### Il sequestro conservativo

#### 1. La norma

L'articolo 671 del codice di procedura civile, rubricato "Sequestro conservativo", dispone: *"Il giudice, su istanza del creditore che ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può autorizzare il sequestro conservativo di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute, nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento"*.

L'articolo 2905 del codice civile, rubricato "Sequestro nei confronti del debitore o del terzo", stabilisce: *"Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile."*

*Il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione"*.

L'articolo 2906 del codice civile, rubricato "Effetti", stabilisce: *"Non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli altri atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità delle regole stabilite per il pignoramento."*

*Non ha parimenti effetto in pregiudizio del creditore opponente il pagamento eseguito dal debitore, qualora l'opposizione sia stata proposta nei casi e con le forme stabilite dalla legge"*.

## 2. Funzione e finalità

Il sequestro conservativo, disciplinato negli artt. 2905 e 2906 c.c., è posto nel libro VI della Tutela dei diritti, Titolo III, Capo V, avente per titolo “Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale”. Con ciò si è voluto trattare nel codice civile e nel codice di procedura civile una medesima materia, senza neppure quella netta distinzione tra norme sostanziali e norme procedurali, che almeno sarebbe stata augurabile. La critica alla sistematica del nostro legislatore è poi aggravata dal fatto che nel codice civile non si accenna al sequestro giudiziario e neppure ai presupposti del sequestro conservativo.

Il sequestro conservativo ha indubbiamente funzione di conservazione del patrimonio del creditore e finalità che tendono a garantire il soddisfacimento del credito mediante la mobilitazione giuridica dei beni del debitore.

Il sequestro conservativo ha sostanzialmente finalità di un pignoramento anticipato solo nei confronti del creditore sequestrante<sup>16</sup>.

Sia il sequestro giudiziario sia quello conservativo importano una immediata e automatica limitazione dei poteri di godimento e di disposizione sul bene da parte del debitore sequestrato, anche se questi è nominato custode. Onde la donazione da questi eseguita a favore dei figli è completamente nulla a norma dell’art. 1418 c.c. *inter partes*, inefficace rispetto al creditore istante<sup>17</sup>.

Il sequestro conservativo dei beni del debitore costituisce un potere per il creditore che si definisce accessorio al diritto di credito.

---

<sup>16</sup> App. Catania 25 marzo 1957, in Repertorio giuridico italiano 1958, voce Sequestro n. 51; Pret. S. Severo 12 novembre 1962, in Daunia Giudiziaria, 1962, 204 lo ritenne una forma anticipata di esecuzione.

<sup>17</sup> App. Cagliari 2 giugno 1958, *ivi*, 1958, 53.

L'esercizio di esso ha quale effetto di provocare una limitazione dell'attività giuridica del debitore sul bene di sua appartenenza, che resti interessato al provvedimento di sequestro.

A questa limitazione si accompagna quella di ordine materiale, conseguente alla nomina di un custode.

La norma, poi, rinvia alla previsione di cui all'art. 671 c.p.c., la definizione delle modalità attraverso le quali dare attuazione al potere suddetto.

Nella dottrina si è definito il sequestro conservativo alla stregua di uno strumento processuale cautelare, il cui scopo resta preordinato alla conservazione delle ragioni creditorie sopra i beni patrimoniali di appartenenza del debitore.

Fine ulteriore dell'istituto è, dunque, di assicurare il soddisfacimento delle medesime ragioni creditorie nella successiva fase rappresentata dall'esecuzione forzata resa nelle forme dell'espropriazione<sup>18</sup>.

---

<sup>18</sup> Afferma Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2007, n. 7735, in Famiglia, persone e successioni, 2007, 8-9, 746; in Massimario di giurisprudenza italiana, 2007: "In caso di rinuncia all'eredità o di inutile decorso del termine all'uopo fissato, per impugnare la rinuncia e renderla inefficace i creditori debbono esperire l'azione prevista dall'art. 524 c.c., proponendo e trascrivendo la domanda anche nei confronti di chi si affermi quale avente causa degli altri chiamati all'eredità rispetto al medesimo immobile. Poiché tale azione produce in rapporto ai creditori del chiamato rinunciante i sostanziali effetti dell'azione revocatoria, al sequestro richiesto per assicurare gli effetti dell'accoglimento della domanda prevista dall'art. 524 è applicabile la disciplina dettata dall'art. 2905 c.c., potendosi trascrivere il sequestro tanto nei confronti del dante causa del debitore che nei confronti di quest'ultimo al solo scopo di far accertare l'esistenza del credito vantato verso di lui; non è invece idonea al medesimo fine la semplice richiesta di sequestro conservativo dei beni oggetto della delazione ereditaria, atteso che verrebbe altrimenti elusa la disciplina degli effetti della trascrizione, la quale ha riguardo a situazioni tipiche, e considerato che detti beni non appartengono a chi è chiamato all'eredità. (Fattispecie anteriore all'entrata in vigore delle norme sul procedimento cautelare uniforme)".

Per il Trib. Reggio Calabria, ordinanza, 25 marzo 2007, in Il merito, 2007, 7-8, 45, poi: "Il requisito del *periculum in mora*, ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro conservativo, va desunto non solo da elementi soggettivi connessi al comportamento del debitore, ma anche da elementi oggettivi relativi alla capacità patrimoniale del debitore stesso in rapporto all'entità del credito vantato. Va pertanto rigettata l'istanza qualora il ricorrente ometta di fornire specifiche indicazioni circa l'idoneità del patrimonio del resistente a soddisfare il suo credito".

Il sistema previgente confinava la materia nel solo ambito del codice di rito, quello attuale, come già rammentato, in aggiunta alle disposizioni del codice di procedura civile, colloca le disposizioni di cui agli artt. 2905 e 2906 del codice civile. Il disegno al quale è ricorso il legislatore pone in condizione di effettuare, così, anche un raffronto dell'istituto del sequestro conservativo con altri mezzi posti a disposizione del creditore dallo stesso codice: l'azione surrogatoria e quella revocatoria.

In più una tale collocazione nell'ambito del codice civile consente di stabilire la funzione e gli effetti del rimedio cautelare processuale espresso dal sequestro conservativo.

Con riferimento a ciò deve aversi riguardo all'art. 2740 c.c., che rappresenta un punto fermo del sistema. Questa norma fissa un principio di rilievo in ragione del quale tutti i beni appartenenti al debitore potenzialmente sono a disposizione dei soggetti creditori. Per tali beni si devono intendere sia quelli presenti sia quelli futuri. Restano, quindi, escluse quelle limitazioni di ordine convenzionale, il cui fine resta quello contemplato dalla deroga del principio medesimo.

La responsabilità patrimoniale si realizza, dunque, con la destinazione dei beni appartenenti al debitore all'attività finalizzata al soddisfacimento del credito.

Tale condizione è meglio puntualizzata con l'indicazione della condizione in virtù della quale la responsabilità si concreta in base alla situazione del tutto potenziale, costruita sullo stato di soggezione dei beni medesimi rispetto alla futura azione esecutiva per l'espropriazione.

---

Infine il Trib. Ivrea, ordinanza, 11 gennaio 2007, in *Il merito*, 2007, 4, 44: "La richiesta di sequestro conservativo a tutela di un credito attuale deve ritenersi ammissibile pur quando difetti il carattere dell'esigibilità, come nel caso di credito sottoposto a termine o condizione sospensiva ex art. 1356 c.c., ma non invece quando il sequestro sia richiesto da parte di chi vanta un credito non ancora attuale, in quanto ipotetico ed eventuale".

Il debitore potrebbe trovarsi in potere di arrecare nocumento all'esercizio dell'azione esecutiva, realizzando attività finalizzate a depauperare il proprio patrimonio. Ciò potrebbe accadere mediante sottrazione di beni, alienazioni in modo simulato, ma anche mancando di dare luogo all'esercizio di diritti dei quali il debitore stesso pure è fornito.

Il creditore è, dunque, munito dell'interesse che siffatta situazione non abbia a prodursi. A lui, pertanto, il potere di reagire proprio avvalendosi degli strumenti che la norma pone a sua disposizione e che trovano la giusta sintesi con il sequestro conservativo dei beni.

Con l'utilizzazione di questi mezzi è dato apprestare una tutela indiretta del credito. Il loro scopo non è difatti quello di assicurare il soddisfacimento diretto del credito. La funzione, invece, è quella di consentire la conservazione del patrimonio del debitore, oppure l'incremento dello stesso come nel caso del ricorso al rimedio dell'azione surrogatoria. Perciò questa attività di conservazione dei beni resta preordinata a consentire di realizzare il credito in via coattiva mediante ricorso all'azione esecutiva.

In ultima analisi, dunque, il sequestro conservativo rimane affidatario della missione costituita dall'impedire che il debitore possa procedere a una materiale sottrazione di beni; ovvero che lo stesso possa dar luogo all'esercizio di un'attività dispositiva sotto il profilo giuridico dei beni stessi, oppure procedere a un'attività di materiale distruzione dei medesimi.

Tutto ciò deve considerarsi alla luce del dato per cui il sequestro conservativo si traduce nel ricorso all'apposizione di un vincolo di ordine giuridico<sup>19</sup> proprio sui beni del debitore. Con esso si ha l'effetto di

---

<sup>19</sup> Trib. Catania 21 gennaio 2004, in *Il merito*, 2004, 7-8, 49: "Rispetto all'attuale struttura del processo cautelare [...] non esistono più le esigenze di tutela del terzo che si sarebbero potute

rendere al creditore sequestrante inopponibile l'eventuale attività dispositiva effettuata sui beni medesimi dal debitore. A questa si aggiunge, quindi, anche quella eventualmente costituita da alienazioni realizzate dal debitore stesso.

---

prospettare prima dell'introduzione, nel 1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme, quando il sequestro conservativo, una volta concesso, creava un vincolo che permaneva fino a che la domanda di convalida dello stesso non fosse stata rigettata con sentenza passata in giudicato, ovvero, sempre con sentenza passata in giudicato, non fosse stata dichiarata l'insussistenza del diritto cautelato, salva la previsione dell'ultimo comma dell'abrogato art. 683 c.p.c. In quel contesto normativo, forse, poteva ipotizzarsi come legittimo, nella valutazione degli opposti interessi da tutelare, disporre in via prudenziale la previa instaurazione del giudizio di merito. Ma oggi, dopo la riforma del processo cautelare, le garanzie offerte al resistente sono tali da rendere assolutamente minimi i danni che potrebbero discendere dall'erronea adozione di un provvedimento cautelare *ante causam*, posto che:

- 1) un provvedimento emesso *inaudita altera parte* va entro breve tempo discusso in contraddittorio con il resistente (art. 669 *sexies* c.p.c.);
- 2) può essere successivamente revocato e modificato (art. 669 *decies* c.p.c.);
- 3) è reclamabile (art. 669 *terdecies* c.p.c.)”.

### 3. Il sequestro conservativo e l'azione revocatoria

In base al II comma dell'art. 2905 c.c. “*il sequestro può essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione*”.

Si tratta di un coerente e opportuno raccordo tra il profilo sostanziale della tutela della garanzia patrimoniale (azione revocatoria) e gli strumenti cautelari a presidio di essa.

Si è dubitato che si tratti, anche a proposito di detta disposizione, ancora di sequestro conservativo piuttosto che di sequestro giudiziario<sup>20</sup>. Al contrario è evidente che si tratta della coerente estensione della finalità di tutela della garanzia patrimoniale: il creditore che insta per il sequestro conservativo di un bene alienato dal proprio debitore e del quale questi si sia appunto disfatto alienandolo a terzi, non invoca una tutela funzionale a un proprio diritto soggettivo su quel bene (il che ricondurrebbe il provvedimento all'alveo del sequestro giudiziario), ma chiede che venga tutelata la propria aspettativa a soddisfarsi sul patrimonio del debitore quale composto anche dal bene alienato, atteso che di detta alienazione si è già chiesta la declaratoria di inefficacia nei propri confronti. Non si scorgerebbe perché la dichiarazione di inefficacia, nel che si risolve la ordinaria revocatoria, dovrebbe valere ai fini di qualsiasi diritto del creditore, ma non a quello alla cautela sulla garanzia patrimoniale.

Né potrebbe obiettarsi, quanto alla già detta linearità della disposizione, che è *sub iudice* il fondamento della revocatoria, poiché in detta ultima sede il creditore deve allegare ben altro che il mero *fumus* del proprio credito, sufficiente invece per la concessione della cautela; e

---

<sup>20</sup> ANTONINO CONIGLIO, Il sequestro giudiziario e conservativo, Giuffrè, Milano 1953.

nemmeno potrebbe obiettarsi che la cautela sarebbe invocata nei confronti di un terzo e non del debitore (il presupposto della ipotesi ex art. 2905 c.c. è che il bene sia ormai entrato nel patrimonio del terzo) dacché sarebbe già stata esperita l'azione per rendere quell'atto di disposizione inopponibile al creditore.

Appare evidente l'identità di fini tra l'azione diretta al ripristino del patrimonio del proprio debitore dolosamente depauperato e la contestuale legittimazione a chiedere che s'imponga una cautela per evitare una definitiva dispersione del cespite patrimoniale costituente oggetto della garanzia ex art. 2740 c.c.

D'altronde, basta riflettere sulla lettera delle disposizioni che concernono revocatoria e sequestro conservativo: nelle prime il creditore *“può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni...”* (art. 2901, I comma, c.c.) e, *“ottenuta la dichiarazione di inefficacia, può promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato”* (art. 2902, I comma, c.c.); nelle seconde *“non hanno effetto in pregiudizio del creditore sequestrante le alienazioni e gli atti che hanno per oggetto la cosa sequestrata, in conformità alle regole stabilite per il pignoramento”* (art. 2906, I comma, c.c.).

Sussiste un evidente parallelismo tra il II comma dell'art. 2905 c.c., e l'art. 602 c.p.c., in tema di espropriazione contro il terzo proprietario, ove l'espressa indicazione del *“bene la cui alienazione da parte del debitore è stata revocata per frode”*, che conferma che la finalità del sequestro conservativo è quella di non rendere vana l'esecuzione per espropriazione.

Quindi nel caso di cui all'art. 2905 c.c. non si fa questione di controversia sulla proprietà o sul possesso del bene tra il creditore e il

terzo e quest'ultimo è coinvolto nella procedura cautelare in dipendenza dell'obbligazione del proprio dante causa, esattamente negli stessi limiti in cui sarà eventualmente passibile di subire l'espropriazione<sup>21</sup>.

Pur nell'identità dei fini differenze profonde segnano, comunque, l'azione revocatoria e il sequestro conservativo, secondo una sintesi cui da tempo è pervenuta la giurisprudenza: "il sequestro conservativo e l'azione revocatoria hanno la caratteristica comune di essere mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, implicando l'inefficacia, nei confronti di costui, degli eventuali atti dispositivi posti in essere dal debitore, ma differiscono profondamente nei loro presupposti e nei loro effetti, anche sotto il profilo processuale. Il creditore, infatti, che abbia ottenuto il sequestro conservativo sui beni del debitore, non è tenuto ad instaurare il processo di espropriazione forzata, nelle forme previste dagli artt. 602 c.p.c. e ss., contro il terzo al quale il debitore abbia alienato i beni stessi, giacché questi si considerano come mai usciti dal patrimonio del debitore, il quale rimane il soggetto passivo sia dell'azione cautelare sia di quella esecutiva, senza soluzione di continuità. Diversamente, invece, deve ritenersi nell'ipotesi in cui il debitore abbia dovuto sperimentare l'azione revocatoria, per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione posta in essere in pregiudizio delle sue ragioni; in questo caso, invero, i beni erano ormai usciti dal patrimonio del debitore ed è il terzo acquirente ad acquistare la qualità di soggetto passivo dell'azione esecutiva"<sup>22</sup>.

Quel che ha di veramente caratteristico il sequestro conservativo è invece l'oggetto, poiché, contrariamente alla generalità dei casi nella quale il sequestro viene richiesto sui beni del debitore, anche non

---

<sup>21</sup> MARIA ANGELA ZUMPARO, Sequestro conservativo e giudiziario, in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano 1990.

<sup>22</sup> Cass., 23 gennaio 1970, n. 148, FI, 1970, I, 1953.

previamente individuati, fino alla concorrenza di una determinata somma, l'istanza ha fin dall'inizio come oggetto il bene che è stato alienato dal debitore e che è a sua volta oggetto dell'azione revocatoria ed è questo che ha determinato i dubbi di appartenenza del fenomeno al sequestro giudiziario.

Tuttavia il rapporto tra sequestro conservativo e azione revocatoria può essere riguardato anche sotto un profilo inverso e cioè nel senso del rimedio al pregiudizio che abbia subito il creditore sequestrante, o meglio il creditore che abbia già eseguito il sequestro a causa della vendita da parte del debitore, nonostante il vincolo di indisponibilità dell'immobile sequestrato, che non lo priva del potere di disporre della circolazione del bene, ma più limitatamente lo rende inopponibile al creditore sequestrante privo di effetto nei suoi confronti. In tale ipotesi il pregiudizio si deve ravvisare nella maggiore difficoltà o nell'impossibilità dell'esazione coattiva del credito tutte le volte che dovessero venir meno gli effetti conservativi della misura cautelare per qualsiasi causa. Per cui si è riconosciuta al creditore sequestrante l'esperibilità dell'azione di revocatoria, perché sia dichiarato inefficace nei suoi confronti l'atto di disposizione patrimoniale del debitore<sup>23</sup>.

---

<sup>23</sup> cfr. Cass., 8 febbraio 1996, n. 997.

#### **4. Il sequestro conservativo e l'azione surrogatoria**

Diversa questione è quella concernente la legittimazione a chiedere il sequestro conservativo sui beni del terzo debitore al creditore che agisce in surrogatoria: infatti in tema di surrogatoria manca una disposizione analoga a quella dell'art. 2905 c.c.

Una parte della dottrina<sup>24</sup> indica la soluzione positiva senza alcuna incertezza in considerazione del fine di assicurare la futura realizzazione dell'interesse del titolare, che legittima il creditore ad esperire una complessa attività di carattere conservativo del credito del suo debitore; tanto da ritenere superfluo sottolineare come la legittimazione del creditore che agisce in surrogatoria sia estesa anche al sequestro giudiziario.

D'altra parte non era mancato chi in dottrina aveva da tempo propugnato la stessa conclusione: "Legittimato a chiedere il sequestro (conservativo o giudiziario) è il creditore a cui spetta l'esercizio dell'azione surrogatoria. Si capisce che un debitore negligente possa avere un credito che corre pericolo di non essere realizzato se non ricorrendo al sequestro conservativo e che il terzo, creditore, venutone a conoscenza, profittando del potere concessogli dalla legge, si faccia avanti, chiedendo la misura in nome proprio per assicurare che siano soddisfatte le sue ragioni di credito. Egli può trovarsi nelle stesse condizioni di qualunque altro creditore (a condizione o a termine). Presupposto di questa sostituzione processuale a scopo conservativo sono sempre le cattive condizioni economiche del debitore sostituito"<sup>25</sup>.

La questione non è così consequenziale e la conclusione trova una motivazione soddisfacente in una nota sentenza della Cassazione:

---

<sup>24</sup> MICHELE CANTILLO – GIUSEPPE CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1989.

<sup>25</sup> ANTONINO CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1953.

“La legittimazione surrogatoria attribuita al creditore in ordine ai diritti che il proprio debitore vanta verso terzi non è che un aspetto della tutela conservativa che la legge predispone a favore del creditore di fronte a determinati comportamenti del debitore.

Invero, il principio della responsabilità patrimoniale, consacrato nell’art. 2740 c.c. (secondo il quale tutti i beni del debitore sono potenzialmente a disposizione del creditore per la realizzazione del suo diritto e possono quindi formare oggetto di azione esecutiva), trova la sua manifestazione non soltanto nell’azione esecutiva, ma anche nel complesso (funzionale e strumentale) dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, in cui si pone (con l’azione revocatoria e il sequestro conservativo) l’istituto dell’azione surrogatoria.

E – funzionando il principio della responsabilità patrimoniale soltanto rispetto ai beni che, al momento in cui si inizia l’esecuzione forzata del pignoramento, si trovano nella sfera giuridica del debitore, mentre, rispetto ai beni che sono usciti e sono rimasti fuori del suo patrimonio per atti giuridici e comportamenti del debitore, il creditore non ha di solito la possibilità di aggredirlo (salvo il caso in cui abbia su tali beni un diritto specifico attuabile *erga omnes*, ad esempio: pegno, ipoteca) – le probabilità di successo dell’azione esecutiva possono essere compromesse dal comportamento del debitore, il quale – oltre a distruggere i beni, a celarli materialmente o giuridicamente (mediante alienazioni apparenti, simulate) e alienarli a terzi – può non esercitare diritti a lui spettanti. In tale caso, nel reagire contro l’inerzia del debitore (sia se dolosa o colposa, sia se giustificata da apprezzabili motivi) nell’esercitare i suoi diritti, l’ordinamento giuridico ha predisposto il rimedio dell’azione surrogatoria, avente carattere conservativo e strumentale, per essere volta non a realizzare direttamente il diritto di

credito, ma ad assicurare la conservazione di beni potenzialmente necessari a tale realizzazione.

L'azione surrogatoria costituisce, quindi, un mezzo di tutela indiretta del diritto di credito, in quanto teso a conservare l'oggetto della responsabilità del debitore e ad assicurare *de futuro* la realizzazione coattiva del diritto di credito, mettendo a disposizione del creditore i beni sufficienti ad assicurare il successo dell'azione esecutiva che, ai fini di tale realizzazione, è strumento essenziale. Per modo che la finalità pratica dell'istituto della surrogatoria consiste nel far conseguire alla sfera giuridica del debitore (incrementandola) un bene, suscettibile di valutazione pecuniaria, che il debitore potrebbe conseguire esercitando un diritto a lui spettante verso un terzo.

Il meccanismo della tutela della surrogatoria consiste, perciò, nel riconoscere al creditore la possibilità di compiere atti ed emettere dichiarazioni che il debitore avrebbe dovuto porre in essere. E, in conseguenza di siffatto comportamento, l'ordinamento giuridico deve assicurare che gli effetti giuridici dell'iniziativa del creditore si producano immediatamente nella sfera giuridica del debitore, come se fosse lo stesso debitore ad agire. L'attribuzione della potestà surrogatoria è, quindi, destinata a conservare l'oggetto della responsabilità patrimoniale (è, cioè, finalizzata alla realizzazione coattiva del diritto del creditore).

E – poiché il collegamento strumentale tra la legittimazione surrogatoria e la responsabilità patrimoniale costituisce un carattere imprescindibile della prima; ed è in funzione di tale collegamento che sono determinate le condizioni a cui è subordinata l'attribuzione della potestà surrogatoria al creditore, e in particolare la condizione dell'interesse – la potestà surrogatoria non può essere attribuita al creditore nell'ipotesi in cui non sussista il pericolo che l'oggetto della

responsabilità patrimoniale (beni del debitore potenzialmente soggetti all'azione esecutiva) possa, rimanere, per effetto dell'inerzia del titolare, estraneo alla sfera giuridica del debitore (o menomato), sì da pregiudicare (per mancanza di beni suscettivi di espropriazione forzata) le probabilità di successo dell'azione esecutiva, e cioè di attuazione coattiva del diritto del creditore.

La legittimazione del creditore a far valere i diritti del debitore nei confronti di terzi si risolve, quindi, sostanzialmente in una legittima interferenza nella sfera giuridica del debitore, essendo strumentalmente preordinata ad assicurare la soddisfazione del diritto del creditore di fronte a un debitore insolvente. Essa comporta una lecita limitazione della situazione di libertà del soggetto obbligato, arbitro; di regola, di esercitare o meno i suoi diritti nei confronti di terzi. Invero – pur avendo il titolare di un diritto soggettivo, per la posizione di libertà connaturale a tale situazione giuridica soggettiva, la facoltà di esercitare o meno il proprio diritto – quando la situazione di libertà di non esercitare il diritto viene a risolversi in un pregiudizio per il creditore, impedito nella realizzazione delle proprie pretese sul patrimonio del debitore, il rispetto della situazione di libertà deve cedere di fronte alla tutela accordata al creditore e alla legittimazione surrogatoria allo stesso assegnata. Per modo che – nell'ipotesi in cui ricorrano i presupposti (al cui concorso è subordinata l'operatività dell'attribuzione della legittimazione surrogatoria) attinenti alla preesistenza del rapporto obbligatorio, e alla natura del diritto che si intende azionare al posto del debitore nei confronti del terzo (condizioni della patrimonialità, della non inerenza della pretesa alla persona del debitore, ecc.) – la legittimazione surrogatoria deve ritenersi operante”<sup>26</sup>.

---

<sup>26</sup> Cass., 14 marzo 1980, n. 1713, FI, 1980, I, 1657.

Anche se manca una espressa previsione del tipo di quella contenuta nel II comma dell'art. 2905 c.c., deve rilevarsi che il creditore può surrogarsi nell'esercizio di diritti e azioni che verso terzi spettino al proprio debitore, così che non risulta arbitrario un ulteriore passaggio per ricomprendere tra diritti e azioni, da esercitare in luogo dell'altro soggetto anche particolari cautele per la realizzazione di quei diritti o l'utile coltivazione di quelle azioni.

Infine, non sussiste una fondamentale differenza tra il creditore che agisce in revocatoria e quello che si surroga: tanto il primo quanto il secondo tendono a ripristinare, di norma, una garanzia patrimoniale sulla quale avevano fatto affidamento, se non altro al momento di decidere di contrarre o a quello in cui è sorta l'obbligazione per fatto illecito; tanto più che l'interesse del creditore all'esperimento dell'azione surrogatoria sussiste ogni qualvolta si delinei l'eventualità che il patrimonio del debitore, in conseguenza del suo comportamento inerte e negligente, non offra adeguate garanzie per il soddisfacimento del credito<sup>27</sup>.

Possiamo pertanto concludere nei seguenti termini: al ricorso per sequestro conservativo di beni alienati a terzi dal proprio debitore è legittimato il creditore che abbia esercitato l'azione revocatoria; del pari è legittimato a chiedere il sequestro conservativo sui beni di un terzo (debitore del proprio debitore) il creditore che agisca in surrogatoria.

In definitiva, azione revocatoria, azione surrogatoria e sequestro conservativo costituiscono strumenti conservativi di beni potenzialmente necessari per la soddisfazione del credito<sup>28</sup>: le prime due consentendo da un lato il recupero al patrimonio del debitore di beni che ne erano usciti e dall'altro l'acquisizione di beni o diritti o utilità che l'inerzia del titolare

---

<sup>27</sup> cfr. Cass., 31 gennaio 1984, n. 741, AC, 1984, 613.

<sup>28</sup> CORRADO FERRI, Sequestro, in *Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile*, XVIII, UTET, Torino 1998.

del rapporto rischierebbe di perdere; il terzo, consentendo – eventualmente, all’esito del positivo esercizio delle due azioni ridette – di impedire ulteriori futuri depauperamenti del patrimonio del debitore e quindi una sostanziale diminuzione della garanzia patrimoniale.

## 5. I presupposti del sequestro conservativo: il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*

Per poter proporre il ricorso per sequestro conservativo è necessario che il richiedente vantì un diritto di credito e abbia il fondato timore di perdere le garanzie del proprio credito. Possiamo, quindi, dire che il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora* costituiscono i presupposti necessari per la concessione della misura.

Il *fumus boni iuris*, concerne la probabilità che si iscrive nell'ambito della sussistenza del diritto, che la parte vuol far valere; il *periculum in mora*, relativo invece alla temuta eventualità che si verifichi la perdita della garanzia, afferente il credito del quale si fa vanto<sup>29</sup>.

Per quanto riguarda la valutazione che dev'essere resa del *fumus boni iuris* si sottolinea come non ricorra la necessità di effettuare un accertamento pieno del diritto, risultando questo compito devoluto piuttosto al giudizio di merito.

Così nella fase cautelare in capo al soggetto istante non ricade il medesimo onere, proprio del diverso ambito del giudizio di cognizione, come riferito a quello della resa di una prova del diritto, simile a quella che si deve rendere nel giudizio prefato.

La fase cautelare è una fase nella quale l'ordinamento ammette la condizione di probabilità, ritenendo cioè verosimile il credito. Il che si giustifica alla luce della conclusione ulteriore per la quale è annessa,

---

<sup>29</sup> Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1998, n. 6336, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1998, 1404: "L'emanazione (e, nel regime anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 90 della l. 26 novembre 1990, n. 353, la convalida) di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del *periculum in mora* e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato sia del *fumus boni iuris* e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione, con l'ulteriore conseguenza che la carenza soltanto di una delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare o della sua convalida. Pertanto la circostanza che (in fattispecie sottratta *ratione temporis* all'applicazione della nuova disciplina del provvedimento cautelare) concesso un sequestro conservativo ne sia stata poi negata la convalida non assume alcun rilievo ai fini di ritenere non provata la domanda di merito e, perciò, contraddittoria la sentenza che l'abbia accolta".

nell'ambito di un giudizio di comparazione, maggiore probabilità alle allegazioni attoree, piuttosto che a quelle del convenuto<sup>30</sup>.

Gli elementi che è dato portare a fondamento del giudizio di verosimiglianza possono essere ricondotti ora ad accertamenti eseguiti da organi qualificati, ora a presunzioni<sup>31</sup>.

La previsione di cui all'art. 671 c.p.c. individua il secondo presupposto necessario al conseguimento del provvedimento del sequestro conservativo: il *periculum in mora*, che mira a trovare ed eliminare pericoli di infruttuosità che dovessero annidarsi nelle more di un giudizio a cognizione piena, finalizzato al conseguimento di un titolo esecutivo. Ciò potrebbe, infatti, verificarsi qualora il debitore disponesse del proprio patrimonio nel senso di provocarne la dissoluzione. Eventualità che non potrebbe essere tollerata dal creditore, che in questo modo vedrebbe profilarsi l'eventualità ulteriore di restare sguarnito sul terreno del soddisfacimento del credito stesso, una volta che il giudizio sia giunto a conclusione.

I criteri su cui è ricondotta la condizione in esame sono di ordine oggettivo e soggettivo. I primi sono ricondotti a situazioni di natura

---

<sup>30</sup> Trib. Santa Maria Capua Vetere, 22 febbraio 2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2003, 9, I, 1731: "Ai fini del requisito del *fumus boni iuris*, necessario per l'ottenimento del sequestro conservativo, basta che sia accertata, con un'indagine sommaria, la probabile esistenza del credito, restando riservato al giudice del merito ogni altro accertamento in ordine alla sua effettiva sussistenza e al suo ammontare: non è, invece, necessario che il credito sia liquido (cioè determinato nel suo ammontare) né sia esigibile (e cioè non sottoposto a termine o a condizione), essendo sufficiente che sia attuale, e non meramente ipotetico ed eventuale".

<sup>31</sup> Trib. Potenza, 16 febbraio 1998, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, 253; in *Giurisprudenza di merito*, 1999, 254: "Atteso che l'azione di responsabilità civile verso i componenti degli organi della cessata amministrazione straordinaria di una banca compete per legge al commissario liquidatore della successiva procedura di liquidazione coatta amministrativa, i soci della banca medesima sono privi anche dell'interesse ad agire per la concessione dell'accertamento tecnico preventivo anticipatorio rispetto alla suindicata azione ordinaria; di conseguenza, deve ritenersi insussistente il requisito del "*fumus boni iuris*" per l'autorizzazione di un accertamento tecnico preventivo richiesto dai soci stessi".

Trib. Genova, 2 settembre 1994, in *Diritto marittimo*, 1996, 1059: "Nell'ipotesi di urto di navi dovuto alla rottura degli ormeggi di una delle navi, sussiste a carico della medesima una presunzione di responsabilità laddove risulti che il suo ormeggio era insufficiente e, pertanto, il "*fumus boni iuris*" che rende giustificato il suo sequestro conservativo".

meramente temporale. Così, si dice dell'aggravamento delle condizioni, che si porta a base della concessione della misura<sup>32</sup>.

Sul medesimo terreno dei criteri oggettivi, che trovano puntuale ingresso nell'elaborazione dottrinale della materia, si ha riguardo alla proporzionalità tra quanto costituisce misura del patrimonio e quanto esprime il valore del credito in termini di quantità.

In ordine a tale criterio assume una peculiare rilevanza pervenire alla valutazione d'insieme della garanzia e della natura stessa dei beni che concorrono a comporla, al fine di stabilire se si tratta di elementi di non difficile occultamento<sup>33</sup>.

Tra i criteri oggettivi che determinano la concessione del sequestro conservativo, si pone anche la circostanza, per la quale il debitore sia cittadino straniero.

---

<sup>32</sup> Cass. civ., sez. I, 6 maggio 1998, n. 4542, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1998, I, 2562: "Con riguardo ad obbligazioni contrattuali, l'inadeguatezza patrimoniale del debitore può giustificare la concessione del sequestro conservativo – integrando il fondato timore di perdere la garanzia del credito a norma dell'art. 671 c.p.c. – solo se successiva al sorgere del credito, con la conseguenza che non può aspirare alla misura cautelare *de qua* il creditore che abbia avuto modo di rendersi conto dell'inadeguatezza del patrimonio del debitore nel momento in cui il credito è sorto".

Cass. civ., sez. II, 27 maggio 1982, n. 3235, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1982, Fasc. 5: "Al fine della concessione di sequestro conservativo a tutela di un credito, l'obiettivo precarietà della situazione patrimoniale del debitore rileva in quanto sopravvenuta, e, pertanto, va riscontrata in relazione a circostanze diverse da quelle esistenti e conosciute dal creditore al momento del sorgere dell'obbligazione, tenendo altresì conto che il mero fatto dell'inadempimento nel termine pattuito, potendosi ricollegare a molteplici ragioni, non è di per sé idoneo, in difetto di altri elementi, ad evidenziare uno stato di dissesto".

Cass. civ., sez. II, 10 febbraio 1979, n. 920, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1979, Fasc. 2: "Nelle obbligazioni contrattuali il presupposto per la concessione del sequestro conservativo è costituito dal sopravvenire di fatti nuovi che determinino la possibilità dei venir meno delle garanzie patrimoniali sulle quali il creditore aveva diritto di fare assegnamento allorché entrò in rapporti col debitore, perché è solo da tale sopravvenire che può ritenersi compromesso il soddisfacimento del credito, laddove le precarie condizioni economiche del debitore, preesistenti al contratto e implicitamente accettate dal creditore, non possono giustificare, di per sé sole, la concessione della misura cautelare".

<sup>33</sup> Cass. civ., 24 giugno 1965, n. 1324, in Massimario di giurisprudenza italiana, 1965, 384: "Il *periculum in mora* che estrinseca il fondato timore di un danno futuro per il diritto di credito, tutelabile col sequestro conservativo, può essere desunto in via alternativa e non necessariamente coesistente, sia da elementi obiettivi, come la consistenza qualitativa e quantitativa del patrimonio anche in rapporto proporzionale con l'ammontare del credito tutelabile, sia in relazione ad elementi subjetivi, come il timore determinato dal comportamento processuale o extraprocessuale del debitore e della conseguente possibilità di un depauperamento del suo patrimonio".

Si tratta tuttavia di una condizione che non è sufficiente a determinare l'assunzione della misura cautelare, ove non accompagnata da altre situazioni: quali rappresentate, per esempio, dalla non possibile delibazione della sentenza di condanna nel paese di residenza, ovvero in quello in cui ha la propria sede il debitore medesimo<sup>34</sup>.

I criteri di ordine soggettivo riguardano quei comportamenti da cui scaturisce un'intenzione di depauperamento del patrimonio da parte del debitore. Tra di essi si pongono la distrazione e l'occultamento dei beni di parte debitoria, ai quali resta altresì aggiunto anche il pericolo di fuga<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Trib. Chiavari, 13 agosto 1999, in *Diritto marittimo*, 2000, 946: "È configurabile il *periculum in mora* per la concessione del sequestro conservativo di una nave, ove la nave sia il solo bene del debitore in Italia e l'eseguitività all'estero del futuro titolo esecutivo non costituisca sufficiente garanzia".

Trib. Catania, 30 maggio 1985, in *Rivista di diritto internazionale privato e processuale*, 1986, 158: "Allorché oltre al *fumus boni iuris* risulti che la società straniera non abbia in Italia filiali e nessun altro bene, può essere convalidato il sequestro conservativo di un credito della società straniera stessa".

<sup>35</sup> Cass. civ., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2081, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 2002, 235: "La motivazione del provvedimento di convalida del sequestro conservativo può far riferimento a precisi, concreti fattori tanto oggettivi che soggettivi, poiché il requisito del *periculum in mora* può essere desunto sia da elementi oggettivi, concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito, sia da elementi soggettivi, rappresentati dal comportamento del debitore, il quale lasci fondatamente presumere che, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi, idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio".

Cass. civ., sez. Lavoro, 3 febbraio 1996, n. 927, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1996, 152: "L'emanazione di un provvedimento di sequestro conservativo presuppone la sussistenza sia del *periculum in mora*, e cioè del fondato timore di perdere le garanzie del credito vantato, sia del *fumus boni iuris*, e cioè di una situazione che consenta di ritenere probabile la fondatezza della pretesa in contestazione; la carenza di una soltanto delle suddette condizioni impedisce la concessione della misura cautelare e pertanto, qualora questa sia stata emessa, il successivo giudizio di convalida, sia esso reso unitamente al merito, ovvero anticipatamente o separatamente, deve necessariamente estendersi al riscontro della sussistenza di entrambe, dovendosi in tale sede esaminare, con riguardo al *fumus*, e quindi nell'ambito di un accertamento limitato alla probabilità dell'esistenza del diritto, e senza pregiudizio del successivo riesame, tutte le risultanze istruttorie ritualmente acquisite. (Principio affermato con riferimento alla disciplina del sequestro conservativo vigente prima delle modifiche introdotte con la legge di riforma del processo civile 26 novembre 1990, n. 353)".

Cass. civ., sez. II, 26 febbraio 1998, n. 2139, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1998, 445: "In tema di sequestro conservativo, il giudice di merito può, in sede di convalida, far riferimento, alternativamente, tanto a criteri oggettivi (rappresentati dalla capacità patrimoniale del debitore in relazione all'entità del credito) quanto soggettivi (quali il comportamento del debitore che lasci fondatamente temere atti di depauperamento del suo

Si tratta, inoltre, di criteri nei quali alberga una certa considerazione di ciò che si imputa a una personalità negativa, propria del debitore, sì come desumibile da eventi pregressi, come ad esempio, in quelle situazioni nelle quali un soggetto abbia consumato reati di truffa, oppure sofferto dichiarazione di fallimento.

In proposito parte della dottrina argomenta che, a determinare la concessione del provvedimento ex art. 671 c.p.c., possono anche essere delle condotte processuali, oppure negoziali di una parte, ove combinate con altri elementi di ordine oggettivo che si distinguano per il loro carattere non limpido<sup>36</sup>.

Tuttavia si esclude che la condotta debitoria, con cui si rifiuta di dar corso a un adempimento, possa rappresentare condizione utile alla concessione della misura cautelare; in quanto la parte che s'indica come debitore può essere nella sostanza fornita effettivamente del convincimento per cui, in realtà, tale essa non sia<sup>37</sup>.

Florido terreno di dispute è quello che assiste l'esperibilità del mezzo cautelare nel caso in cui si tratti di debito solidale. Il punto nodale

---

patrimonio), senza che, ai fini della validità del provvedimento di convalida, le due categorie di presupposti debbano simultaneamente concorrere”.

<sup>36</sup> Trib. Trani, 3 agosto 1995, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 2, 758: “Indipendentemente dalla circostanza che non sia offerta la prova della consistenza quantitativa e qualitativa del patrimonio e del compimento di atti dispositivi suscettibili di arrecare pregiudizio alla pretesa creditrice, la sussistenza del *periculum in mora* al fine della concessione di un sequestro conservativo può desumersi dalla personalità del debitore sequestrando quale risulta dai pregressi comportamenti negoziali e processuali”.

<sup>37</sup> Cass. civ., sez. I, 10 agosto 1988, n. 4906, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1988, Fasc. 8/9: “Ai fini dell'emissione, e della convalida, del sequestro conservativo, il requisito del *periculum in mora*, che non può essere escluso in base alla sola considerazione della consistenza patrimoniale (qualitativa o quantitativa) del debitore, non può essere affermato in base al mero rifiuto di adempiere, occorrendo che questo s'inserisca in un comportamento – processuale od extraprocessuale – dell'obbligato che renda verosimile l'eventualità di un depauperamento del suo patrimonio e fondato il timore del creditore di perdere le garanzie del credito. Il compito di stabilire nei casi concreti se il detto pericolo sussista o no – tenuto conto degli elementi oggettivi e soggettivi, congiuntamente o anche alternativamente apprezzati, e senza trascurare, inoltre, il rapporto di proporzionalità tra l'ammontare del credito e gli elementi valutativi appresi – è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se sorretta da motivazione congrua sul piano logico ed immune da errori di diritto, si sottrae al sindacato di legittimità”.

riguarda l'eventualità di un accertamento dell'insistenza del *periculum in mora* nei confronti di tutti i condebitori solidali, o di quello solo tra questi contro di cui si agisce. Secondo talune pronunzie giurisprudenziali il provvedimento va accordato<sup>38</sup>; secondo altre, invece, questo non ha luogo<sup>39</sup>.

---

<sup>38</sup> Trib. Pordenone, 18 novembre 1998, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, 2082: “Qualora vi siano altri coobbligati accanto al debitore nei cui confronti è richiesto il sequestro conservativo (anch'essi convenuti in giudizio, ma nei cui confronti non si è pronunciato il sequestro pure richiesto) il creditore istante non è tenuto a dimostrare la sussistenza del *periculum in mora* anche nei confronti degli altri coobbligati, poiché se il pericolo di non soddisfacimento del credito nei confronti di un debitore dovesse essere subordinato alla sussistenza di analogo pericolo riguardo agli altri condebitori, la solidarietà si risolverebbe in una difficoltà per il creditore inconciliabile con il vantaggio che essa mira a garantire”.

Trib. Trento, 25 settembre 1993, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, 2, 433: “In tema di obbligazioni solidali, la generica garanzia offerta al creditore dal patrimonio di ciascun condebitore non vale ad escludere la configurabilità del *periculum in mora* per la concessione del sequestro conservativo in danno del solo coobbligato al quale il creditore abbia richiesto l'adempimento”.

<sup>39</sup> Trib. Bari, 13 marzo 1996, in *Il Foro italiano*, 1997, I, 2702: “Nel caso di obbligazione solidale, non può essere autorizzato in corso di causa il sequestro conservativo nei confronti di un solo condebitore allorché sia stata provata soltanto per costui la sussistenza del *periculum in mora*”.

## 6. L'oggetto del sequestro conservativo

In origine il sequestro conservativo era concesso al creditore soltanto come misura cautelare diretta a rendere materialmente indisponibili i beni mobili del debitore, dato che gli immobili per loro natura non sono suscettibili di sottrazione materiale. Fu il progetto Solmi<sup>40</sup> ad ammettere per la prima volta la possibilità di sottoporre a sequestro conservativo anche i beni immobili, per ovviare agli inconvenienti pratici derivanti dalle vendite compiute surrettiziamente dai debitori in relazione ad ipotesi in cui era difficile la prova del *consilium fraudis* richiesta ai fini dell'azione revocatoria.

L'art. 671 c.p.c. ora prevede il sequestro conservativo “*di beni mobili o immobili del debitore o delle somme e cose a lui dovute*”. Precisa la stessa disposizione che sono sequestrabili i beni mobili e immobili suscettibili di pignoramento, in quanto facenti parte del patrimonio del debitore, ancorché si trovino presso terzi. Per stabilire, quindi, i limiti della sequestrabilità dei beni occorre fare riferimento agli artt. 514, 515, 516 e 545 c.p.c., che prevedono, rispettivamente, le cose mobili assolutamente impignorabili, le cose relativamente impignorabili, le cose pignorabili in particolari circostanze di tempo e i crediti impignorabili o solo parzialmente pignorabili; gli artt. 514 e 545 c.p.c. precisano anche che altre limitazioni alla pignorabilità di beni o crediti potranno essere disposte da speciali disposizioni di legge.

Inoltre non sono soggetti a sequestro conservativo i crediti a un fare infungibile, proprio per la loro insuscettibilità ad essere sottoposti a pignoramento<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Art. 577 del progetto preliminare e 587 del definitivo.

<sup>41</sup> v. Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1988, n. 1479 sull'obbligo di concludere un contratto preliminare.

Nell'ambito dell'impignorabilità assoluta deve distinguersi quella che forma oggetto di una disposizione di legge cogente (art. 514 c.p.c.) da quella che costituisce effetto di un provvedimento del giudice (art. 515 c.p.c.). L'art. 545 c.p.c., inoltre, si occupa dei crediti impignorabili.

Nonostante l'inequivocabile enunciato normativo, parte della dottrina ha sostenuto l'ammissibilità del sequestro conservativo anche dei beni impignorabili, essenzialmente in base alla considerazione che fra l'area della pignorabilità e quella della garanzia non vi sarebbe coincidenza, in quanto quest'ultima riguarderebbe senza eccezioni, ex art. 2740 c.c., tutti i beni del debitore e non solo quelli pignorabili; e poiché il sequestro è mezzo di conservazione della garanzia, il limite dell'impignorabilità opererebbe solo in sede di conversione del sequestro in pignoramento nelle ipotesi in cui ciò si verifica. Il sequestro, infatti, non sarebbe soltanto strumentale alla pronuncia di condanna del debitore e all'esecuzione forzata, ma svolgerebbe anche una funzione di stimolo all'adempimento spontaneo, per modo che la misura cautelare dovrebbe ritenersi validamente costituita su qualsiasi bene del debitore se finalizzata soltanto all'adempimento<sup>42</sup>.

L'opinione non è però condivisa dalla dottrina prevalente, che la riterrebbe, anzitutto, manifestamente contrastante con l'enunciato testuale, giacché l'art. 671 c.p.c., nel disporre che i beni del debitore sono sequestrabili "nei limiti in cui la legge ne permette il pignoramento", opera una totale identificazione tra oggetto del

---

<sup>42</sup> REMIGIO PERCHINUNNO, Il sequestro conservativo, in Trattato del diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, UTET, Torino 1985; nella stessa direzione l'opinione di LELIO BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Jovene, Napoli 1971. In quest'ottica si veda il provvedimento reso da Trib. Bologna, 8 gennaio 1999, in Rassegna Giuridica Farmaceutica. 2000, f. 56, 28: "Stante la intrasferibilità del diritto di esercizio di una farmacia separatamente dall'azienda a questo afferente, fissata dall'art. 12 della l. n. 475 del 1968, la conversione in pignoramento (ex art. 686 c.p.c.) del sequestro conservativo autorizzato su detto diritto d'esercizio (e non dell'azienda a questo afferente) comporta il limitato effetto di imprimere a detto diritto il vincolo dell'inefficacia della sua alienazione, come previsto dall'art. 2913 c.c."

pignoramento e oggetto del sequestro, il quale giammai può investire, quindi, beni per qualsiasi ragione impignorabili; ed è un arbitrio esegetico opinare che quella limitazione si riferisca solo ai crediti e non a tutti i beni. Inoltre, – argomenta tale dottrina – non avrebbe consistenza l’idea per cui il vincolo muterebbe di oggetto nel passaggio dal momento cautelare a quello esecutivo; e ancor meno plausibile sarebbe l’idea che attribuisce istituzionalmente una duplice funzione al sequestro, che sarebbe legittimamente utilizzabile allo stesso modo di una *astreinte*, come strumento di pressione psicologica all’adempimento, ciò che coerentemente dovrebbe condurre alla conseguenza di ritenere ammissibile il sequestro indistintamente per tutte le obbligazioni, comprese quelle aventi ad oggetto un *facere* infungibile.

Va, infine, osservato che la giurisprudenza al pari della dottrina prevalente è unanime nell’attribuire all’oggetto del sequestro lo stesso ambito dell’oggetto del pignoramento<sup>43</sup>.

L’individuazione dei beni da sottoporre a sequestro avviene al momento dell’attuazione, infatti, nel sequestro conservativo è il creditore a scegliere, entro il limite massimo del valore stabilito nel provvedimento che ha concesso il sequestro, se procedere su beni immobili, crediti, o beni mobili.

In giurisprudenza si è presentato il caso in cui entrambe le parti, sequestrante e sequestrato, abbiano concordemente deciso di spostare il sequestro dal bene appreso ad altro bene; si è seguita l’indicazione congiunta delle parti, provvedendo a modificare il precedente provvedimento di sequestro; si è trattato tuttavia di una fattispecie del

---

<sup>43</sup> Per tutti, in dottrina, si veda PAOLO POTOTSCHNIG, Il sequestro conservativo, in Il nuovo processo cautelare, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993; FEDERICO ROSELLI, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, in Trattato di diritto privato, Volume IX, tomo 3, Giappichelli, Torino 2005; e in giurisprudenza, Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1988, n. 1479, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza 1989, I, 194, in cui il sequestro viene definito “pignoramento anticipato”.

tutto peculiare, il sequestro conservativo di una nave, che prevede l'indicazione nel provvedimento di autorizzazione del bene da sequestrare<sup>44</sup>. Nell'ipotesi comune del sequestro conservativo, per spostare il sequestro non è necessario che il giudice modifichi il provvedimento di sequestro, insistendo la richiesta su un'attività attuativa che esula e segue il provvedimento autorizzativo; ma la sostituzione dei beni del sequestro è ipotesi normativamente prevista a richiesta del sequestrato soltanto nelle forme e con i limiti di cui all'art. 684 c.p.c.

---

<sup>44</sup> Trib. Genova, 18 aprile 1995, in *Il diritto marittimo*, 1995, 1106; Trib. Genova, 9 gennaio 1995, in *Il diritto marittimo*, 1997, 1057 e ss. (con nota di CINZIA LUPINETTI, Trasferimento del sequestro conservativo da una nave del debitore su altra dello stesso a seguito di accordo tra le parti).

### Capitolo III

#### Attuazione, efficacia e revoca del sequestro conservativo

##### 1. L'esecuzione del sequestro conservativo

L'art. 678 c.p.c. detta regole in materia di esecuzione del sequestro conservativo sui mobili e recita:

*“Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.*

*Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.*

*Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione”.*

L'esecuzione del sequestro conservativo è caratterizzata dalla condizione anticipatrice del processo esecutivo, pertanto, la relativa attuazione è data mediante ricorso alle modalità previste per il pignoramento sia presso il debitore sia presso il terzo, per cui anche nella fattispecie del sequestro conservativo opera la previsione ex art. 496 c.p.c., che recita:

*“Su istanza del debitore o anche di ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”.*

Ciò, come sottolineato in sede dottrinale da Comoglio, Vaccarella, Giorgetti, Finocchiaro e Scala, per l'eventualità in cui l'attingimento di beni, involga valori maggiori rispetto al credito che viene a costituire l'oggetto della tutela stessa.

A tal proposito, con la soppressione del giudizio di convalida, nella cui sede si offriva occasione alla parte per sottoporre a reclamo la misura cautelare, si è affacciata la questione relativa all'identificazione del centro di competenza, quale ascritto in capo al giudice, per l'adozione della misura della riduzione.

Parte della dottrina sul punto ha sostenuto il ricorso all'applicazione della previsione di cui all'art. 669 *duodecies* c.p.c., concludendo in favore della competenza come ascritta in capo al giudice della cautela.

Altra parte della dottrina ha, invece, preferito una diversa soluzione attribuendo la competenza dell'adozione del provvedimento al giudice dell'esecuzione oppure a quello del merito<sup>45</sup>.

---

<sup>45</sup> Trib., sez. III, Milano, 27 giugno 2005, in *Omnia Iuris*: "In tema di sequestri, a fronte di un provvedimento che autorizza il sequestro conservativo sino ad un ammontare massimo, verificato che il sequestro ha avuto attuazione su crediti che complessivamente superano questo limite, senza necessità di ulteriore accertamento, il giudice dell'esecuzione non può che prendere atto dell'avvenuta esecuzione del sequestro nel limite massimo per il quale è stato concesso, provvedendo, eventualmente anche d'ufficio, alla liberazione di quanto sottoposto a vincolo in eccedenza rispetto al provvedimento cautelare".

Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1997, n. 7218, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1997, 1335: "Gli artt. 2901 c.c. e 671 c.p.c. non prescrivono che il provvedimento di sequestro conservativo debba contenere, tra l'altro, l'indicazione dell'ammontare del credito per il quale la misura cautelare viene autorizzata (anche se un eccesso nella attuazione del sequestro medesimo da parte del creditore procedente legittima la richiesta del debitore di un provvedimento di riduzione, in applicazione del disposto di cui all'art. 496 c.p.c.), ma, ove il provvedimento cautelare contenga tale indicazione, l'attuazione del sequestro non potrà avvenire se non entro il limite indicatovi".

Cass. civ., sez. II, 25 marzo 1988, n. 2589, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1988, Fasc. 3: "Operatasi l'automatica conversione dal sequestro conservativo in pignoramento, per effetto della pubblicazione della sentenza esecutiva di condanna (art. 686 c.p.c.), mentre è preclusa al creditore la possibilità di procedere alla espropriazione dei beni sequestrati oltre i limiti dei crediti accertati e riconosciuti dalla stessa sentenza, è però consentito al debitore ottenere dal giudice dell'esecuzione la riduzione del pignoramento, così da adeguare il valore dei beni sottoposti all'esecuzione all'importo effettivo dei crediti (art. 496 c.p.c.). Pertanto, non è sorretta da apprezzabile interesse la censura con la

Per quanto riguarda gli effetti derivanti dal sequestro conservativo bisogna tener presente l'art. 2906 c.c., la norma prevede che gli atti di alienazione compiuti sulla cosa oggetto del sequestro non spiegano effetti in pregiudizio del creditore sequestrante, conformemente alle regole previste per la materia relativa al pignoramento.

La dottrina in via estensiva ha ritenuto che il vincolo imposto dalla norma in materia di atti di trasferimento possa intendersi riferito anche agli atti costitutivi di diritti reali, o di garanzia, così anche alle transazioni e agli atti costitutivi dei diritti personali di godimento.

Il dato spinoso nasce dal confronto tra la portata della disposizione dell'art. 2906 c.c., che si riferisce al solo creditore pignorante, e quella dell'art. 2913 c.c., che, invece, si riferisce al creditore pignorante e ai creditori che siano intervenuti nell'esecuzione.

I giuristi hanno considerato la necessità di accertare se la misura cautelare del sequestro conservativo produca quale conseguenza la formazione di un vincolo cosiddetto a porta chiusa, oppure, in analogia al pignoramento, un vincolo cosiddetto a porta aperta.

Accedere all'una piuttosto che all'altra soluzione produce conseguenze sul piano del beneficio degli effetti che derivano dall'assunzione della misura cautelare del sequestro conservativo. In particolare, là dove si ritenga il vincolo prodotto dalla misura cautelare, come caratterizzato dalla condizione di essere a porta chiusa, di esso

---

quale il debitore lamenti in cassazione che il giudice del merito abbia convalidato il sequestro così come era stato concesso, senza tener conto delle decurtazioni apportate al creditore nel corso del giudizio”.

Cass. civ., sez. I, 1 marzo 1986, n. 1305, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1986, Fasc. 3: “La valutazione delle condizioni che autorizzano la riduzione del pignoramento o del sequestro conservativo è affidata al discrezionale apprezzamento del giudice del merito, anche relativamente alla eventuale concentrazione della misura cautelare sui beni di uno soltanto di più condebitori in solido. E, in tal caso, il proprietario dei beni rimasti sequestrati non è abilitato a dolersi della adozione del provvedimento che, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l'intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo”.

beneficerà il solo creditore sequestrante nel periodo di riferimento, come espresso dalla pendenza della misura cautelare sino alla conversione di essa in pignoramento. Gli esiti saranno segnati da conseguenze del tutto opposte nel caso in cui si propenda per la tesi contraria.

La dottrina appare divisa, una parte di essa propende per la tesi della natura di vincolo a porta aperta, sulla base del rilievo per cui i creditori intervenienti nell'espropriazione sono considerati alla stregua del creditore sequestrante; un'altra parte, al contrario, propende per la tesi della natura di vincolo a porta chiusa, sorretta dal dato per cui la struttura del sequestro conservativo non resta preordinata all'ingresso di altri creditori.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo di beni mobili si applicano le disposizioni recate dagli artt. 513<sup>46</sup> c.p.c. e ss.

Si è escluso che si possa sottoporre a sequestro conservativo un bene immobile oggetto di preliminare di vendita, configurandosi al contrario solamente un credito a una prestazione infungibile.

Riguardo al certificato di deposito si è ritenuto che il sequestro conservativo e il pignoramento dovessero osservare le modalità del pignoramento presso terzi<sup>47</sup>.

---

<sup>46</sup> Recita la norma: *“L'ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, può ricercare le cose da pignorare nella casa del debitore e negli altri luoghi a lui appartenenti. Può anche ricercarle sulla persona del debitore, osservando le opportune cautele per rispettarne il decoro.*

*Quando è necessario aprire porte, ripostigli o recipienti, vincere la resistenza opposta dal debitore o da terzi, oppure allontanare persone che disturbano l'esecuzione del pignoramento, l'ufficiale giudiziario provvede secondo le circostanze, richiedendo, quando occorre, l'assistenza della forza pubblica.*

*Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, su ricorso del creditore, può autorizzare con decreto l'ufficiale giudiziario a pignorare cose determinate che non si trovano in luoghi appartenenti al debitore, ma delle quali egli può direttamente disporre.*

*In ogni caso l'ufficiale giudiziario può sottoporre a pignoramento, secondo le norme della presente sezione, le cose del debitore che il terzo possessore consente di esibirgli”.*

<sup>47</sup> Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 1988, n. 1479, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1988, Fasc. 2; Rivista giuridica dell'edilizia, 1988, I, 737: *“Il bene immobile, oggetto di preliminare di vendita, non può essere assoggettato a sequestro conservativo in danno del promittente acquirente configurandosi al suo riguardo soltanto il credito alla*

Per quanto riguarda le cose mobili non suscettibili di essere sottoposte a sequestro conservativo, la giurisprudenza<sup>48</sup> ha accolto con favore l'ipotesi dell'estensione alla materia del sequestro conservativo dei limiti introdotti dall'art. 514 c.p.c., che stabilisce che, oltre alle cose dichiarate impignorabili da leggi speciali, sono impignorabili: le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto; l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe e i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente a un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore e alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti, di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato; i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente; gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione dell'arte o del mestiere del debitore; le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio; le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in generale gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione.

---

prestazione di un *facere* infungibile, - il consenso del promittente venditore per la conclusione del contratto definitivo - insuscettibile di esecuzione forzata, potendosi soltanto chiedere, in sua mancanza, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c.

App. Milano, 13 marzo 2001, in Banca, Borsa, titoli di credito, Giuffrè, Milano 2002, 1, 57: "Il certificato di deposito è titolo sorretto da regime di circolazione diverso da quello dei titoli cambiari quando non addirittura privo di fisico supporto a mani del titolare, per cui il sequestro conservativo ed il pignoramento del certificato devono essere eseguiti nelle forme del pignoramento presso terzi e segnatamente presso l'emittente o presso la relativa emanazione che abbia in deposito il titolo".

<sup>48</sup> Trib. Pisa, 20 aprile 1994, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1994, I, 3305: "Risultano violate le regole del contraddittorio in merito alla domanda subordinata al sequestro dei singoli beni dell'azienda proposta dal ricorrente nella fase cautelare e non accettata dalla parte resistente, atteso che la stessa non ha potuto prospettare eventuali condizioni di impignorabilità dei beni ex art. 514 c.p.c.".

Per quanto riguarda il sequestro conservativo di beni indivisi, la dottrina ritiene debba farsi ricorso all'applicazione dell'art. 599 c.p.c., che considera pignorabili i beni indivisi, anche quando non tutti i comproprietari sono obbligati verso il creditore. Inoltre stabilisce che del pignoramento è notificato avviso, a cura del creditore pignorante, anche agli altri comproprietari, ai quali è fatto divieto di lasciare separare dal debitore la sua parte delle cose comuni senza ordine di giudice. Secondo l'orientamento dottrinale, l'avviso reso ai comproprietari non obbligati assume veste costitutiva della stessa misura cautelare<sup>49</sup>.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo delle azioni, la dottrina rileva di far ricorso alla forma del pignoramento mobiliare presso il debitore oppure presso terzi, a seconda che le azioni siano detenute dal debitore o da terzi. Sul tema, inoltre, si sottolinea il bisogno di eseguire la relativa annotazione sul libro dei soci, allo scopo di soddisfare necessità volte a consentire che i vincoli eventualmente apposti sulle azioni siano anche opponibili ai terzi<sup>50</sup>.

---

<sup>49</sup> Corte conti, sez. II, 19 luglio 1982, n. 108, in *Rivista della Corte dei conti*, 1982, 968: "Il sequestro di un deposito bancario o di conto corrente cointestato a più soggetti deve essere effettuato seguendo le disposizioni dettate per il pignoramento dei beni indivisi anche se il sequestro venga disposto per la sola quota spettante al soggetto nei cui confronti opera la misura cautelare; deve, pertanto, essere citato nel giudizio di convalida anche il comproprietario, dovendosi dare a questi la possibilità di tutelare in tale sede i propri diritti anche in opposizione al sequestratario".

<sup>50</sup> Trib. Catania, 24 luglio 1985, in *Il Foro italiano*, 1986, I, 1143; in *Società*, 1986, 161: "Deve essere eseguito secondo le forme del pignoramento di crediti presso terzi, il sequestro conservativo di azioni non emesse".

Trib. Napoli, 18 aprile 1994, in *Società & diritto*, 1994, 655; in *Banca, Borsa, titoli di credito*, Giuffrè, Milano 1994, II, 649: "Le azioni di una banca popolare possono essere oggetto di sequestro conservativo quando tale misura sia strumentale ad un'eventuale successiva procedura espropriativa degli stessi titoli, limitatamente ai diritti patrimoniali in essi incorporati, quali il diritto ai dividendi, il diritto d'opzione ed alla liquidazione della quota. La svalutazione dell'*intuitus personae*, conseguente all'introduzione della duplice categoria di azioni nell'ambito delle banche popolari, ossia quelle che incorporano tutti i diritti amministrativi e patrimoniali e quelle portatrici dei soli diritti patrimoniali, determina l'ammissibilità del sequestro conservativo di azioni di banca popolare, limitatamente ai soli diritti patrimoniali incorporati in tali titoli".

Trib. Napoli, 21 marzo 1994, in *Mondo bancario*, 1994, Fasc. 4, 58: "L'art. 2531 c.c. non consente al creditore particolare del socio, finché dura la società, di agire esecutivamente sulla quota e sulle azioni del socio debitore; ne consegue che, non essendo possibile procedere

Per quanto riguarda il sequestro conservativo delle quote di partecipazione in società a responsabilità limitata, l'orientamento favorevole al ricorso alle modalità del pignoramento presso terzi è stato superato dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 6/2003 e dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2, con le quali il legislatore ha espresso la preferenza per una forma di pignoramento documentale, assimilando, così, le quote di partecipazione in s.r.l. a beni mobili iscritti nei pubblici registri. In ambito dottrinale, però, non è mancata la tesi che ha sposato una diversa soluzione, ritenendo ancora applicabile la forma del pignoramento presso terzi.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo dei titoli di credito, le modalità cui è dato rendere seguito sono quelle del pignoramento diretto oppure eseguito presso terzi. Tuttavia, rendendo ossequio alla prescrizione imposta ex art. 1997 c.c., ai fini di soddisfare la necessità che il vincolo sia anche opponibile ai terzi, deve procedersi all'annotazione dello stesso sul titolo in questione<sup>51</sup>.

---

al sequestro conservativo, quando esso sia strumentale all'esecuzione individuale, tale misura cautelare, avente ad oggetto le azioni di una banca popolare, società cooperativa a responsabilità limitata, deve essere dichiarata inammissibile”.

Trib. Firenze, 12 agosto 1985, in *Il Foro italiano*, 1986, I, 544: “Allorché il ricorrente non provi sufficientemente il *fumus boni iuris* e il *periculum in mora*, la richiesta di sequestro conservativo di azioni deve essere respinta”.

Trib. Firenze, 3 agosto 1985, in *Il Foro italiano*, 1986, I, 545: “In, assenza di motivi di eccezionale urgenza, il giudice invece di pronunciare *inaudita altera parte*, può disporre la comparizione delle parti allorché la richiesta di sequestro conservativo di azioni anteriore alla causa si presenti complessa e necessiti di particolari valutazioni”.

<sup>51</sup> Cass. civ., sez. I, 12 gennaio 1995, n. 336, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1995, 63; in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1995, I, 1220: “Il libretto di risparmio nominativo pagabile al portatore, al pari di quello al portatore, è un titolo di credito, in virtù della sua idoneità alla circolazione, per cui il mero possesso del titolo conferisce al portatore la legittimazione a riscuotere ed individua nello stesso il soggetto nei confronti del quale la banca può pagare, con effetto liberatorio, la somma disponibile sul libretto. Ne deriva che, qualora il credito del depositante verso la banca sia oggetto di sequestro conservativo, nelle forme del pignoramento presso terzi, il vincolo - che, per essere efficace, va attuato sul titolo di credito, a norma dell'art. 1997 c.c. - riguarda detto credito nella consistenza all'atto della notificazione del provvedimento di sequestro, non già nella misura sussistente all'instaurazione del contratto di deposito”.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo del libretto di risparmio, è ritenuto necessario distinguere la natura al portatore oppure nominativa del libretto stesso. Così, trattandosi di libretto al portatore, l'esecuzione del sequestro è effettuata sul titolo; trattandosi di libretto nominativo, il sequestro conservativo segue per la sua effettuazione le modalità previste per il pignoramento presso terzi.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo dei crediti opera l'art. 545 c.p.c., per cui *“non possono essere pignorati i crediti alimentari, tranne che per cause di alimenti, e sempre con l'autorizzazione del presidente del tribunale o di un giudice da lui delegato e per la parte dal medesimo determinata mediante decreto. Non possono essere pignorati crediti aventi per oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell'elenco dei poveri, oppure sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza. Le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato. Tali somme possono essere pignorate nella misura di un quinto per i tributi dovuti allo Stato, alle province ed ai comuni, ed in eguale misura per ogni altro credito. Il pignoramento per il simultaneo concorso delle cause indicate precedentemente non può estendersi oltre alla metà dell'ammontare delle somme predette. Restano in ogni caso ferme le altre limitazioni contenute in speciali disposizioni di legge”*.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo dei beni mobili registrati, quali navi, aeromobili, autoveicoli e motoveicoli, opera l'art. 2693 c.c., in virtù del quale il provvedimento che dispone il sequestro conservativo deve dapprima essere sottoposto a notifica e in seguito

assoggettato a trascrizione presso pubblici registri. Per il sequestro conservativo sugli autoveicoli è sorta questione circa la modalità di esecuzione del provvedimento. Si tratta di stabilire se la cautela si perfezioni con la sola notificazione del provvedimento autorizzativo oppure si richieda la sua trascrizione nel pubblico registro automobilistico. Alla trascrizione si deve attribuire efficacia costitutiva onde la fattispecie si perfeziona con il compimento di entrambe le formalità (notificazione e trascrizione); conseguentemente, da quest'ultima decorre il termine di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. per proporre il giudizio di merito. Il legislatore, avendo previsto per determinati beni mobili un sistema di pubblicità analogo a quello che esiste per gli immobili, ha inteso riservare ad essi, ai fini dell'esecuzione, un trattamento identico a quello stabilito per gli immobili; il vincolo esecutivo e la sua realizzazione contro i terzi acquirenti sono fondati in entrambi i casi sullo stesso meccanismo pubblicitario. Tuttavia non deve escludersi in alcuni casi la necessità delle forme del pignoramento mobiliare diretto, qualora ad esempio si debba sostituire un terzo al debitore nella qualità di custode. Il sequestro degli autoveicoli può essere altresì eseguito con la procedura di cui all'art. 7 del r.d.l. 15 marzo 1927, n. 436, ma la Cassazione è ferma nel ritenere la natura esecutiva e non cautelare del procedimento, cui pertanto non si applicano le disposizioni sul sequestro neanche in via interpretativa.

L'art. 679 c.p.c. detta regole in materia di esecuzione del sequestro conservativo sugli immobili e recita:

*“Il sequestro conservativo sugli immobili si esegue con la trascrizione del provvedimento presso l'ufficio del conservatore dei registri immobiliari del luogo in cui i beni sono situati.*

*Per la custodia dell'immobile si applica la disposizione dell'articolo 559”.*

Quindi, con l'adempimento della trascrizione del provvedimento di sequestro conservativo, trova ultimazione la procedura sottesa alla fase di attuazione del provvedimento medesimo<sup>52</sup>.

Dalla data di trascrizione si producono gli effetti previsti dall'art. 2906 c.c. senza che si debba provvedere alla notificazione dell'atto di sequestro, come si richiede invece nel pignoramento immobiliare (art. 555 c.p.c.)<sup>53</sup>.

In tal modo l'indisponibilità dei beni immobili sequestrati si verifica prima che sorgano gli obblighi che incombono sul debitore quale

---

<sup>52</sup> Cass. civ., sez. III, 23 aprile 1980, n. 2671, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1980, Fasc. 4; in *Rivista del notariato*, 1980, II, 1597: "La convalida del sequestro conservativo immobiliare autorizzato in corso di causa presuppone il semplice controllo formale della tempestiva trascrizione del provvedimento cautelare nella conservatoria dei registri immobiliari del luogo dei beni sequestrati, nonché la comunicazione della relativa notizia al sequestrato, avvenendo l'esecuzione del sequestro a cura e sotto la responsabilità esclusiva del creditore sequestrante, salvo, per quanto concerne la trascrizione, l'obbligo del conservatore di verificare, nei limiti di cui all'art. 2674 c.c., l'osservanza degli specifici adempimenti richiesti dalla legge. Pertanto, ancorché avvenuta con sentenza passata in giudicato, detta convalida, non riguardando le specifiche modalità formali della trascrizione del provvedimento cautelare, non può essere utilmente addotta come elemento a sostegno della tesi della validità della trascrizione del sequestro (in relazione all'art. 2665 c.c.) nella controversia successivamente insorta tra creditori sequestranti e terzi aventi causa dal debitore sequestrato.

La norma dell'art. 2665 del c.c., vigente - secondo cui la omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni richieste nelle note menzionate dagli artt. 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone, sul bene o sul rapporto giuridico cui si riferisce l'atto, la sentenza o la domanda - non fa più riferimento ad un'incertezza di carattere assoluto, come l'art. 1940 del codice civile del 1865. Ne consegue che, alla stregua della norma vigente, l'incertezza non sussiste soltanto quando i terzi, malgrado le omissioni e le inesattezze, siano posti in grado d'identificare le persone, i beni e la natura degli atti trascritti in base all'esame dei soli dati risultanti dai pubblici registri, non essendo essi onerati anche del compimento di ulteriori indagini, ovvero di far ricorso a fonti di conoscenza diverse dalla nota di trascrizione, anche se questa offra un filo conduttore utile per lo svolgimento di esse. (Nella specie, è stata ritenuta l'invalidità della trascrizione del sequestro conservativo immobiliare, autorizzato in corso di causa, eseguita contro gli eredi della convenuta genericamente indicati). Le omissioni e le inesattezze delle note - come si evince anche dall'art. 2665 c.c. - non rientrano tra le cause, testualmente previste dall'art. 2674 c.c., che impediscono la trascrizione, la quale va, pertanto, eseguita dal conservatore dei registri immobiliari nonostante tali incompletezze, restando, in tal caso, a carico del richiedente il rischio e la responsabilità dell'eventuale inefficacia della trascrizione così eseguita".

<sup>53</sup> Cass., 17 giugno 1994, n. 5870, precisa che se la trascrizione del sequestro viene cancellata, il creditore sequestrante nell'esecuzione che segue il sequestro non potrà giovare della trascrizione nei confronti del terzo acquirente che abbia trascritto il suo acquisto anche dopo la trascrizione del sequestro.

Cass., 23 aprile 1980, n. 2671, precisa ancora che la nullità della trascrizione del sequestro potrebbe essere opposta al creditore sequestrante dal terzo acquirente anche se il sequestro successivamente sia stato confermato e convertito in pignoramento.

sequestratario. La custodia dell'immobile su cui cade il sequestro è, infatti, disciplinata dal capoverso dell'art. 679 c.p.c., che richiama l'art. 559 c.p.c. La custodia è del tutto indipendente dalla trascrizione del provvedimento, in quanto, affinché insorgano gli obblighi di custodia, è necessario che il provvedimento medesimo sia portato a conoscenza del debitore, il quale da tale data assumerà gli obblighi del nuovo status<sup>54</sup>.

Ove invece il creditore chieda la nomina a custode di persona diversa dal debitore, il giudice potrà anche emettere un'ordinanza che sarà eseguita mediante immissione in possesso del terzo quale custode; e da tale momento sorgeranno per quest'ultimo i relativi obblighi<sup>55</sup>.

Si tratta di un provvedimento discrezionale del giudice, suscettibile di revoca o modifica fino alla sua esecuzione e, pertanto, non impugnabile ex art. 66 c.p.c. Va esclusa, altresì, l'impugnabilità con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione, perché il provvedimento è privo di carattere decisorio e di efficacia definitiva; il che esclude altresì l'ammissibilità del regolamento di competenza<sup>56</sup>.

Una volta ottenuto il provvedimento, ai fini della sua trascrizione, è necessaria l'indicazione degli immobili che s'intendono sottoporre a sequestro con gli estremi richiesti dall'art. 555 c.p.c. Ai sensi dell'art. 2665 c.c., però, *“l'omissione o l'inesattezza di alcuna delle indicazioni richieste nelle note menzionate negli articoli 2659 e 2660 non nuoce alla validità della trascrizione, eccetto che induca incertezza sulle persone,*

---

<sup>54</sup> SALVATORE SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969. Per CORRADO FERRI, Sequestro, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XVIII, UTET, Torino 1998, anche nel sequestro conservativo come nel pignoramento perché il sequestrato assuma lo *status* di custode sarà necessaria la notifica del provvedimento nonché dell'atto di trascrizione; così anche ENZO VULLO, L'attuazione dei provvedimenti cautelari, Giappichelli, Torino 2001. Diversamente, si veda invece Cass., 19 febbraio 1965, n. 280, in Il Foro italiano, 1965, I, 1407.

<sup>55</sup> CORRADO FERRI, Sequestro, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XVIII, UTET, Torino 1998, sostiene che prima dell'immissione in possesso del terzo, a quest'ultimo dovrà essere notificato dal creditore sequestrante il provvedimento di nomina.

<sup>56</sup> Cass., 29 agosto 1973, n. 2394, con riferimento ad ordinanza di sostituzione del custode di beni pignorati.

*sul bene o sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto, o, rispettivamente, la sentenza o la domanda”.*

La Corte di Cassazione ha ritenuto che nella nota di trascrizione del sequestro debba essere indicato il limite massimo entro cui eseguire e che l'atto di disposizione successivo alla trascrizione del sequestro sarebbe inopponibile al creditore sequestrante solo nei limiti di valore indicati nella nota di trascrizione. Ma si è a ragione notato come questa lettura della norma non poggi su alcun elemento esegetico (a differenza, ad esempio, del disposto di cui all'art. 2839 n. 4 e 2841 c.c. per l'ipoteca), e che il creditore sequestrante avrà diritto a soddisfarsi sul ricavato del bene nei limiti e per l'entità in cui la sentenza riconoscerà il diritto del creditore del tutto a prescindere dalla somma eventualmente stabilita nel provvedimento di sequestro. Peraltro, a tale riguardo, si ritiene per parte della stessa giurisprudenza in considerazione, come l'eventualità della mancanza della suddetta indicazione possa costituire fondamento dell'eventuale rifiuto del conservatore dei registri immobiliari di procedere alla relativa trascrizione<sup>57</sup>.

---

<sup>57</sup> Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1997, n. 7218, in Massimario di giurisprudenza italiana, 1997: “Il vincolo di indisponibilità del bene derivante dall'esecuzione, su di esso, di un sequestro conservativo opera con diverse scansioni temporali nei confronti dei possibili interessati, nel senso che, al momento della attuazione del provvedimento cautelare, la operatività del vincolo è circoscritta in favore del solo creditore procedente, mentre, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, essa andrà ad estendersi anche agli altri creditori, intervenuti ed intervenienti, con la conseguenza che la disciplina degli effetti di una eventuale alienazione a terzi del bene *de quo* è, in relazione alle due ipotesi ora ricordate, da ritenersi, almeno in astratto, non omogenea, potendosi porre la questione della tutela dell'affidamento con riferimento alla posizione dell'acquirente del bene oggetto di sequestro (eventualmente autorizzato entro determinati limiti di somma), ma non anche di colui che tale acquisto abbia compiuto dopo la conversione in pignoramento della misura cautelare, poiché da quel momento il processo esecutivo proseguirà all'esclusivo scopo di soddisfare tutti i creditori, intervenuti o intervenienti”.

Cass. civ., sez. III, 5 agosto 1997, n. 7218, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1997, 1335: “L'art. 2674 c.c. (nel testo risultante dalla modifica di cui all'art. 5 della l. n. 52 del 1985), pur disponendo che il conservatore dei registri immobiliari non possa ricevere note di trascrizione prive delle indicazioni prescritte dagli artt. 2659, 2660, 2839 nn. 1, 3, 4, 7 c.c., non può essere interpretato nel senso della indiretta estensione, alla nota di trascrizione, della necessità di indicare l'importo della somma per la quale essa è presa (prevista dall'art. 2839 n. 4 c.c. per l'iscrizione dell'ipoteca), avendo tale norma il (diverso)

La norma ha previsto il ricorso alla trascrizione del provvedimento, che rimane esclusa nel caso del sequestro preventivo, come sottolinea la stessa Corte di legittimità<sup>58</sup>.

L'art. 675 c.p.c. impone l'esecuzione del provvedimento che autorizza il sequestro, a pena di inefficacia della stessa, nel termine di trenta giorni, la cui decorrenza ha luogo con la pronuncia oppure il deposito in cancelleria del provvedimento medesimo. Ciò è fatto dipendere dalla natura del provvedimento con cui la misura cautelare è disposta, ossia se trattasi rispettivamente di ordinanza oppure di decreto.

---

significato di imporre al conservatore la ricezione delle sole note (di iscrizione come di trascrizione) che presentino i requisiti per ciascuna di esse rispettivamente prescritti, con la precisazione che, se la mancanza di una previsione specifica, nel senso richiesto dall'art. 2839 n. 4, per la nota di pignoramento trova giustificazione nel fatto che l'indicazione dell'importo per cui si procede non sarebbe, in tal caso, in condizione di assolvere ad alcuna utile funzione (essendo il vincolo scaturente dal pignoramento sancito a tutela di tutti i creditori, intervenuti ed intervenienti), risulta di non agevole giustificazione la esclusione di tale disciplina per il sequestro conservativo che, come l'ipoteca, potrebbe necessitare della detta indicazione, una volta che i limiti di somma entro cui la cautela è stata accordata concorrano a delimitare l'ambito entro il quale il futuro, eventuale acquisto del terzo debba considerarsi inefficace".

Cass. civ., sez. III, 5 gennaio 1981, n. 29, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1981, Fasc. 1; in *Giurisprudenza italiana*, 1981, I, 1, 740; in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1981, I, 745; in *Giurisprudenza italiana*, 1981, I, 740: "Non è configurabile alcuna responsabilità del conservatore dei registri immobiliari, il quale abbia eseguito l'iscrizione di una ipoteca e la trascrizione di un pignoramento immobiliare sulla base di ispezioni ed informazioni, circa l'appartenenza al debitore dei beni ipotecati o pignorati assunte dal richiedente e rivelatesi poi errate con la conseguente inutilità delle spese, sostenute dal richiedente stesso, per iscrizione e trascrizione; infatti il conservatore, a norma dell'art. 2674 c.c., ha l'obbligo di accertare l'autenticità dei titoli, la loro natura e provenienza, la intellegibilità degli stessi, oltre ai requisiti stabiliti dagli artt. 2657, 2660 primo comma, 2821, 2835, 2837 c.c., mentre in ogni altro caso non può rifiutare di ricevere note e titoli, né di eseguire iscrizioni, trascrizioni o annotazioni richieste. Né il richiedente può addebitare al conservatore la responsabilità per il danno suddetto, che egli stesso avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza. È, al contrario, configurabile la responsabilità del conservatore, qualora le suddette iscrizione e trascrizione siano state richieste ed eseguite in base a certificazioni, rilasciate dal suo ufficio ai sensi dell'art 2673 c.c., e contenenti errori addebitabili a colpa dell'ufficio stesso, poiché in tal caso egli assume la responsabilità di quei documenti e perciò deve rispondere degli eventuali danni derivati a terzi dalle imprecise notizie fornite circa l'appartenenza e la condizione giuridica degli immobili".

<sup>58</sup> Cass. pen., sez. VI, 10 dicembre 1996, n. 3148, in *Archivio delle locazioni e del condominio*, 1997, 1024: "Il provvedimento di sequestro preventivo di un immobile non può essere trascritto nei registri immobiliari; tale formalità, infatti, esula dalle previsioni normative che disciplinano l'istituto, mentre è prevista in tema di sequestro conservativo attese le sue peculiari finalità di conservazione del patrimonio dell'imputato a garanzia dei crediti indicati nell'art. 316 c.p.p.".

La comunicazione al debitore, ai fini dell'esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo, non è richiesta dunque dalla norma. Tuttavia, in materia di sequestro conservativo operato su beni immobili, essa viene a proporsi con la prescritta trascrizione del relativo provvedimento. Analogo adempimento resta escluso nel caso del sequestro giudiziario.

Il giudice del merito, relativamente alla natura della trascrizione del provvedimento con cui è autorizzato il sequestro, ritenne che fosse ricondotta a quella dichiarativa, così che la sua omissione non era da ritenere inficiante per la validità del provvedimento medesimo<sup>59</sup>.

Per quanto riguarda la dichiarazione del terzo, i sensi dell'art. 547 c.p.c., *“con dichiarazione all'udienza o, nei casi previsti, a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente, il terzo, personalmente o a mezzo di procuratore speciale o del difensore munito di procura speciale, deve specificare di quali cose o di quali somme è debitore o si trova in possesso e quando ne deve eseguire il pagamento o la consegna.*

*Deve altresì specificare i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.*

---

<sup>59</sup> Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 1992, n. 11345, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1992, Fasc. 10: “Il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 c.p.c., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a seconda che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, né necessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento”.

Trib. Bergamo, ordinanza, 15 aprile 2002, in Giurisprudenza italiana, 2003, 1, 2300: “Non può essere trascritto il provvedimento che dispone il sequestro giudiziario di beni immobili o mobili registrati. (Nel caso di specie è stata rigettata l'istanza di trascrizione nel pubblico registro automobilistico di un sequestro giudiziario avente ad oggetto sei autovetture)”.

Trib. Genova, 13 marzo 1993, in Diritto dei trasporti, 1994, 1039: “Ha natura dichiarativa la trascrizione nel registro aeronautico nazionale del provvedimento autorizzativo del sequestro; pertanto, l'omessa trascrizione del provvedimento autorizzativo del sequestro non inficia la validità del sequestro medesimo”.

*Il creditore pignorante deve chiamare nel processo il sequestrante nel termine perentorio fissato dal giudice”.*

Qualora il terzo compaia e offra dichiarazione esente da contestazioni, si giunge, ai sensi dell’art. 549, al risultato dell’accertamento del diritto di credito nei limiti della dichiarazione resa.

Qualora il terzo non compaia o si rifiuti di offrire dichiarazione, o se intorno a questa sorgano contestazioni, si applicano le disposizioni dell’art. 548 c.p.c.<sup>60</sup>.

Ai sensi, infine, della disposizione di cui all’art. 678 c.p.c., il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi<sup>61</sup>.

Una delle questioni più dibattute in tema d’esecuzione del sequestro conservativo è il sequestro in mani proprie. Si tratta di un sequestro di crediti del debitore e quindi di un sequestro presso terzi;

---

<sup>60</sup> Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 1980, n. 1306, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1980, Fasc. 2; in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1980, I, 1944; in *Il Foro italiano*, 1981, I, 493: “In ipotesi di sequestro conservativo su beni o crediti del debitore presso un terzo (nella specie, somme depositate presso una banca), qualora la dichiarazione resa dal terzo medesimo risulti di contenuto negativo (nella specie, per avere la banca affermato che il deposito era costituito in favore di soggetto diverso da quello a cui carico era stato ottenuto il provvedimento), il sequestrante ha l’onere di contestare immediatamente la dichiarazione stessa, e proporre, ove a ciò non provvedano il terzo medesimo od il debitore, l’istanza di accertamento prevista dall’art. 548 c.p.c., atteso che, in difetto, l’inoppugnabilità di quella dichiarazione negativa determina l’inesistenza dell’oggetto della misura cautelare, e, quindi, la nullità di questa, rilevabile da parte del giudice del procedimento di convalida”.

<sup>61</sup> Cass. civ., sez. III, 27 maggio 2003, n. 8391, in *Massimario di giurisprudenza italiana*, 2003; in *Archivio civile*, 2004, 548; in *Gius*, 2003, 2424; in *Rivista dell’esecuzione forzata*, 2004, 279: “In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all’art. 678 c.p.c. - secondo la quale il giudizio relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo resta sospeso sino all’esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l’immediato accertamento dei propri obblighi - è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l’eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l’esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, ricorre un’ipotesi di sospensione *ex lege* dell’azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione”.

senonché il debitore del debitore è il creditore istante per il sequestro, il quale chiede di poter eseguire presso di sé la misura cautelare, vincolando il proprio debito nei confronti del debitore sequestrato.

Si è soliti distinguere tre ipotesi, che vanno considerate separatamente:

1) nel caso di credito di restituzione, quando il debitore voglia sottoporre a sequestro conservativo presso se stesso le somme che sia condannato a pagare al proprio (preteso) creditore, con sentenza provvisoriamente esecutiva non ancora passata in giudicato;

2) nel caso in cui il creditore abbia a sua volta un debito nei confronti del suo debitore, in base a un rapporto obbligatorio che consenta la compensazione legale o giudiziale;

3) nel caso in cui il creditore abbia a sua volta un debito nei confronti del suo debitore in base a un rapporto obbligatorio che non consenta la compensazione legale o giudiziale.

Nella prima ipotesi la dottrina è generalmente orientata a negare l'ammissibilità del sequestro, avendo osservato che manca un credito da cautelare, il quale potrebbe sorgere solo in seguito all'attuazione della pronuncia (è che l'unico rimedio è dato quindi dalla sospensione da parte del giudice dell'esecuzione).

Nella seconda ipotesi si è sovente ritenuto di escludere l'ammissibilità della cautela, essendo il debitore-creditore già tutelato adeguatamente, in base alla disciplina della compensazione legale e giudiziale. Il giudice potrà dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente e sospendere la condanna per il credito liquido fino all'accertamento del concredito.

Nella terza ipotesi, potrebbe ritenersi ammissibile la concessione della cautela nei casi in cui non può aversi compensazione legale o giudiziale, perché la prestazione non presenta il necessario requisito

dell'omogeneità. Si può fare l'esempio di un debitore che abbia interesse ad ottenere il sequestro conservativo in mani proprie del prezzo da lui dovuto al venditore a garanzia del credito vantato da esso acquirente nei confronti di quest'ultimo avente ad oggetto la consegna di una *res* infungibile, o di alcune ipotesi di cui all'art. 1246 c.c.

La giurisprudenza meno recente, in conformità all'opinione di qualche autore<sup>62</sup>, ammetteva in questi casi il sequestro in mani proprie, ed era orientata nel senso di ritenere applicabile ai fini dell'esecuzione del provvedimento la procedura prevista per il sequestro presso terzi con gli opportuni adattamenti<sup>63</sup>.

In dottrina e in giurisprudenza ci si è anche espressi in senso contrario all'ammissibilità del sequestro presso se stessi, facendo presente che, nei casi in cui non sia invocabile la compensazione legale o giudiziale, è possibile far ricorso, con il medesimo risultato, al sequestro liberatorio (art. 687c.p.c). Si aggiunge che l'ammissibilità del sequestro in mani proprie deve escludersi in radice, in mancanza di una disciplina che regoli l'esecuzione della cautela, non potendosi far riferimento alle norme del pignoramento presso terzi, che non sono applicabili neppure in via analogica, attesa la diversità delle situazioni che vengono in rilievo. Basti considerare che non avrebbero alcun senso né l'intimazione al terzo di non disporre delle cose sequestrate, né la citazione del medesimo ai fini della dichiarazione prevista dall'art. 547 c.p.c.; le quali attività assumono rilievo determinante nella procedura esecutiva. A tali tesi si è tuttavia obiettato come nelle ipotesi in specie l'istituto del sequestro liberatorio non è applicabile, perché non esiste una controversia sul debito dell'istante verso il sequestrato, cioè per l'assenza del presupposto

---

<sup>62</sup> ANTONINO CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1953.

<sup>63</sup> Cass., 19 luglio 1954, n. 2581; Cass., 16 luglio 1943, n. 1870; Trib. Roma, 4 febbraio 1946, in *Il Foro italiano*, 1947, I, 703; Trib. Milano, 24 febbraio 1949, *ivi*, I, 885.

della concessione della misura. Quanto alle modalità di attuazione, un'indicazione è fornita dalla Corte di Cassazione<sup>64</sup>, che ritiene in astratto ammissibile il provvedimento, che propone una soluzione che definisce intermedia tra l'esecuzione diretta e l'esecuzione presso terzi e che rappresenta un'esecuzione presso terzi depurata di tutti i formalismi inutili al caso in specie. Dunque un'esecuzione in cui è espunta ogni disposizione riferita alla dichiarazione del terzo di cui all'art. 547 c.p.c., ivi compresa anche la notifica e la citazione (in questo caso un'autocitazione) a comparire in udienza a rendere una dichiarazione che è manifestamente superflua<sup>65</sup>.

Quanto all'individuazione dei presupposti per la concessione del sequestro presso se stessi, va rammentato che nel ricorso per la concessione del sequestro conservativo la domanda verte esclusivamente sulla richiesta di un sequestro; l'esistenza di un credito del proprio debitore presso se stessi potendo interessare in questa fase esclusivamente come requisito che concorre a integrare, o meglio a non integrare, il *periculum in mora*; nel senso che dimostra l'esistenza di una posizione creditoria attiva del soggetto debitore che semmai ne migliora la rappresentazione della situazione patrimoniale, e, specie nei casi in cui la misura sia richiesta da chi potrebbe evitare di pagare eccependo la compensazione o chiedendo al giudice dell'impugnazione di sospendere l'esecuzione della sentenza, può anche essere indice per valutare negativamente l'esistenza del *periculum* in capo al richiedente.

La decisione di utilizzare il provvedimento di sequestro conservativo con un'esecuzione presso se stessi è invece una scelta successiva ed ulteriore del creditore sequestrante che può scegliere su quali beni attuare la misura. Parte della dottrina non ritiene che al

---

<sup>64</sup> Cass., 19 dicembre 1975, n.4182; Cass., 19 luglio 1954, n. 2581.

<sup>65</sup> Cass., 8 febbraio 1992, n. 1407, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 1, 2176.

momento dell'attuazione la possibilità di operare una compensazione sulla somma sequestrata possa essere opposta al creditore sequestrante; ritenendo che una simile considerazione possa essere utilizzata per provocare la revoca o modifica della misura cautelare, ex art. 669*decies*, con un provvedimento che investe di nuovo l'analisi dell'esistenza dei presupposti e segnatamente del *periculum*.

## 2. La riduzione del sequestro conservativo

Per quanto riguarda la riduzione del sequestro conservativo si ritiene applicabile l'art. 496 c.p.c. in tema di riduzione del pignoramento, che dispone: *“Su istanza del debitore o anche d'ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti di cui all'articolo precedente, il giudice, sentiti il creditore pignorante e i creditori intervenuti, può disporre la riduzione del pignoramento”*; del resto, la disposizione è richiamata dall'art. 678 c.p.c. in virtù del rinvio che questo opera alle norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o per il pignoramento presso terzi (artt. 543 e ss.)<sup>66</sup>. In effetti, si potrebbe porre il problema dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 496 c.p.c., quando il sequestro conservativo viene attuato su beni immobili, se si considera che l'art. 679 c.p.c., che ne disciplina la fattispecie, si limita a richiamare espressamente l'art. 599 c.p.c. in tema di custodia dell'immobile. Tuttavia l'istituto si ritiene applicabile al caso in specie in via analogica<sup>67</sup>.

Ai fini della riduzione, il credito cui commisurare il valore dei beni sequestrati sarà quello indicato nel provvedimento di sequestro come limite massimo<sup>68</sup>; laddove invece questa previsione non sia

---

<sup>66</sup> Cass., 9 febbraio 1994, n. 1336, riconosce validità all'istituto della riduzione del sequestro conservativo, “non previsto espressamente nel nostro ordinamento, ma invalso nella pratica in analogia alla riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c.”.

Cass., 5 agosto 1997, n. 7218, in Rivista di Diritto Processuale, 1999, 603 e ss.; si veda anche la nota contraria GIOVANNI DALEFFE, Contenuto della nota di trascrizione del sequestro conservativo ed inopponibilità al creditore sequestrante degli atti di disposizione compiuti in pendenza del giudizio di merito, in Rivista di Diritto Processuale, CEDAM, Padova 1999, che assume, invece, che un provvedimento di riduzione del sequestro dovrebbe rendersi ai sensi dell'art. 669 *duodecies* c.p.c. trattandosi di un problema di legittima attuazione del sequestro, negando l'esperibilità del procedimento di riduzione ex art. 496 c.p.c., perché “l'esecuzione del sequestro oltre il limite sino al quale era stato espressamente autorizzato pone un problema che non può essere considerato di mera opportunità, con la conseguenza che dovrebbe nuovamente escludersi l'esperibilità del procedimento di riduzione ex art. 496 c.p.c.”.

<sup>67</sup> ENZO VULLO, L'attuazione dei provvedimenti cautelari, Giappichelli, Torino 2001.

<sup>68</sup> Ma si veda Pret. Parma, 4 marzo 1995, in Giurisprudenza italiana 1995, I, 2, 489, che provvedendo su una richiesta di riduzione del sequestro in corso di causa precisa che: “Invero,

contenuta nel provvedimento cautelare, la somma cui commisurare il valore dei beni sequestrati dovrà essere individuata in quella richiesta dall'attore nel giudizio di merito (cui il sequestro è strumentale)<sup>69</sup>.

Amnesso dunque il ricorso alla misura di cui all'art. 496 c.p.c. per la riduzione del sequestro, si deve individuare il giudice competente a rendere il provvedimento, e precisamente se sia competente il giudice della cautela<sup>70</sup>, il giudice dell'esecuzione<sup>71</sup> o il giudice del merito<sup>72</sup>. Dottrina accreditata<sup>73</sup> ritiene che il giudice di merito della controversia sia competente a disporre la riduzione, perché potrà provvedere sulla riduzione operando una valutazione completa di tutti i beni fatti oggetto di sequestro, così da poter ridurre la misura con una valutazione complessiva che va oltre i limiti territoriali di cui all'art.496 c.p.c.

---

al sequestro sono applicabili per analogia le norme sul pignoramento (v. il richiamo contenuto nel II comma dell'art. 679 c.p.c.). L'art. 496 c.p.c. ammette la riduzione del pignoramento quando il valore dei beni pignorati è superiore all'importo delle spese e dei crediti per i quali si procede. In questa fase al di fuori di quella decisoria non si hanno elementi per determinare nella specie l'entità delle somme risarcitorie pretese dal Bassi, di guisa che non è possibile stabilire quale sia il rapporto fra presunti crediti dell'attore nella loro precisa entità e valore dei beni sottoposti a sequestro conservativo”.

<sup>69</sup> Cass., 5 agosto 1997, n. 7218, in *Rivista di Diritto Processuale*, 1999, 605, in *obiter* ha ritenuto che se il sequestro non contiene l'indicazione del limite massimo, “ciò non significa che il sequestro può essere attuato assoggettando a sequestro beni del debitore al di là di quanto è necessario per garantire la soddisfazione del credito, di cui la parte si vanta titolare e che essa deve indicare nella domanda per il provvedimento cautelare”.

<sup>70</sup> Così opina RITA SANTULLI, *Sequestro. I) Sequestro giudiziario e conservativo - Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXVIII, Roma 1998, che limita il ricorso al giudice del merito per una pronuncia ex art. 669 *decies* c.p.c. solo quando la richiesta di riduzione derivi da un parziale adempimento del credito cautelando.

<sup>71</sup> RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000, che ritiene la decisione impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi.

<sup>72</sup> ENZO VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Giappichelli, Torino 2001, ritiene che la riduzione debba essere proposta al giudice che ha concesso la misura cautelare fino a quando non si conclude la fase di attuazione, dopodiché la competenza sarà devoluta al giudice di merito; così già PAOLO POTOTSCHNIG, *L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990*, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1992.

<sup>73</sup> MICHELE CANTILLO – FABIO SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Giuffrè, Milano 2003.

### 3. La revoca del sequestro conservativo

Ai sensi dell'art. 684 c.p.c. "il debitore può ottenere dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo prestando idonea cauzione per l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese in ragione del valore delle cose sequestrate".

Si discute in dottrina sulla natura giuridica del relativo provvedimento e l'opinione prevalente esclude che si tratti di una revoca in senso tecnico. Secondo l'indirizzo che oggi prevale, il provvedimento di cui all'art. 684 costituisce essenzialmente una conversione dell'oggetto del sequestro e non una revoca del relativo provvedimento<sup>74</sup>, similmente alla conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c., con la quale il vincolo si trasferisce sulla cauzione e il sequestro sulla cauzione sarà poi convertito in pignoramento al verificarsi dell'ipotesi di cui all'art. 686 c.p.c. Esso non implica il riconoscimento della legittimità di quest'ultimo, ma rappresenta soltanto una misura diretta a consentire al debitore di ottenere la disponibilità delle cose sequestrate<sup>75</sup>.

---

<sup>74</sup> ANTONINO CONIGLIO, Necessità della convalida del sequestro nonostante l'avvenuta revoca per prestazione di cauzione, in *Il Foro civile*, 1948; ALFREDO SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Giuffrè, Milano 1969; ENRICO ALLORIO, Revoca di sequestro conservativo disposta senza contraddittorio, sotto condizione di prestazione di cauzione non offerta, inferiore all'importo del credito cautelato e nonostante il precedente compimento di atti di esecuzione del provvedimento che concesse il sequestro, in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo I, UTET, Torino 1972; SALVATORE SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969; GIORGETTA BASILICO, I rimedi nei confronti dei procedimenti cautelari, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, IV, UTET, Torino 1994.

In giurisprudenza cfr. altresì Cass., 3 settembre 1999, n. 9291; Cass., 18 gennaio 1995, n. 520; Cass., 1 dicembre 1994, n. 10254; Cass., 3 luglio 1969, n. 2440, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1969, I, 2014, in *Il Foro italiano*, 1969, I, 566 e in *Rivista di diritto processuale*, 1970, 496 con nota di SCARDACCIONE, Qualche appunto ancora nell'art. 684 c.p.c.; App. Firenze, 22 maggio 1967, in *Giurisprudenza toscana*, 1967, 493; Cass., 19 agosto 1953, n. 278, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1953, 2823.

<sup>75</sup> Nel previgente regime che prevedeva il giudizio di convalida, si desumeva che ciò dunque non eliminasse la necessità dell'indagine sull'esistenza dei requisiti richiesti per il sequestro e quindi la necessità del giudizio di convalida, anche al fine di determinare le conseguenze che possono derivare dall'illegittimità della cautela; Cass., 31 maggio 1988, n. 3705; Cass., 13 settembre 1983, n. 5545; Cass., 3 luglio 1969, n. 2440; Cass., 15 maggio 1956, n. 1591; Trib.

La revoca del sequestro libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla *res* prestata come cauzione.

All'opposto, però, si è ritenuto che il termine revoca vada inteso nel suo significato e che al termine del processo di merito la cauzione dovrà essere assegnata alla parte vincitrice, senza alcuna necessità della conversione in pignoramento<sup>76</sup>.

La cauzione è prestata nelle forme previste dagli artt. 119 c.p.c. e 86 disp. att. c.p.c. Appare preferibile, tenendo presente la funzione dell'art. 684 c.p.c., la tesi che circoscrive l'applicazione della norma all'ipotesi in cui per venire incontro al suddetto interesse del debitore il giudice si limita ad autorizzare la conversione dell'oggetto del sequestro mediante cauzione, la quale può essere prestata in danaro, in titoli di debito pubblico e in genere in altre cose sequestrabili e quindi anche in crediti del debitore verso terzi, ove ciò sia ritenuto congruo dal giudice

---

Massa, 23 luglio 1973, in *Giurisprudenza di merito*, 1974, 164; App. Firenze, 22 maggio 1967, in *Giurisprudenza toscana* 1967, 493.

<sup>76</sup> Così, RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000, che riconosce come "questa soluzione impedisce l'intervento nel processo esecutivo di altri creditori, non meno, tuttavia, di quanto non li potrebbe pregiudicare una definizione transattiva della causa, che farebbe venir meno il sequestro sull'accordo delle parti. Peraltro, abbiamo già visto che il sequestro è un vincolo a porta chiusa ed altri creditori ben possono ricorrervi autonomamente senza dover assistere inattivi alle iniziative altrui".

Ed era già stato ritenuto che la cauzione prestata dal debitore importi la revoca in senso proprio della misura cautelare e renda perciò inutile il giudizio di convalida facendo cessare la materia del contendere: App. Trieste, 23 giugno 1958, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1958, voce *Sequestro*, n. 7.

Nello stesso senso: CARLO CALVOSA, *Il processo cautelare*, UTET, Torino 1970;  
DEL PASQUA, *Sulla revoca del sequestro conservativo a seguito di cauzione*, in *Il Foro italiano*, 1955;

ENRICO REDENTI, *Diritto processuale civile*, Volume III, Giuffrè, Milano 1957, che tuttavia fa salva la prassi di convertire semplicemente l'oggetto del sequestro attraverso l'offerta di denaro sul quale "trasferire il sequestro, con una specie di surrogazione reale dell'oggetto, in parallelo con quanto può avvenire nell'esecuzione forzata in sede di pignoramento a norma dell'art. 495 c.p.c. In questo caso non si ha più una revoca, ma una conversione del sequestro, *salvis iuribus*";

SALVATORE ZIINO, *Revoca e sequestro ex art.684 c.p.c. e disciplina transitoria della legge 477/92*, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1993.

ex artt. 119 c.p.c. e 86 disp. att. c.p.c., che esercitano un ampio potere discrezionale a tutela dell'interesse del creditore<sup>77</sup>.

Si dubita in dottrina e in giurisprudenza della possibilità di prestare cauzione a mezzo di fideiussione o di ipoteca da parte di terzi. Per una dottrina accreditata, la soluzione del problema discende anche dalla natura giuridica e alla conseguente disciplina che si voglia assegnare alla cauzione<sup>78</sup>.

Quale criterio direttivo per il giudice va tenuto presente che il limite di conversione ex art. 684 c.p.c. è dato dalla possibilità che il bene offerto in sostituzione dal debitore sia anch'esso suscettibile di costituire oggetto di un sequestro conservativo e quindi di successivo eventuale pignoramento. Non si condivide dunque l'opinione secondo cui la revoca ex art. 684 c.p.c. potrebbe ottenersi dal debitore anche attraverso garanzie prestate da terzi, quali una fideiussione assicurativa o bancaria, o una ipoteca, dato appunto che la fideiussione non è suscettibile di pignoramento<sup>79</sup>.

Va richiamata quella dottrina che sottolinea come in questi casi la conversione dell'oggetto del sequestro non sia possibile, perché verrebbe meno la stessa ragion d'essere del provvedimento cautelare attraverso la

---

<sup>77</sup> Ad es. Trib. Ancona, 2 giugno 1992, in D.M. 1994, 194 ha accettato il deposito di un libretto bancario.

<sup>78</sup> Va richiamata quella teoria che distingue tra la revoca del sequestro e l'oggetto della conversione a seconda dell'oggetto offerto in sostituzione; sicché ci troveremo di fronte a una vera e propria revoca del provvedimento quando la cauzione sia prestata attraverso concessione di ipoteca o garanzia personale, mentre si tratterebbe di conversione quando la cauzione sarebbe costituita da denaro o comunque da cose idonee ad essere oggetto di sequestro; così VIRGILIO ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Jovene, Napoli 1964. Per una legittimazione della revoca in senso proprio e della conversione, a seconda della scelta del sequestrato, si veda ENRICO REDENTI, *Diritto processuale civile*, Volume III, Giuffrè, Milano 1957.

<sup>79</sup> VITTORIO COLESANTI, *Conversione del sequestro in pignoramento della fideiussione prestata quale cauzione?*, in *Banca, Borsa, titoli di credito*, Giuffrè, Milano 1994, specifica che la fideiussione non potrebbe poi costituire l'oggetto della vendita e che non si vedrebbe come concepire un vincolo esecutivo, che non potrebbe realizzarsi né sul modulo né sulle somme, e che non potrebbe comunque incidere nei confronti del fideiussore, nei cui confronti non si è formato il titolo esecutivo.

costituzione di una garanzia specifica del diritto sostanziale; e che si potrebbe ammettere la costituzione di un vincolo di garanzia specifica solo attraverso il suo ritiro con il consenso del creditore. Secondo una parte della dottrina la prestazione di fideiussione da parte di un terzo potrebbe semmai condurre a una diversa richiesta di revoca della misura cautelare, non ex art. 684 c.p.c., ma ex art. 669 *decies* c.p.c., per l'evidente mutamento delle circostanze, quando si ritenga che la prestazione della fideiussione incida sul *periculum*.

Invece nell'ipotesi di esito favorevole per il creditore sequestrante se si ritenesse che la cauzione avesse natura di revoca, e che pertanto ad essa non dovesse seguire la conversione della cauzione in pignoramento, non si ravviserebbero particolari ostacoli nell'ammettere che la cauzione potrebbe essere prestata con una garanzia fideiussoria<sup>80</sup>.

Va precisato che l'importo della cauzione deve corrispondere alla minor somma tra l'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e le spese in ragione del valore delle cose sequestrate. Se il valore delle cose sequestrate è inferiore all'ammontare del credito, il sequestrante non può pretendere un aumento della cauzione<sup>81</sup>. Parte della dottrina<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup> Ammette che la garanzia fideiussoria possa essere utilizzata ai sensi dell'art. 684 c.p.c. Trib. Trapani; 8 aprile 1992, in Rivista di diritto processuale, 1993, 918; *contra* Trib. Palermo, 9 dicembre 1992, sempre in Rivista di diritto processuale, 1993, 918 (con nota favorevole alla conversione con la fideiussione di SALVATORE ZIINO); *contra* anche Trib. Napoli, 25 febbraio 1985, in Diritto e giurisprudenza. Rassegna di dottrina e di giurisprudenza civile, 1986, 192 e ss.

Allo stato, la tendenza maggioritaria ammette la prestazione della cauzione ex art. 684 c.p.c., anche se si ritiene che il provvedimento implichi non una revoca, ma la mera conversione dell'oggetto del sequestro: così, ad esempio Cass., 18 gennaio 1995, n. 520; App. Lecce, 12 gennaio 1995, in Diritto marittimo, 1996, 175 (con nota di PIOMBINO); Trib. Milano, 5 aprile 1993, in Banca, Borsa, titoli di credito, Giuffrè, Milano 1994, II, 68 (con la già citata contraria nota di VITTORIO COLESANTI).

Cass., 25 maggio 2001, n. 7110 in Il Fallimento 2002, 401, legittima il negozio finanziario effettuato per gli effetti di cui all'art. 684 c.p.c. affermando: "La speciale cauzione ammessa ed invalsa nella prassi giudiziaria, tanto da costituire oggetto tipico dell'impresa di assicurazione".

<sup>81</sup> VIRGILIO ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli 1964; SALVATORE SATTA - CARMINE PUNZI, Diritto processuale civile, XIII edizione,

ritiene, invece, che la cauzione dovrà comunque essere pari al valore del credito più le spese sopportate nell'esecuzione del sequestro, anche quando il valore delle cose sequestrate sia inferiore. L'assunto, permeato da un evidente *favor creditoris*, appare tuttavia di non semplice compatibilità con il disposto esecutivo di cui all'art. 684 c.p.c.

Quanto infine alla definizione dell'ammontare del credito che ha dato causa al sequestro, dovrà essere individuato nel limite massimo indicato nel provvedimento di sequestro e in mancanza nel credito richiesto dall'attore nella causa di merito, cui il sequestro è strumentale<sup>83</sup>.

La possibilità di revoca e modifica della misura cautelare ex art. 669 *decies*, nonostante l'evidente assonanza terminologica, non ha automatica consonanza con la misura di cui all'art. 684<sup>84</sup>.

Tuttavia, laddove il debitore chieda di prestare una cauzione per una somma inferiore, riteniamo possibile immaginare un utilizzo combinato dei due provvedimenti, ma solo quando il giudice modifichi previamente o coevamente il provvedimento di concessione del

---

CEDAM, Padova 2000; FRANCESCO PAOLO LUISO, Diritto processuale civile, Volume IV, I processi speciali, IV edizione, Giuffrè, Milano 2007.

<sup>82</sup> FILIPPO VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, III edizione, CEDAM, Padova 2006.

<sup>83</sup> SALVATORE SATTA - CARMINE PUNZI, Diritto processuale civile, XIII edizione, CEDAM, Padova 2000, ritiene che l'ammontare della cauzione vada commisurata al credito richiesto, ma alla somma autorizzata con il sequestro. Diversamente cfr. Trib. Rovigo, 1 dicembre 1992, in Il Foro italiano, 1993, I, 2023, che esclude che il sequestrante possa opporsi alla conversione quando il sequestrato offra una cauzione pari all'importo del credito risultante dal provvedimento di sequestro, anche quando il credito richiesto dal sequestrante nel giudizio di merito sia più elevato. Per il Trib. Bergamo, 24 aprile 1971, in Giurisprudenza italiana, 1972, I, 2, 64, l'entità della cauzione non deve commisurarsi all'ammontare della somma per la quale è stato autorizzato il sequestro, ma potrebbe addirittura essere inferiore se il giudice riapprezzi, con il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c., la somma cui il sequestrante avrà presumibilmente diritto con la pronuncia di merito. Ivi, si veda la nota contraria di ENRICO ALLORIO, già citata, e quella di ben diverso tenore di VITTORIO COLESANTI.

<sup>84</sup> Se si ritiene che la misura di cui all'art. 684 c.p.c. sia una sorta di conversione dei beni sottoposti a sequestro, questa misura non incide sul provvedimento autorizzativo, e pertanto non incide sul provvedimento che ha autorizzato la misura. Laddove invece si ritenesse che il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c. corrisponda tecnicamente a una revoca del provvedimento autorizzativo, l'analogia con il provvedimento di cui all'art. 669 *decies* c.p.c. sarebbe immediata.

sequestro ex art. 669 *decies*<sup>85</sup>, del resto competente a rendere entrambi i giudizi è sempre il giudice del merito.

Si esclude, invece, che il giudice possa disporre la sostituzione dei beni sequestrati con altri beni, perché la determinazione dei beni spetta ai creditori precedenti e non è pertanto compito del giudice<sup>86</sup>; tuttavia, proprio l'art. 684 c.p.c. consente di sostituire, a richiesta del sequestrato, i beni sequestrati con denaro.

L'art. 684 c.p.c. dispone che il provvedimento in esame deve essere disposto dal giudice istruttore con ordinanza non impugnabile; la disposizione, rimasta immutata, deve però essere letta alla luce delle modifiche apportate al procedimento cautelare uniforme nel 1990.

In primo luogo, bisogna verificare se sia ammissibile domandare che venga pronunciato il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c. prima dell'inizio della causa di merito<sup>87</sup>; nelle more per l'instaurazione della

---

<sup>85</sup> RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000.

<sup>86</sup> RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000.

<sup>87</sup> Anteriormente alla modifica del rito cautelare del 1990, MICHELE CANTILLO – GIUSEPPE CATURANI, Il sequestro giudiziario e conservativo, Giuffrè, Milano 1989: "Competente ad autorizzare la revoca del sequestro conservativo è lo stesso giudice che lo ha concesso, fin quando non sia iniziato il giudizio di convalida, nel qual caso la revoca dovrà essere chiesta in quella sede secondo le modalità previste per la concessione del sequestro in corso di causa (art. 673 c.p.c.). Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile neppure ex art. 111 Cost. (avendo il provvedimento natura cautelare e non decisorio) e quindi nel contraddittorio delle parti. Trattandosi di provvedimento meramente ordinatorio resta esclusa anche l'ammissibilità del regolamento di competenza (Cass., 17 settembre 1970, n.1545). Se l'ordinanza ha contenuto abnorme come nel caso in cui il giudice abbia omissso di imporre la cauzione ex art. 684 c.p.c.), si ammette la sua revocabilità da parte dello stesso giudice che l'ha emessa ovvero ad opera del collegio (Cass., 8 agosto 1979, n.4574).

Ove la conversione sia richiesta prima della nomina del giudice istruttore relativamente al giudizio di convalida la competenza a pronunciare la revoca compete al presidente del tribunale il quale è tenuto a provvedere con ordinanza. Il potere del presidente nel disporre questo tipo di revoca del sequestro conservativo non rappresenta, infatti, che l'anticipazione dell'attività che normalmente è affidata al giudice istruttore e va esercitata negli stessi modi e con le stesse garanzie per le parti. Nessuna ragione vi sarebbe, d'altronde, di consentire al presidente di provvedere senza la garanzia del contraddittorio in una fase del processo nella quale la causa è ancor meno istruita e si posseggono informazioni in misura minore che nella fase più avanzata di pendenza del giudizio di convalida innanzi al giudice istruttore. Inoltre le ragioni che autorizzano il giudice a provvedere sull'istanza di sequestro con decreto motivato (art. 672 quarto comma c.p.c.) e che risiedono nella finalità di assicurare

causa di merito si è ritenuta ammissibile la pronuncia, ma il giudice competente è stato individuato nel giudice che ha reso il provvedimento cautelare<sup>88</sup>.

Allorquando sia stato già instaurato il giudizio di merito, la competenza a disporre la misura è del giudice cui dovrebbe essere rivolta l'istanza anche prima che la causa di merito sia iniziata. Si è poi giustamente sostenuto che la cauzione potrebbe richiedersi, in via subordinata, anche nel reclamo avverso un provvedimento che ha concesso la misura cautelare<sup>89</sup>.

La giurisprudenza ha, inoltre, ritenuto che, qualora la misura cautelare sia stata concessa dal collegio come giudice del reclamo, il collegio dovrà essere sempre il giudice cui indirizzare il ricorso per la revoca di cui all'art. 684 c.p.c.<sup>90</sup>. Questa tesi trova discorde la dottrina, che sottolinea come nel caso in specie non si tratti di disporre le modifiche, ma una quasi automatica conversione della misura, a prescindere da una valutazione sulla reale esistenza del postulato principio del divieto al giudice istruttore di revocare provvedimenti resi da un collegio desunto dall'art. 178 c.p.c. e che sarebbe applicato a una

---

alla garanzia determinati beni evitando che possano essere sottratti, non si riscontrano nella fattispecie in esame, ove il contraddittorio costituisce una esigenza imprescindibile trattandosi di adottare disposizioni potenzialmente idonee ad incidere nella sfera giuridica del creditore sequestrante. Pertanto deve ritenersi valido il provvedimento di revoca del sequestro conservativo adottato dal presidente del tribunale *inaudita altera parte* con decreto, della semplice istanza del sequestrato”.

<sup>88</sup> Così Trib. Roma, 26 aprile 1993, in Il Foro italiano, 1993, I, 1991: MARINO MARINELLI, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007, sub art. 684, precisa che la soluzione può condividersi solo a patto di ritenere che la vicenda si configuri come una modalità di attuazione da regularsi ex art. 669 *duodecies*, perché altrimenti l'istanza dovrebbe proporsi al giudice del merito, ed il giudice che ha pronunciato la misura cautelare dovrebbe pronunciarsi esclusivamente nel caso in cui il giudizio di merito sia devoluto ad arbitri o a giudici stranieri.

<sup>89</sup> GIUSEPPE TARZIA, Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di Giuseppe Tarzia e Franco Cipriani, CEDAM, Padova 1992.

<sup>90</sup> Trib. Modena, 27 luglio 1998, in Giurisprudenza di merito, 1999, 12 e ss., che richiama un principio generale (ex art. 178 c.p.c.) che esclude che il giudice istruttore possa modificare un provvedimento collegiale (per il provvedimento in questione la misura di cui all'art. 684 c.p.c. si configura come una modifica dell'oggetto del sequestro).

fattispecie in cui il collegio non è quello chiamato a decidere nel merito la causa.

Appare, invece, più complesso determinare se il provvedimento possa essere oggetto di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., alla luce anche del disposto non abrogato dell'art. 684 c.p.c. che insiste sull'inimpugnabilità dell'ordinanza<sup>91</sup>, che si ritiene non impugnabile con il ricorso in cassazione ex art. 111 della Costituzione<sup>92</sup>.

Si potrà chiedere la revoca o la modifica del provvedimento cautelare, nel verificarsi dei presupposti di cui all'art. 669 *decies*. In questo caso non si chiederebbe la revoca del provvedimento, che incide solo sull'attuazione, di cui all'art. 684 c.p.c., ma direttamente del provvedimento che ha concesso il sequestro; revocato quello, cadrebbe anche conseguenzialmente la misura di cui all'art. 684 c.p.c., senza che osti così il disposto cui all'art. 177 n. 2 c.p.c.

Allo stesso modo, si ritiene che la misura che ha autorizzato il sequestro conservativo possa essere sottoposta a reclamo, anche se nel frattempo i beni sequestrati siano stati convertiti ex art.684 c.p.c.<sup>93</sup>, sempre naturalmente sul presupposto che il provvedimento ex art.684 c.p.c. non costituisca una vera e propria revoca della misura<sup>94</sup>.

---

<sup>91</sup> Contro LUIGI MONTESANO - GIOVANNI ARIETA, Diritto processuale civile, Volume III. L'esecuzione forzata. I procedimenti contenziosi sommari. Il rito cautelare uniforme, Giappichelli, Torino 1999; RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000, ammette il reclamo del creditore sequestrante se la soluzione presa non risponde ai criteri previsti dalla legge, ma non sulla decisione di disporre la revoca, che non avrebbe alcun contenuto discrezionale.

<sup>92</sup> Cass., 21 maggio 1997, n. 4536, in Giurisprudenza italiana 1998, 1136; Cass., 1 dicembre 1994, n. 10254.

<sup>93</sup> Trib. La Spezia, 10 giugno 1996, in Il diritto marittimo, 1997, 500, ammette il reclamo, sul presupposto che l'art. 684 c.p.c., non configura una vera e propria revoca, ma piuttosto una mera conversione della misura con il conseguente trasferimento del vincolo, che pertanto può essere reclamata.

<sup>94</sup> In giurisprudenza, si è poi presentato un caso in cui si prospettava l'inefficacia del sequestro conservativo per la mancata attuazione della concessa revoca ex art. 684 c.p.c. nel termine di cui all'art. 675 c.p.c. Cass., 3 settembre 1999, n. 9291, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ad esempio 951/86, 3705/88, 1336/94), ha ritenuto che il provvedimento di cui all'art. 684 c.p.c. determini una conversione dell'oggetto del sequestro,

#### 4. La responsabilità del sequestrante

L'art. 96 c.p.c., rubricato "Responsabilità aggravata", dispone:

*“Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d'ufficio, nella sentenza.*

*Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.*

*In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”.*

Tale articolo prevede una figura di illecito processuale la cui disciplina, attesa la sua ritenuta specialità<sup>95</sup>, è stata talora ritenuta

---

precisa che ciò “non comporta il venir meno delle incombenze proprie del sequestro, di cui agli art. 675 e 680 c.p.c.” (nel caso di specie, il sequestro era stato autorizzato anteriormente al 1990, di qui la statuizione anche sull'ormai abrogato giudizio di convalida).

<sup>95</sup> Ma si veda Cass., 13 marzo 1998, n. 2742: la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96, II comma, c.p.c. (in relazione all'esecuzione di un sequestro) rientra nel più ampio genere della domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. sicché, secondo le regole generali in materia di illecito extracontrattuale, legittimamente sono attribuiti dal giudice interessi e rivalutazione sulla somma riconosciuta per detto titolo. Cass., 19 maggio 1999, n. 4841, definisce l'art. 96, II comma, c.p.c. norma speciale rispetto alla clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. In dottrina, per la specialità della disciplina, destinata a colpire ogni illecito processuale si veda ad esempio EDUARDO GRASSO, Individuazione delle fattispecie di illecito processuale e sufficienza dell'art. 96 c.p.c., in Giurisprudenza italiana, Fascicolo I, 1, 93, UTET, Torino 1961; GIROLAMO BONGIORNO, Responsabilità aggravata, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1991. Per un identico richiamo delle diverse tesi in dottrina e giurisprudenza sui rapporti fra art. 96 c.p.c. e art. 2043 c.c., si veda MARIA PIA GASPERINI, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1996.

esaustiva delle regole applicabili in materia<sup>96</sup>. Nell'ampia formulazione del primo comma della disposizione in esame sono comprese le possibili ipotesi cui può dar luogo l'agire o il resistere in giudizio con mala fede o colpa grave, sia che il tema della controversia riguardi l'ingiustizia della procedura, sia che si riferisca alla sua legittimità, come ad esempio nel caso della procedura cautelare promossa presso un giudice che l'istante sappia incompetente e che induca maliziosamente a concedere la misura cautelare, fuorviandolo con una incompleta produzione documentata<sup>97</sup>.

La norma in esame prevede i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali della parte e devolve la decisione in proposito al giudice cui spetta di conoscere il merito della causa.

La responsabilità processuale aggravata presuppone i seguenti requisiti: a) la soccombenza; b) il danno della controparte, c) un particolare profilo soggettivo dell'illecito (l'aver agito con mala fede o colpa grave).

Mentre il I comma dell'art. 96 c.p.c. prevede una disciplina generale dell'illecito processuale per responsabilità aggravata, richiedendo quale elemento soggettivo il dolo o la colpa grave dell'agente<sup>98</sup>, il secondo comma della stessa disposizione regola una fattispecie peculiare che, costituendo eccezione alla regola contenuta nel primo comma, non è suscettibile di essere applicata al di là delle ipotesi tassativamente previste dalla norma.

In tal caso il requisito soggettivo richiesto consiste nell'aver agito senza la normale prudenza<sup>99</sup>, mentre il requisito oggettivo è dato

---

<sup>96</sup> Cass. S.U., 6 febbraio 1984, n. 874, in *Il Foro italiano*, 1984, I, 1982, con nota di PIOLI.

<sup>97</sup> Cass., 3 marzo 1981, n. 1220.

<sup>98</sup> Per un esame del significato dei termini di malafede e colpa grave nell'ipotesi di cui all'art. 96, I comma, c.p.c., si rinvia a GIULIANO SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Giuffrè, Milano 1998.

<sup>99</sup> Un'analisi del concetto di "normale prudenza" è offerta da GIULIANO SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Giuffrè, Milano 1998.

dall'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito il provvedimento cautelare.

Poiché la responsabilità per l'esecuzione della misura cautelare può insorgere anche al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 96, II comma, c.p.c. e quindi rientrare nell'area del primo comma, è necessario stabilire quali sono i presupposti in virtù dei quali il giudice deve decidere circa l'individuazione della disciplina applicabile.

Al fine di stabilire se l'elemento soggettivo della responsabilità risarcitoria ex art. 96 c.p.c. per atti o comportamenti processuali delle parti sia individuato dal criterio del dolo o della colpa grave (primo comma della norma in esame) oppure da quello della normale prudenza, per cui rileva anche la colpa lieve (secondo comma della stessa norma), occorre considerare che l'ultimo comma, per il suo carattere eccezionale, va interpretata in modo esegeticamente restrittivo; il disposto di cui al secondo comma, pertanto, dovrà essere applicato alla fattispecie in cui il sequestro sia stato eseguito, ma esclusivamente nel caso di inesistenza del diritto sostanziale fatto valere in giudizio. Tutte le altre ipotesi ricadono, invece, nella previsione del primo comma.

La dichiarazione di inefficacia e di revoca nel corso del processo, che pur prescinde dalla dichiarazione di inesistenza del diritto, potrà condurre in sentenza a una condanna per responsabilità aggravata ricorrendo i presupposti e i requisiti ai sensi del I comma dell'art. 96 c.p.c.<sup>100</sup>. Tuttavia si dovrà applicare comunque il II comma dell'art. 96 c.p.c. (e non il I comma) quando sia accertata l'inesistenza del diritto, pur se il sequestro sia stato dichiarato inefficace per altre ragioni<sup>101</sup>.

---

<sup>100</sup> Così, ad esempio Cass., 15 settembre 2000, n.12177.

<sup>101</sup> Si veda Cass., 21 febbraio 1995, n. 1861. Ove sia accertata l'inesistenza del credito a tutela del quale è stato richiesto ed eseguito sequestro conservativo, la responsabilità processuale aggravata del creditore procedente trova la sua disciplina nel II comma dell'art. 96 (per il quale è sufficiente che si sia agito senza la normale prudenza) e non nel I comma del medesimo articolo (che richiede, invece, il dolo o la colpa grave) indipendentemente dal motivo del

Quanto al concetto di inesistenza del diritto è stato precisato che esso non implica necessariamente la inesistenza in assoluto del diritto, potendo sussistere anche nell'ipotesi in cui il credito sia di gran lunga inferiore alla somma per la quale è stato eseguito il sequestro<sup>102</sup>.

Per costante opinione giurisprudenziale<sup>103</sup> la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità aggravata va proposta al giudice competente per il merito e, trattandosi di competenza funzionale, non può di regola essere proposta in separato giudizio<sup>104</sup>.

Tuttavia, dopo avere eseguito il provvedimento cautelare emesso *ante causam*, qualora il sequestrante non abbia provveduto ad instaurare il giudizio per il merito, il sequestrato può far valere la responsabilità del sequestrante ex art. 96 c.p.c. in separato giudizio<sup>105</sup>, non sussistendo a suo carico l'onere di instaurare il giudizio di merito ex art. 669 *octies* per far accertare l'inesistenza del diritto sostanziale a suo tempo vantato dal sequestrante, inserendo nello stesso giudizio la pretesa risarcitoria per responsabilità processuale aggravata<sup>106</sup>. In questo caso tuttavia al

---

provvedimento di rigetto dell'istanza di convalida e anche quando, quindi, il rigetto sia dipeso dalla incompetenza del giudice che ha autorizzato il sequestro, come nel caso di provvedimento emesso dal presidente del Tribunale, anziché dal giudice istruttore dinanzi al quale pendeva la causa di merito. Così anche, ad esempio Cass., 13 luglio 1996, n. 6354.

<sup>102</sup> Cass., 10 febbraio 1983, n. 1068; Cass., 24 ottobre 1974, n. 3094.

<sup>103</sup> Cass., 25 gennaio 1995, n. 846; Cass., 8 luglio 1992, n. 8336; Cass., 19 aprile 1983, n. 2627, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1983, I, 2345; Cass., 16 dicembre 1974, n. 4291.

<sup>104</sup> Anteriormente alle modifiche processuali del 1990, che, come è noto, hanno abrogato il giudizio di convalida, si precisava che in ipotesi di decisione separata sulla convalida, competente a decidere sulla domanda di risarcimento dei danni ex art. 96, II comma, c.p.c. per l'avvenuta esecuzione del sequestro senza che esista il diritto cautelato e senza la normale prudenza, non è il giudice della convalida ma il giudice del merito (Cass., 13 giugno 1985, n. 3552; Cass., 29 maggio 1984, n. 3274; Cass., 28 maggio 1980, n. 3051).

<sup>105</sup> Più in generale, condividiamo le tesi di chi nega che la domanda di risarcimento per responsabilità aggravata processuale debba essere fatta valere necessariamente nello stesso giudizio; così ENRICO REDENTI, Diritto processuale civile, Volume III, Giuffrè, Milano 1957; CARMINE PUNZI, La tutela del terzo nel processo esecutivo, Giuffrè, Milano 1971; GIROLAMO BONGIORNO, Responsabilità aggravata, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1991.

<sup>106</sup> Cass., 11 febbraio 1988, n. 1473; Cass., 3 dicembre 1981, n. 6407. In dottrina si veda EDUARDO GRASSO, Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in

debitore sequestrato che chiede il risarcimento dei danni incomberà non solo l'onere di provare l'esistenza del danno e che il sequestrante ha agito senza la normale prudenza, ma pure quello di provare l'inesistenza del diritto, mentre l'onere di provare l'esistenza del diritto incombe naturalmente al creditore sequestrante nel giudizio di merito che segua o nel corso del quale sia pronunciata la misura cautelare.

Un'apposita riflessione va riferita alle ipotesi in cui la domanda di sequestro *ante causam* sia rigettata e il convenuto abbia richiesto al giudice della cautela la condanna dell'attore per lite temeraria; un'ipotesi non di scuola, in special modo<sup>107</sup> quando fosse stato concesso un provvedimento *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., poi non confermato (a questa misura non segue un collegato giudizio di cognizione ex art. 669 *octies* c.p.c.).

A provvedere sulle richieste dovrà allora essere già il giudice della cautela, con il provvedimento che definisce la controversia cautelare e che non darà luogo a un successivo giudizio di merito<sup>108</sup>.

---

Commentario del codice di procedura civile, diretto da Enrico Allorio, UTET, Torino 1973; GIULIANO SCARSELLI, Le spese giudiziali civili, Giuffrè, Milano 1998.

<sup>107</sup> Un esempio di condanna al risarcimento per responsabilità aggravata nei confronti dell'attore ricorrente che non abbia ottenuto un provvedimento cautelare *inaudita altera parte*, e fondata sulla consapevolezza dell'inconsistenza delle proprie ragioni, è offerta da Trib. Roma, 9 febbraio 1995 (nel caso di specie, la condanna ammontò soltanto a 1.000.000 di Lire); la pronuncia è stata tuttavia riformata da Trib. Roma, 15 marzo 1995, che ha correttamente escluso che possa pronunciarsi una condanna ex art. 96 c.p.c. quando non risulti neanche presumibilmente provato che dalla proposizione del ricorso sia derivato un pregiudizio ulteriore diverso e maggiore delle spese processuali sopportate. Si veda entrambe le sentenze in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1996, 885 e ss. (con nota di MARIA PIA GASPERINI, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.).

<sup>108</sup> Si vedano i provvedimenti del Tribunale Romano citati alla nota precedente. Per un esame delle forme d'impugnazione del provvedimento, tra art. 669 *septies* e giudizio di reclamo, si rimanda a MARIA PIA GASPERINI, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1996.

## 5. La vendita delle cose deteriorabili

L'art. 685 c.p.c., rubricato "Vendita delle cose deteriorabili", dispone:

*"In caso di pericolo di deterioramento delle cose che formano oggetto del sequestro, il giudice, con lo stesso provvedimento di concessione o con altro successivo, può ordinarne la vendita nei modi stabiliti per le cose pignorate.*

*Il prezzo ricavato dalla vendita rimane sequestrato in luogo delle cose vendute"*<sup>109</sup>.

La disposizione, attraverso la sostituzione del prezzo alla cosa sequestrata (*pretium succedit in locum rei*), realizza sostanzialmente una forma di sostituzione dell'oggetto. La vendita ordinata dal giudice espropria soltanto il debitore del diritto di proprietà sul bene deteriorabile, di cui dispone l'ufficio giudiziario, senza alcuna funzione soddisfattoria dell'interesse del creditore, convertendo il diritto di proprietà sulla cosa nel diritto sul prezzo ricavato dalla vendita.

Circa la forma, bisogna distinguere a seconda che il provvedimento che ordina la vendita venga adottato con lo stesso provvedimento di sequestro, o in un momento successivo.

Nel primo caso, la forma sarà quella stessa del provvedimento autorizzatorio, cioè decreto o ordinanza.

---

<sup>109</sup> L'applicabilità di tale norma è ammessa anche al sequestro giudiziario, alla luce della lettera della disposizione che non limita espressamente l'ambito al conservativo e dell'esigenza di una vendita immediata di cose deteriorabili che può verificarsi tanto nel sequestro conservativo, quanto nel sequestro giudiziario; inoltre, proprio la stessa lettera della norma, nella parte in cui prevede la possibilità di disporre la vendita nel momento in cui si pronuncia il sequestro, sembra anzi rivolgersi più ai sequestri giudiziari, resi su beni determinati, che ai sequestri conservativi, che sono genericamente disposti sul patrimonio del debitore senza indicazioni nel provvedimento di specifici beni, ma esclusivamente di una somma limite di danaro.

Cass., 18 febbraio 1992, n. 10700, in *Il Fallimento* 1993, 1109, conferma che l'ordine di vendita può investire anche un bene sottoposto a sequestro giudiziario e che in quest'ipotesi il custode dovrà poi restituire all'avente diritto non più il bene, ma, invece, il ricavato della vendita.

Nel secondo caso è da ritenere necessaria, magari con convocazione *ad horas*, la convocazione delle parti e quindi la forma dell'ordinanza.

Si è ritenuto che competente a rendere il provvedimento sarà il giudice cautelare, con lo stesso provvedimento di autorizzazione del sequestro, oppure il giudice di merito con un provvedimento successivo, “secondo la duplice possibilità testuale considerata dal predetto articolo, mentre nel primo caso l'ordine di vendita finisce per completare l'esecuzione del provvedimento come sorta di appendice della medesima, nella seconda essa si è esaurita e l'ordine deve intervenire una volta che è sostanzialmente venuto meno il potere di controllo e direzione del giudice cautelare in materia di attuazione”<sup>110</sup>. La competenza a disporre la vendita dovrà comunque essere attribuita al giudice competente nella fase dell'attuazione e che si differenzia a seconda del tipo di sequestro, cui nella nostra ricostruzione compete l'attività di controllo sulla custodia e la gestione del bene.

La facoltà di vendita delle cose deteriorabili è concessa dalla norma in esame in relazione agli oggetti o merci che non sono suscettibili di conservazione e che con il tempo si guastano o perdono parte della loro consistenza; non si riferisce, quindi, a quelle cose che col tempo si deprezzano, poiché il deprezzamento ha un significato puramente economico, a differenza del deterioramento che è un concetto

---

<sup>110</sup> Così PAOLO POTOTSCHNIG, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1992.

Invece RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000, ritiene che la competenza a rendere il provvedimento passi al giudice di merito una volta instaurato il giudizio.

MARINO MARINELLI, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007, sub art. 685, sostiene che il giudice della cautela potrà provvedere fino a quando non si siano esaurite le operazioni di esecuzione del sequestro, e che solo dopo la competenza passerà al giudice di merito (a meno che quest'ultimo non sia sfornito di potere cautelare (art. 669 *quater*).

fisico<sup>111</sup>. In questo stesso senso si è ritenuto che il concetto di deterioramento va inteso sul senso della conservazione materiale non della diminuzione di valore<sup>112</sup>; tuttavia la possibilità di deterioramento va interpretata estensivamente, così da ricomprendere quantomeno le ipotesi in cui la conservazione del bene diventi troppo difficile o dispendiosa<sup>113</sup>.

Il provvedimento di vendita ex art. 685, avendo natura ordinatoria e non decisoria, non è suscettibile di ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione<sup>114</sup>.

---

<sup>111</sup> Cfr. Cass., 7 luglio 1962, n. 1962; Cass., 18 marzo 1959, n. 806.

<sup>112</sup> Cass., 18 gennaio 1982, n. 321; Cass., 6 dicembre 1974, n. 4057.

<sup>113</sup> In riferimento agli analoghi problemi che si presentano per l'interpretazione dell'art. 84 della legge fallimentare, si veda ALBERTO JORIO, *Le crisi d'impresa. Il fallimento*, Giuffrè, Milano 2000.

<sup>114</sup> Cass., 28 marzo 1959, n. 806; Cass., 14 settembre 1995, n. 9687, tuttavia sul presupposto dell'esistenza del giudizio di convalida, pur se si aggiunge una motivazione ulteriore, data dalla revocabilità e dalla modificabilità del provvedimento da parte del giudice che lo ha emesso, e un dubbio sulla possibilità che la vendita immediata conduca a un pregiudizio, in quanto il prezzo della vendita rimarrebbe sequestrato in luogo della cosa venduta e per ulteriori ed eventuali danni soccorrerebbe l'art. 96, II comma, c.p.c.

## 6. L'efficacia del sequestro conservativo

L'art. 675 c.p.c., rubricato “Termine d'efficacia del provvedimento”, dispone:

*“Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia<sup>115</sup>, se non è seguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia”<sup>116</sup>.*

La norma è applicabile sia al sequestro conservativo sia a quello giudiziario sia al sequestro ex art. 687 c.p.c. e fissa un termine perentorio<sup>117</sup>, temporalmente breve, nel quale dare luogo all'attuazione della misura cautelare.

Tale norma è una disposizione con uno scopo preciso: consentire che la fase attuativa del provvedimento sia sollecitata<sup>118</sup>; inoltre, ad essa si

---

<sup>115</sup> Cass., 16 ottobre 1992, n. 11345, precisa che il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione al debitore del provvedimento che lo autorizza.

<sup>116</sup> L'art. 675 c.p.c. non è stato espressamente abrogato dalla riforma del 1990, e la maggioranza degli studiosi inclina dunque a ritenerne la sopravvivenza; tuttavia, CLAUDIO CONSOLO, Art. 669 *duodecies*, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007; BRUNELLA BRUNELLI, Note sull'esecuzione del sequestro, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano 1997, ritengono invece che quest'articolo debba intendersi tacitamente abrogato.

<sup>117</sup> Cass. civ., sez. I, 12 giugno 2007, n. 13775, in *Omnia iuris*: “Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 c.p.c. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma c.p.c., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge”.

Trib. Reggio Emilia, 27 maggio 2003, n. 909, in *Il merito*, 2004, 6, 42: “Il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 c.p.c. per l'esecuzione del provvedimento di sequestro giudiziario decorre dalla data di deposito del provvedimento con il quale il sequestro è autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata. Al riguardo la Corte Costituzionale ha dichiarato in due pronunce manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c. nella parte in cui prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizia a decorrere dalla data di deposito del provvedimento e non, invece, da quella della sua comunicazione, ove esso sia emesso fuori udienza con ordinanza riservata. Quanto al termine finale, anche laddove l'ultimo giorno utile per l'inizio dell'esecuzione del sequestro dovesse essere individuato in un giorno festivo, non troverebbe applicazione, in relazione al sequestro giudiziario, il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto, ai sensi degli artt. 678 e 519 c.p.c., soltanto per il sequestro conservativo. Il sequestro giudiziario eseguito oltre il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 c.p.c. è pertanto inefficace”.

<sup>118</sup> Cass. civ., sez. I, 19 aprile 1983, n. 2672, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1983, Fasc. 4; in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione*,

attribuisce pure il fine di evitare un'eccessiva esposizione del debitore alla misura cautelare del sequestro conservativo. Proprio perché soltanto la rapida attuazione del sequestro conservativo può concretamente rendere possibile il palesarsi degli effetti, considerandone anche il carattere di urgenza su cui fonda l'esercizio.

Da ciò ne deriva che, decorso in maniera infruttuosa il termine indicato dalla norma, si produce l'effetto dell'inefficacia dell'atto processuale; il che, tuttavia, non osta all'eventualità di riproporre la domanda cautelare.

La norma pone anzitutto il problema della natura giuridica del termine potendo in astratto ravvisarsi un termine di prescrizione, di decadenza o di perenzione.

Al fine di evitare che possa prodursi perenzione, il diritto vivente ritiene sufficiente che si dia luogo al compimento di un primo atto di esecuzione nel prescritto termine di trenta giorni.

Inoltre, a patto che le operazioni dell'esecuzione siano iniziate entro il predetto termine, resta acconsentito che tali operazioni possano essere eventualmente sottoposte a completamento in seguito, o che, in relazione al provvedimento stesso, si possa dare luogo al compimento di nuovi atti di esecuzione<sup>119</sup>.

---

bibliografia, giurisprudenza, 1983, I, 2345: "Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro, sancita dall'art. 675 c.p.c. ove esso non sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla pronuncia, il sequestrante deve, nel termine suddetto, dare inizio all'esecuzione del sequestro, ma non necessariamente esaurirla, essendogli consentito di completare le operazioni intraprese, o di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare appieno la cautela, anche successivamente, fino al momento della chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida; a escludere l'inefficacia è idoneo anche un atto esecutivo infruttuoso, nel caso in cui il sequestrante, pur avendo fatto quanto necessario per mandare ad attuazione il provvedimento, non vi sia riuscito perché non è stato materialmente possibile apprendere alcun bene, dovendo la convalida essere negata, (per mancanza dell'oggetto materiale della cautela e non per l'inefficacia del provvedimento autorizzatorio) soltanto se tale situazione permanga anche alla data della chiusura dell'istruttoria".

<sup>119</sup> Cass. civ., sez. I, 29 novembre 1993, n. 11789, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1993, Fasc. 11; in *Il Corriere giuridico*, 1994, 746; in *Il Foro italiano*, 1995, I, 629: "In presenza di un verbale negativo di sequestro conservativo, la possibilità di compiere

Si tratta di un termine di perenzione e non di decadenza perché il decorso del tempo pone nel nulla un atto già efficace (il provvedimento di sequestro), mentre la decadenza determina l'estinzione di una facoltà giuridica non esercitata nel termine previsto dalla legge<sup>120</sup>. Il termine è analogo a quelli previsti dall'art. 481 c.p.c., rubricato "Cessazione dell'efficacia del precetto", e 497 c.p.c., rubricato "Cessazione dell'efficacia del pignoramento", essendo diretto a stimolare l'attività del sequestrante, impedendo che la misura cautelare resti indefinitamente inattivata.

La caratteristica più saliente di tale termine è che esso non decorre dalla comunicazione a colui che ha fatto richiesta del provvedimento, bensì dal deposito in cancelleria<sup>121</sup>; ciò per evidenti motivi di celerità processuale.

Il termine decorre dall'emissione di un provvedimento cautelare completo in ogni suo aspetto, onde si è ritenuto che, ove alla nomina del custode si provveda con atto successivo, il termine per l'esecuzione decorre dal deposito in cancelleria di quest'ultimo provvedimento<sup>122</sup>.

Sull'eventualità del compimento di altri atti di sequestro, si è rilevato che si potessero effettuare nel termine previsto per la

---

nuovi e distinti atti di esecuzione volti a realizzare la cautela è consentita fino alla chiusura dell'istruttoria del giudizio di convalida, atteso che gli ulteriori atti di esecuzione non potrebbero formare oggetto del giudizio di convalida. Pertanto, qualora al momento della chiusura dell'istruttoria del procedimento di convalida non risulti sequestrato alcun bene, la convalida deve essere negata, non per l'inefficacia del provvedimento cautelare - essendo sufficiente, per evitare la perdita di efficacia del sequestro, dare inizio in termini all'esecuzione, anche se l'esito è infruttuoso - ma per mancanza dell'oggetto materiale della cautela".

<sup>120</sup> Cass., 19 aprile 1983, n. 2672, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1983, I, 2345, con nota di richiami.

<sup>121</sup> Cass., 12 marzo 1971, n. 710; nello stesso senso sia pure implicitamente, Cass., 3 maggio 1967, n. 850. Nonostante il chiaro disposto dell'art. 675 c.p.c., PAOLO POTOTSCHNIG, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1992, ritiene che, alla luce della disciplina dell'art. 669 *octies* c.p.c. che prescrive che il termine per la proposizione del giudizio di merito decorra dalla comunicazione dell'ordinanza, se pronunciata fuori udienza, anche il termine di cui all'art. 675 c.p.c. decorrerà dalla comunicazione dell'ordinanza.

<sup>122</sup> VIRGILIO ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli 1964.

precisazione delle conclusioni nell'ambito del giudizio di merito, essendo stato abrogato il giudizio di convalida; altri, invece, hanno ritenuto che il termine di riferimento dovesse essere quello dell'emissione della sentenza di merito<sup>123</sup>.

È stato già evidenziato che l'infruttuoso decorso del termine di trenta giorni dalla pronuncia del provvedimento, che dispone il sequestro conservativo, rende inefficace il provvedimento stesso.

Al riguardo si è sollevata una questione di notevole rilievo, cioè quella di stabilire quale debba essere inteso come primo atto relativo all'esecuzione della misura cautelare in esame.

---

<sup>123</sup> Trib. Monza, ordinanza, 24 giugno 2002, in *Giurisprudenza di merito*, 2003, 3, I, 473: "Il profilo di inefficacia del sequestro, deducibile con le forme dell'art. 669 *novies* c.p.c., riguarda il solo caso della mancata esecuzione del sequestro, cui consegue, ex art. 675 c.p.c. un effetto riflesso sulla stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro; invece, allorché il sequestro abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui all'art. 675 c.p.c., deve ritenersi che sia esclusa l'operatività della disciplina dettata dall'art. 669 *novies* c.p.c., dal momento che in questo caso non viene in considerazione l'inefficacia del provvedimento cautelare di autorizzazione del sequestro, bensì la carenza di potere della parte che ha ottenuto l'autorizzazione ad attuare sequestri al di fuori dell'ambito di efficacia cronologica del provvedimento cautelare".

Trib. Milano, 21 novembre 1991, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, 657: "Allorché sia stato rispettato il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 675 c.p.c. per il compimento del primo atto di esecuzione, il sequestrante può porre in essere gli ulteriori atti esecutivi in ogni momento, posto che la chiusura dell'istruttoria non rende inefficace il sequestro, né alcuna norma contempla tale ipotesi".

Cass. civ., sez. II, 14 aprile 1999, n. 3679, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1999, 847: "Al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 c.p.c. è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione, volti a realizzare appieno la cautela, anche dopo lo scadere del detto termine e fino al momento dell'istruttoria del giudizio di convalida".

Trib. Milano, 21 novembre 1991, in *Giurisprudenza italiana*, 1992, I, 2, 657: "Allorché sia stato rispettato il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 675 c.p.c. per il compimento del primo atto di esecuzione, il sequestrante può porre in essere gli ulteriori atti esecutivi in ogni momento, posto che la chiusura dell'istruttoria non rende inefficace il sequestro, né alcuna norma contempla tale ipotesi".

A tale proposito, bisogna ricordare che la disposizione di cui all'art. 608, I comma, c.p.c.<sup>124</sup> ha ingresso nel caso in cui una persona diversa da quella del detentore sia designata custode.

L'avviso ex art. 608 c.p.c. non è oltretutto ritenuto atto dell'esecuzione. Nel caso di sequestro giudiziario di un bene immobile, è ritenuto primo atto dell'esecuzione, non tanto quello che corrisponde all'immissione nel possesso del soggetto designato custode, ritenendo che ciò possa verificarsi anche in momento successivo, quanto l'accesso eseguito dall'ufficiale giudiziario.

Può tuttavia accadere che l'accesso eseguito dall'ufficiale giudiziario non si verifichi a causa di qualche impedimento, come, ad esempio, opposizioni, resistenze e contestazioni; in tal caso si ritiene che debba intendersi quale primo atto la mera verbalizzazione effettuata dall'ufficiale che procede.

Pertanto si deve osservare come il solo atto operativo non andato a buon fine sia considerato sufficiente per soddisfare le necessità imposte dalla norma di cui all'art. 675 c.p.c. A proposito della quale non si deve tralasciare di rilevare come la *ratio* sottostante sia proprio quella di sollecitare, mediante l'imposizione di tempi contenuti, un avvio veloce dell'esecuzione per evitare che si possa procrastinare *sine die* la perduranza della misura cautelare.

Già prima delle modifiche al procedimento cautelare del 1990 era sorta questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c., in

---

<sup>124</sup> Cass. civ., sez. III, 20 aprile 1993, n. 4635, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1993, 703: "L'esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l'esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell'esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all'intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulla regolarità e validità del sequestro appartiene al giudice investito dal giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell'esecuzione".

riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione<sup>125</sup>, essendosi sostenuto che la decorrenza del termine dalla pronuncia del provvedimento e non dalla sua comunicazione, incide negativamente sull'esercizio del diritto di difesa in giudizio<sup>126</sup>. Le incertezze sulla costituzionalità della disciplina dell'art. 675 c.p.c. risultano tuttavia più accentuate alla luce della disciplina cautelare di cui agli artt. 669 *bis* c.p.c. e ss., che prevede ora come regola comune che i termini del processo cautelare decorrano dalla pronuncia in udienza o altrimenti dalla comunicazione e della stessa disciplina dei sequestri, perché oggi il termine di cui all'art. 675 non svolge più l'indiretta funzione di impulso anche per la realizzazione del contraddittorio per i sequestri concessi con decreto *inaudita altera parte* ex art. 672 c.p.c.<sup>127</sup>

La Corte Costituzionale ha però nuovamente respinto le censure di incostituzionalità che erano state avanzate<sup>128</sup> e bisogna pertanto continuare l'analisi della disposizione ai fini applicativi, nonostante le indubbe difficoltà date dalla difficile coordinazione delle norme con le nuove disposizioni sul processo cautelare.

In un'altra occasione, la stessa Consulta si è pronunciata in senso favorevole alla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, come sollevata in ordine all'art. 675 c.p.c., limitatamente

---

<sup>125</sup> Corte cost., sentenza, 13 giugno 1995, n. 237, in *Il Foro italiano*, 1995, I, 3404: "È infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro inizia a decorrere dalla data del deposito del provvedimento, anziché da quella della sua comunicazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.".

<sup>126</sup> Pret. Palermo, 1 ottobre 1982, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1983, II, 799.

<sup>127</sup> Cfr. MARCO DE CRISTOFARO, *La Consulta fa salvo un frammento della vecchia disciplina procedimentale dei sequestri*, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, Giuffrè, Milano 1995.

Per l'incostituzionalità della disciplina propende anche RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000; P. FADEL, *Di nuovo all'esame della Corte Costituzionale il dies a quo del termine per l'esecuzione dei sequestri*, in *Giurisprudenza italiana*, 1995, I, 2, 175 e ss.

<sup>128</sup> Corte Cost., 31 ottobre 1995, n. 475, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 1995, 892 e ss., con la citata nota di MARCO DE CRISTOFARO. Nel vigore della precedente normativa, si veda Corte Cost., 31 marzo 1988, n. 386; Corte Cost., 15 maggio 1990, n. 258.

a quella parte della norma con cui resta stabilita la decorrenza del termine di trenta giorni per l'esecuzione del provvedimento da quello del deposito dello stesso, piuttosto che dalla data nella quale ne è resa comunicazione<sup>129</sup>.

La Corte costituzionale, tuttavia, nell'occasione rammentata con la sentenza n. 237/1995 ha esaminato la questione dal rigenerato angolo visuale della generale disciplina dei procedimenti cautelari come introdotta dalla novella del 1990.

Si pone, ad esempio, il problema dell'individuazione dell'attività che deve essere compiuta dal sequestrante nei trenta giorni per evitare la pronuncia di inefficacia e in primo luogo ci s'interroga sulla sufficienza o no del semplice inizio dell'azione esecutiva, senza tuttavia che la stessa sia stata anche completata. In epoca precedente alle modifiche alla disciplina dei sequestri di cui alla legge del 1990, la dottrina aveva sostenuto che il sequestrante fosse onerato soltanto a promuovere l'azione esecutiva, non anche a completarla, fondando però tali considerazioni particolarmente sull'analisi degli artt. 680 e 683 c.p.c.,

---

<sup>129</sup> Corte cost., ordinanza, 31 marzo 1988, n. 386, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it): "L'onere, posto a carico della parte istante, di informarsi circa l'esito del procedimento di autorizzazione al sequestro giudiziario non può considerarsi intrinsecamente irrazionale in quanto intimamente connesso alla richiesta della misura cautelare, e dunque non comporta alcuna violazione del diritto di difesa. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - della questione di legittimità costituzionale dell'art. 675 c.p.c., nella parte in cui prevede che il termine di trenta giorni, stabilito, a pena di inefficacia, per l'esecuzione del sequestro, decorra dalla pronuncia anziché dalla comunicazione del provvedimento, anche se emesso fuori d'udienza)".

Corte cost., ordinanza, 15 maggio 1990, n. 258, in [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it): "Questione già dichiarata manifestamente infondata".

Corte cost., 15 maggio 1990, n. 258, in *Il Consiglio di Stato*, 1990, II, 818; *Giurisprudenza costituzionale*, 1990, 1541: "L'art. 675 c.p.c. non è in contrasto con l'art. 24 Cost. nel fare decorrere i termini processuali per l'esecuzione del provvedimento cautelare, emesso fuori d'udienza, dalla pronuncia dello stesso, senza distinzione a seconda che di esso abbia avuto o non conoscenza legale la parte interessata".

Trib. Torino, 20 giugno 1995, in *Gius*, 1995, 2818: "La sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di sequestro conservativo per tardiva introduzione del giudizio di merito non può essere fatta valere nello stesso giudizio di merito ma con l'autonomo procedimento previsto dal c.p.c. ".

oggi abrogati<sup>130</sup>. Tale ipotesi è ancora valida, sulla base delle stesse ragioni essenzialmente pragmatiche che la lasciano preferire, poiché l'opposta pretesa graverebbe oltremodo il sequestrante, in specie per operazioni complesse o di non facile attuazione; e detta conclusione è condivisa in dottrina e giurisprudenza<sup>131</sup>. Il compimento del primo atto di esecuzione esclude che il provvedimento di sequestro possa essere dichiarato inefficace per effetto della norma di cui all'art. 675 c.p.c.<sup>132</sup> dalla lettera della disposizione, per come ora interpretata, non può evincersi alcuna ulteriore limitazione all'attività del creditore sequestrante<sup>133</sup>, che sarà pertanto libero di iniziare successivamente una

---

<sup>130</sup> Anteriormente alla modifica del rito cautelare del 1990, nel vigore degli art. 680 e 683 c.p.c., MICHELE CANTILLO – GIUSEPPE CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1989: “Nel termine il sequestrante deve promuovere l'esecuzione del provvedimento, ma non necessariamente completarla. A sostegno di tale affermazione va sottolineato anzitutto che l'art. 680 c.p.c. prevede il compimento di atti di esecuzione successivo al primo, in relazione a ciascuno dei quali decorre un nuovo termine per darne notizia al sequestrato, il che non sarebbe concepibile se tutta l'esecuzione dovesse avvenire nel primo termine.

In secondo luogo, l'art. 683 c.p.c. sebbene contenga una disposizione generale per tutti i casi d'inefficacia del sequestro non menziona la fattispecie di cui all'art. 675 c.p.c., perciò chiaramente circoscritta al momento iniziale dell'esecuzione. Ad evitare l'inefficacia, quindi, è sufficiente che l'esecuzione venga iniziata nel termine, con la conseguenza che dopo la sua scadenza, non è preclusa la possibilità di completare le operazioni intraprese né di compiere nuovi e distinti atti di esecuzione diretti a realizzare pienamente la cautela. La qual cosa è possibile fino alla chiusura dell'istruttoria nel giudizio di convalida, allorché non è più possibile di avvalersi del provvedimento in quanto gli ulteriori atti di esecuzione non potrebbero formare oggetto del giudizio medesimo”.

<sup>131</sup> Cass., 14 aprile 1999, n. 3679; CORRADO FERRI, *Sequestro*, in *Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile*, XVIII, UTET, Torino 1998; GIROLAMO ALESSANDRO MONTELEONE, *Diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 2002; ENZO VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Giappichelli, Torino 2001, che sottolinea però come la soluzione prescelta esponga a conseguenze negative il sequestrato, perché con l'abrogazione dell'art. 680 c.p.c. è venuto meno l'obbligo a carico dell'intimante di dare notizia al sequestrato degli atti esecutivi compiuti dopo il decorso dei trenta giorni.

<sup>132</sup> Trib. Napoli, 10 febbraio 1999, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, 1202, con nota di RICCARDO CONTE, *Il Sequestro conservativo tra competenza del giudice delegato e termine ex 675 c.p.c.* (anche nel caso di condebitori solidali), afferma che nel caso di sequestro concesso nei confronti di più coobbligati solidali il compimento del primo atto di esecuzione esclusivamente nei confronti di uno degli obbligati solidali comporterà l'inefficacia del sequestro per tutti gli altri.

<sup>133</sup> Un'opinione parzialmente diversa è manifestata da PAOLO POTOTSCHNIG, *L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990*, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1992, che, pur se in chiave problematica, propone che il compimento di un atto esecutivo avrebbe come effetto quello di interrompere il decorso dei trenta giorni, ma che

nuova attività di sequestro in forza dello stesso provvedimento di sequestro<sup>134</sup> fino alla pronuncia della decisione di merito<sup>135</sup>.

Già prima della riforma del 1990 si era discusso se il verbale negativo dell'ufficiale giudiziario, che non ha rinvenuto alcun bene da sottoporre a sequestro, fosse idoneo a impedire l'inefficacia del provvedimento per l'inutile decorso dal termine di trenta giorni di cui all'art. 675 c.p.c. Secondo una parte della dottrina, il problema va risolto negativamente perché per primo atto di esecuzione si deve intendere un atto da cui deriva l'effettivo assoggettamento all'esecuzione di un bene del debitore<sup>136</sup>. Una volta ritenuto, però, che il termine attiene non alla integrale esecuzione della misura cautelare, bensì all'inizio di attuazione del provvedimento, sicché ad evitarne la perenzione basta intraprendere l'attività esecutiva che esclude in radice l'inerzia dell'interessato, occorre coerentemente riconoscere che è idoneo ad escludere l'inefficacia anche un atto esecutivo infruttuoso. Anche in questo caso il provvedimento è stato messo in esecuzione, sebbene non utilmente, sicché non vi è ragione di negare al sequestrante l'opportunità, senza dover ricorrere a una nuova autorizzazione, di darvi attuazione in un momento successivo in relazione all'eventuale modificarsi della situazione patrimoniale

---

successivamente a quest'atto scatterebbe nuovamente l'obbligo di compiere il prossimo atto di esecuzione entro i prossimi trenta giorni e così via per i successivi.

<sup>134</sup> *Contra* invece RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000, che propone un'interpretazione della norma per la quale il compimento di ulteriori atti esecutivi dopo il decorso dei trenta giorni dovrebbe essere rigorosamente limitato al completamento del sequestro su beni già aggrediti, senza che si possa agire su nuovi beni in forza dello stesso provvedimento di sequestro.

<sup>135</sup> SALVATORE SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969; Trib. Milano, 21 novembre 1991, in Giurisprudenza italiana, 1992, I, 2, 657; RITA SANTULLI, Sequestro. I) Sequestro giudiziario e conservativo - Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVIII, Roma 1998, rinviene invece un limite preclusivo nell'udienza di precisazione delle conclusioni.

<sup>136</sup> VIRGILIO ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli 1964; ALFREDO SCAGLIONI, Il sequestro nel processo civile, Giuffrè, Milano 1969; FILIPPO VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, III edizione, CEDAM, Padova 2006; riterremmo che tale dovrebbe essere anche l'opinione di RICCARDO CONTE, alla luce della sua lettura dell'articolo esplicitata nella nota 134.

dell'obbligato, o al reperimento di beni prima non noti all'istante, ad esempio perché dolosamente occultati. L'argomento addotto in dottrina, circa l'impossibilità di comprendere tra gli atti di esecuzione del sequestro anche quelli negativi, pecca di eccessivo formalismo contrastante con la stessa *ratio legis*<sup>137</sup>.

Al termine di cui all'art. 675 c.p.c. non si applica la disciplina della sospensione dei termini processuali e la misura dovrà essere attuata nei trenta giorni anche nel periodo di sospensione dei termini feriali.

L'art. 675 c.p.c. non disciplina il procedimento che deve essere seguito per pronunciare la declaratoria di inefficacia del sequestro; è tuttavia opinione generalmente condivisa come a questa fattispecie possa integralmente applicarsi la disciplina di cui all'art. 669 *novies*, II comma, c.p.c.<sup>138</sup>.

In giurisprudenza è stata addirittura erroneamente esclusa la necessità di una qualsiasi declaratoria dell'inefficacia, sostenendo l'inoperatività *ex iure* della cautela per inutile decorso dei termini<sup>139</sup>.

---

<sup>137</sup> Così già Cass., 14 aprile 1999, n. 3679, che ritiene dunque sempre ammessa la possibilità di compiere ulteriori atti istruttori fino alla chiusura dell'istruttoria nel giudizio di convalida; Cass. civ., 29 novembre 1993, n. 11789, in *Il Corriere giuridico*, 1994, 6, 746 e ss. Ivi, si veda la nota di GUERINO GUARNIERI, *Esecuzione del sequestro e giudizio di convalida*, che si pone anche il problema del termine ultimo per promuovere atti di esecuzione del provvedimento di sequestro nel vigore dell'attuale normativa, rinvenendolo al momento della precisazione delle conclusioni nel giudizio di merito.

<sup>138</sup> ENZO VULLO, *L'attuazione dei provvedimenti cautelari*, Giappichelli, Torino 2001, assume che l'inefficacia del sequestro per mancata esecuzione debba essere dichiarata secondo le modalità previste dall'art. 669 *novies*, II comma, c.p.c.

FILIPPO VERDE, *Il sequestro nel diritto processuale civile*, III edizione, CEDAM, Padova 2006, nota che l'art. 669 *novies* c.p.c. disciplina due differenti procedimenti, uno nel secondo e uno nel terzo comma di quella disposizione e opta per l'applicazione al caso in specie del procedimento di cui al terzo comma.

<sup>139</sup> Trib. Viterbo, ord. 9 febbraio 1996, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, 543 (con nota contraria di FRANCO PETROLATI, *Il sequestro dell'azienda agraria: esecuzione e perenzione*), afferma che poiché la perenzione del sequestro di cui all'art. 675 c.p.c. matura *de iure*, non c'è bisogno di utilizzare il procedimento di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. Tuttavia anche la dichiarazione di inefficacia ex art. 669 *novies* c.p.c. ha portata meramente dichiarativa, perché la caducazione è automatica, ma ciò non toglie che debba attivarsi il procedimento ex art. 669 *novies* c.p.c. Per l'inapplicabilità della disciplina di cui all'art. 669 *novies* c.p.c., si veda anche Trib. Cagliari, 6 ottobre 1997, in *Rivista giuridica sarda* 1998, 736.

Quanto al giudice competente a pronunciare l'inefficacia, pur nel silenzio dell'art.675 c.p.c., questo è stato da taluni ravvisato nel giudice che ha disposto la misura cautelare, ai sensi dell'art. 669 *novies*, II comma, c.p.c.<sup>140</sup>.

Secondo altra dottrina<sup>141</sup> bisogna distinguere che nell'ipotesi in cui sia mancata l'attuazione del provvedimento e il sequestrante non abbia provveduto ad istaurare il giudizio di merito nei termini, si applicherebbe la disciplina prevista dal secondo comma dell'art. 669 *novies* c.p.c., mentre nell'ipotesi in cui si sia istaurato il giudizio di merito, pur in difetto di una previsione normativa espressa, spetterebbe al giudice del merito la competenza per la dichiarazione di inefficacia in considerazione "della unitarietà dei criteri di competenza tra cautela e merito e del potere del giudice del merito di modificare o revocare il provvedimento per mutamenti di circostanze".

Ai sensi della previsione contemplata dall'art. 669 *octies*, il termine per l'instaurazione del giudizio di merito, in seguito all'emissione del provvedimento cautelare *ante causam*, decorre dalla

---

<sup>140</sup> Concordano nel ritenere che competente a dichiarare l'inefficacia del sequestro sia sempre il giudice che ha emanato il provvedimento: ALDO ATTARDI, Diritto processuale civile, CEDAM, Padova 1994; LUIGI MONTESANO - GIOVANNI ARIETA, Diritto processuale civile, Volume III. L'esecuzione forzata. I procedimenti contenziosi sommari. Il rito cautelare uniforme, Giappichelli, Torino 1999, e PAOLO POTOTSCHNIG, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1992. RITA SANTULLI, Sequestro. I) Sequestro giudiziario e conservativo - Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVIII, Roma 1998, configura un'eccezione all'utilizzabilità del procedimento ex art. 669 *novies*, II comma, c.p.c., per l'ipotesi di mancato inizio dell'esecuzione del sequestro concesso *inaudita altera parte* ai sensi dell'art. 669 *sexies*, II comma, c.p.c. e ritiene preferibile per esigenze di economia processuale utilizzare la declaratoria di inefficacia all'udienza prevista dalla stessa norma, data anche la coincidenza del giudice competente che in entrambi i casi è quello che ha emanato il provvedimento autorizzativo. Secondo Trib. Cagliari, 6 ottobre 1997, in Rivista giuridica sarda, 1998, 736, nella pendenza del procedimento di reclamo, la competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro per mancata esecuzione nel termine spetterebbe al giudice del secondo grado cautelare per ragioni di economia processuale.

<sup>141</sup> CORRADO FERRI, Sequestro, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XVIII, UTET, Torino 1998; nello stesso senso GIORGIO COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982 - 1995), Giappichelli, Torino 1996.

data in cui è resa comunicazione di esso, piuttosto che da quella in cui dello stesso è fatto deposito.

Su questo argomento, si deve rilevare come una parte della dottrina si mostrò favorevole a un ampliamento della portata della norma sopra richiamata anche al termine previsto dall'art. 675 c.p.c., in materia di esecuzione del provvedimento di sequestro conservativo.

Al contrario, il Tribunale milanese<sup>142</sup>, ritenne di escludere tale eventualità, deducendo così la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della previsione normativa recata dal richiamato art. 675 c.p.c. Ciò per il principio per cui i termini concernenti l'espletamento delle attività d'impugnazione e i termini per lo svolgimento delle altre attività processuali hanno decorrenza a partire dalla data in cui i relativi provvedimenti sono notificati a quella parte che ne resta onerata.

La questione portata all'esame della Consulta dal giudice *a quo* non ebbe sorte favorevole e fu respinta dalla Corte esaminatrice, che, sul fondamento del rilievo per cui tra le varie misure cautelari insiste una diversità, ritenne di concludere che spetta al legislatore la possibilità di procedere all'elaborazione di discipline, che possono essere anche in parte differenti.

Quindi, la Corte costituzionale ritenne che il termine previsto ex art. 675 c.p.c. trovasse la propria ragione giustificativa nella necessità di dover apprestare una situazione di bilanciamento nelle posizioni tra soggetti, nello specifico colui che è sottoposto alla misura e colui che la ottiene.

---

<sup>142</sup> Trib. Milano, 6 ottobre 1994, in Il Foro italiano, 1994, I, 3528: "Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la q.l.c. dell'art. 675 c.p.c. laddove prevede che il termine per l'esecuzione del sequestro decorre dal deposito del provvedimento e non dalla sua comunicazione".

In particolare, si è ritenuto che il debitore sequestrato non debba anche soffrire pregiudizi dalla misura del sequestro conservativo. Ciò, per il fondamento che si tratta di un provvedimento rispetto al quale il creditore, su cui ricade la stessa instaurazione del procedimento per conseguirlo, non è chiamato a eccessivi oneri nell'eseguirne l'attuazione. Così che il creditore sequestrante non patisce particolari difficoltà nell'appurare se sia avvenuta l'emissione del medesimo provvedimento.

A ciò si è anche aggiunto che al creditore è consentito di riproporre l'istanza di concessione del provvedimento cautelare del sequestro conservativo.

La novella del 1990 ha introdotto novità che hanno interessato soprattutto la disciplina dei provvedimenti cautelari, infatti, nell'ambito dell'articolazione disciplinare previgente alle innovazioni normative introdotte dalla legge n. 353/1990, il sequestro conservativo non solo perdeva la propria efficacia ai sensi dell'art. 675 c.p.c., ma anche ai sensi dell'art. 683 c.p.c., ora abrogato dall'art. 89, I comma, l. n. 353/1990, che disponeva: *“Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa.*

*Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.*

*In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione”.*

Il citato art. 680 c.p.c., anch'esso abrogato, prevedeva l'obbligo della notificazione del provvedimento, la cui adozione fosse intervenuta *ante causam* entro quindici giorni dal primo atto di esecuzione e, altresì,

la necessità della citazione per la convalida e la notizia di ulteriori atti di sequestro nel termine di quindici giorni da ognuno di essi.

Bisogna sottolineare che siffatto impianto disciplinare trovava ingresso di là della condizione del soggetto interessato alla notifica, quale, ad esempio, residente in Paese estero; ciò con difficoltà non trascurabili per il soggetto ricorrente.

In questo caso il ricorrente poteva solo invocare la disposizione contemplata ex art. 151 c.p.c., formulando richiesta al Pretore ovvero al Presidente del Tribunale di provvedere all'esecuzione della notifica in modo diverso da quello stabilito dalla legge con l'indicazione delle modalità che più si ritenevano opportune, al fine di consentire un sollecito adempimento della notificazione stessa.

In virtù della previsione contemplata ex art. 669 *sexies* c.p.c., si ha il ricorso a un più rigoroso terreno applicativo del principio del contraddittorio. Ciò al fine di soddisfare la necessità di un adeguato temperamento tra il bisogno di apprestare garanzia a quella che s'indica in dottrina come effettività della tutela cautelare e quello di rendere attuativo il diritto alla difesa del soggetto intimato.

Il rilascio della misura *inaudita altera parte*<sup>143</sup> resta ora delimitato al solo caso in cui il ricorso alla convocazione della controparte potrebbe cagionare pregiudizio per l'attuazione concreta della misura stessa ex art. 669 *sexies*, II comma, c.p.c. In questo caso il giudice accorda il provvedimento con decreto<sup>144</sup>, fissando altresì nel termine di quindici

---

<sup>143</sup> Trib. Campobasso, 15 novembre 2005, in *Giurisprudenza di merito*, 2006, 5, 1170: "Rilevata la scarsa solvibilità della società resistente, sulla base di un sommario esame della fattispecie dedotta in ricorso, e, fatta salva la più approfondita verifica della stessa all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, ricorrono i requisiti per l'emissione *inaudita altera parte* della misura di cui all'art. 671 c.p.c. subordinandone l'efficacia alla previa costituzione in Cancelleria del deposito cauzionale previsto dall'art. 669 *undecies* c.p.c.".

<sup>144</sup> Trib. Torino, 21 novembre 2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 7-8, I, 1360: "Nel caso in cui il giudice adito in sede cautelare emetta un decreto *inaudita altera parte* di accoglimento del ricorso per sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. e art. 2905 e ss. c.c. poi confermato con

giorni la data dell'udienza, mentre in quello di otto giorni deve procedersi alla notificazione del ricorso e del decreto all'intimato.

Bisogna, inoltre, ricordare che, ai sensi dell'ultimo comma del menzionato art. 669 *sexies* c.p.c., nel caso in cui la notificazione debba effettuarsi all'estero, i termini di cui al secondo comma dello stesso articolo sono triplicati.

Il termine ex art. 675 c.p.c. decorre dalla pronuncia o dal deposito in cancelleria del provvedimento e non dalla sua comunicazione.

La dottrina sembra aver trovato una chiave di lettura nel disegno impresso alla norma dal legislatore, ritenendo che la *ratio* connessa debba essere rinvenuta nella necessità che il creditore sequestrante mantenga una condotta diligente.

Riguardo all'esecuzione del provvedimento si evince una contraddizione tra la previsione che impone l'esecuzione stessa nel termine di trenta giorni, ex art. 675 c.p.c., e quella, ex art. 669 *sexies* c.p.c., che stabilisce che, ove il giudice provveda con decreto motivato, il

---

successiva ordinanza, avverso tale decreto non è ammesso il reclamo ai sensi dell'art. 669 *terdecies* per diversi ordini di motivi. In primo luogo lo stesso dato testuale della norma esclude la reclamabilità dei decreti ammettendolo solamente per le ordinanze: in secondo luogo non è in sede di reclamo che deve avvenire il controllo del decreto ma nell'udienza fissata ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c.: da ultimo la provvisorietà del decreto emesso *inaudita altera parte* non permette l'utilizzo del rimedio in esame".

Trib. Roma, 11 gennaio 1997, in *Giurisprudenza di merito*, 1999, 298; in *Il Diritto fallimentare e delle società commerciali*, 1999, II, 156; in *Giurisprudenza italiana*, 1999, 1202: "A seguito della riforma del procedimento cautelare, il giudice delegato non risulta più competente ad adottare il provvedimento previsto dall'art. 146 del r.d. 16 marzo 1942 n. 267; pertanto, il giudice delegato, con il decreto con il quale autorizza il sequestro conservativo *inaudita altera parte*, è tenuto, ai sensi dell'art. 669 *sexies* c.p.c., a fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé e quindi a provvedere con ordinanza, avverso la quale è proponibile il reclamo al collegio ex art. 669 *terdecies* c.p.c., alla conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto senza contraddittorio".

Trib. Verona, 28 marzo 1995, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 2, 186: "L'intervento volontario del terzo, alla luce della attuale struttura del procedimento cautelare uniforme, è ammissibile nel caso in cui costui abbia avuto tempestiva notizia della pendenza del predetto giudizio; laddove ciò non fosse consentito, il terzo vedrebbe la propria azione difensiva, da attuarsi mediante l'art. 404 e/o 619 c.p.c., inutilmente procrastinata temporalmente. Qualora il decreto di sequestro conservativo specifichi che l'esecuzione debba avvenire su determinati beni, e gli stessi risultino appartenere a un terzo, dopo l'intervento di questi in udienza, il giudice cautelare, allorché dispone l'ordinanza di convalida del sequestro deve disporre la revoca della predetta specificazione".

ricorso e il decreto devono notificarsi nel termine di otto giorni dalla pronuncia.

È opportuno rilevare la coincidenza del *dies a quo*, infatti, sia nel caso del termine ex art. 675, sia nel caso della notifica del ricorso e del decreto, il giorno iniziale rimane quello del deposito del provvedimento presso la cancelleria.

Inoltre, al sequestro conservativo mobiliare è applicabile la previsione di cui all'art. 610 c.p.c., in base al richiamo operato dall'art. 678 c.p.c.<sup>145</sup>.

Si devono anche considerare quelle ragioni di vizio e di invalidità, tali da provocare l'inefficacia della misura cautelare eseguita. Al riguardo si ritiene che debba seguirsi il procedimento stabilito ex art. 669 *novies* c.p.c., in particolare ammettendo il soggetto interessato a far valere quelli che sono, appunto, ritenuti motivi di invalidità del provvedimento.

Per quanto riguarda la disposizione dell'art. 675 c.p.c., s'impone, poi, l'ulteriore questione della competenza del giudice a dichiarare l'inefficacia del provvedimento cautelare. In proposito si distinguono due ipotesi: la prima riguarda l'eventualità che il provvedimento di sequestro conservativo non abbia ricevuto attuazione, neanche in via tardiva con il primo atto di esecuzione, non essendo neppure stato introdotto il giudizio di merito; la seconda riguarda poi l'eventualità che il sequestro, rimasto ineseguito ex art. 675 c.p.c., sia stato caratterizzato poi dalla tempestiva instaurazione del giudizio di merito.

---

<sup>145</sup> Pret. Como, 29 settembre 1990, in Il Foro italiano, 1991, I, 662: "Competente a provvedere sull'istanza di sostituzione del custode è il giudice della convalida, allorché l'esecuzione del sequestro conservativo mobiliare sia già avvenuta".

Nel primo caso si ritiene che, il giudice competente, ai sensi dell'art. 669 *novies*, II comma, c.p.c., sia lo stesso giudice che ha concesso il provvedimento.

Nel secondo caso spetterà, invece, al giudice di merito disporre per la relativa dichiarazione, una volta accertata la perdita dell'efficacia in cui il provvedimento cautelare è incorso<sup>146</sup>.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine stabilito ex art. 675 c.p.c., dunque, si deve fare riferimento al giorno in cui il provvedimento stesso è stato pronunciato, oppure a quello in cui è stato depositato presso la cancelleria; quest'ultima eventualità ricorre nell'ipotesi, nella quale il giudice abbia fatto riserva in ordine all'istanza che la parte ha proposto, oltretutto il giorno nel quale è resa la comunicazione non acquista un significato particolare<sup>147</sup>.

---

<sup>146</sup> Pret. Roma, 20 febbraio 1997, in *Il Lavoro nella giurisprudenza*, 1997, 807: "L'art. 669 *novies* c.p.c. riserva la competenza a statuire sull'istanza di inefficacia della misura cautelare al giudice che ha emesso il provvedimento. Non pare dubbio che l'espressione letterale rimandi alla indicazione di cui al precedente art. 669 *sexies*, ovvero al giudice che provvede con ordinanza di accoglimento, e che tale attribuzione non debba mutare anche in caso di modifica del provvedimento all'esito del reclamo. Pur nella ipotesi che il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 669 *novies* sia stato adottato con sentenza (in caso di contestazioni) e che sia stata declinata la competenza, non si ravvisa un contenuto di decisorietà della statuizione, e non sarebbe ipotizzabile il ricorso d'ufficio al regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.). Nella materia dei sequestri l'art. 669 *novies* non esaurisce, peraltro, le ipotesi di inefficacia e va integrato con altre disposizioni, inerenti a comportamenti omissivi della parte in favore della quale la misura è stata concessa (art. 675, 156 disp. att. c.p.c. in tema di sequestro conservativo) o al sopraggiungere di cause estintive (art. 75 c.p.p. sugli effetti di rinuncia agli atti in caso di trasferimento dell'azione in sede penale). Deve dunque ritenersi che, pur avendo dettato una disciplina complessiva e tendenzialmente organica, la disposizione in esame non risulti esaustiva né siano tassativi i casi indicati".

<sup>147</sup> Si veda Trib. Reggio Emilia, 27 maggio 2003, n. 909.

Cass. civ., sez. III, 16 ottobre 1992, n. 11345, in *Giustizia civile - Massimario* annotato della Cassazione, 1992: "Il creditore non ha l'onere di far precedere l'esecuzione del sequestro conservativo dalla comunicazione, al debitore, del provvedimento che lo autorizza, non essendo tale comunicazione prescritta dall'art. 675 c.p.c., che pone l'esigenza che il sequestro, a pena di inefficacia, sia eseguito nel termine di trenta giorni dalla data in cui il provvedimento è stato emesso o è stato depositato in cancelleria (a secondo che sia stato pronunciato con ordinanza o con decreto), e non da quella di una comunicazione non prevista, né necessaria per l'esecuzione del sequestro, che, per i beni immobili, si compie solo mediante la trascrizione del provvedimento".

Si rileva, peraltro, che tale condizione opera sia con riguardo alla pronunzia emessa *inaudita altera parte*, sia con riguardo a quella seguita all'instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Ancora riguardo alla decorrenza del termine previsto dall'art. 675 c.p.c., si sono sollevati, come già evidenziato, dubbi sulla sua costituzionalità, che furono già posti e risolti nella fase anteriore alla riforma del rito cautelare con la soluzione che ne decretò l'infondatezza. L'art. 669 *octies*, per l'ipotesi di pronunzia dell'ordinanza fuori dall'udienza, prevede che il giudizio di merito debba essere instaurato nel termine indicato, a decorrere dalla data della comunicazione del provvedimento stesso.

Sicché si ritiene che nel sistema si sia creata come una sorta di disarmonia, nella quale il sequestrante è onerato a seguire il risultato della sua istanza, allo scopo di evitare che il sequestro possa essere reso inefficace dalla mancata esecuzione nel termine di trenta giorni prescritto dalla norma.

In dottrina, rispetto a tale condizione, si è posto in rilievo come manchi una situazione oggettiva che giustifichi la differenza insistente tra il soggetto che invoca l'adozione della misura cautelare del sequestro conservativo e quanti, invece, reclamano l'applicazione di altro mezzo cautelare.

La Consulta, pronunziandosi sul tema, ha ritenuto di preservare la condizione di legittimità della norma ex art. 675 c.p.c., stante anche l'intervenuto processo di riforma del rito cautelare. Questa conclusione è stata argomentata sul fondamento delle caratteristiche specifiche che connotano il sequestro conservativo, nonché sul fondamento della

condizione di non eccessiva gravosità, in termini di diligenza da osservare, imposta al creditore sequestrante<sup>148</sup>.

La decisione della Consulta ha così orientato la dottrina, a escludere che possa essere ipotizzabile un'interpretazione integrativa della norma, sul cui fondamento concludere per la decorrenza dell'efficacia del provvedimento dalla sua comunicazione, piuttosto che dalla sua pronunzia, come prescritto.

Si può anche verificare, come sottolineato in dottrina, che l'emanazione del provvedimento di sequestro possa anche restare sfornita della nomina del custode<sup>149</sup>. In tale eventualità, è necessario ricorrere a un'integrazione della stessa, per consentire che la misura possa essere eseguita in concreto. Si è osservato, in tal caso, che la decorrenza del termine stabilito ex art. 675 c.p.c. ha luogo dalla data in cui è disposto il deposito dell'anzidetta misura integrativa.

Per quanto riguarda la decorrenza del termine nell'ambito del periodo feriale, si è discusso se operi o meno la sospensione feriale dei termini, la soluzione sposata dalla dottrina dominante propende per l'ipotesi negativa.

Questa conclusione è stata argomentata sul fondamento della disposizione normativa di cui all'art. 3 della legge n. 742/1969, in base

---

<sup>148</sup> Con rinvio a Corte cost. n. 237/1995.

<sup>149</sup> Cass. civ., sez. III, 3 giugno 1976, n. 1998: "Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l'art. 677 c.p.c., nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna o rilascio, esclude l'obbligo di preavviso di cui all'art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione".

App. Palermo, 13 febbraio 1990, in *Temi Siciliana*, 1990, 27: "Il termine di 30 giorni ex art. 675 c.p.c., nell'ipotesi di sequestro giudiziario di un bene immobile, decorre dall'accesso in loco dell'ufficiale giudiziario procedente pur se l'immissione in possesso del custode avvenga successivamente".

alla quale si ritiene che la fase esecutiva relativa al sequestro sia inclusa nel novero di quei procedimenti per i quali non opera la sospensione feriale<sup>150</sup>.

Inoltre, ai sensi della disposizione dell'art. 519 c.p.c., *“il pignoramento non può essere eseguito nei giorni festivi, né fuori delle ore indicate nell'art. 147, salvo che ne sia data autorizzazione dal presidente del tribunale o dal giudice da lui delegato.*

*Il pignoramento iniziato nelle ore prescritte può essere proseguito fino al suo compimento”.*

Il divieto, introdotto dalla suddetta norma, si applica anche in materia di sequestro conservativo sul fondamento del richiamo espresso che la disposizione di cui all'art. 678 c.p.c. riserva alle disposizioni contemplate in tema di pignoramento.

---

<sup>150</sup> Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1990, n. 8679, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1990, Fasc. 8: “L'art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 esclude dalla disciplina della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale i procedimenti indicati nell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), tra i quali sono compresi i procedimenti cautelari nella fase sommaria ed esecutiva. L'anzidetta sospensione non si applica, pertanto, al termine di efficacia del sequestro di trenta giorni (decorrenti dalla pronuncia del provvedimento) di cui all'art. 675 c.p.c.”.

Cass. civ., sez. unite, 18 maggio 1983, n. 3417, in Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione, 1983, Fasc. 5; in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1983, I, 1925; in Giurisprudenza italiana, 1983, I, 1, 1362; in Il Foro italiano, 1983, I, 2805: “Nel procedimento di sequestro, la sospensione dei termini durante il periodo feriale resta esclusa, in forza della deroga contenuta nell'art. 3 della l. 7 ottobre 1969, n. 742 in relazione all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12), solo per la fase di tipo sommaria, rivolta alla concessione del sequestro medesimo, la quale presenta per sua natura caratteri di urgenza, mentre trova applicazione, ai sensi del principio generale fissato dall'art. 1 della citata l. n. 742 del 1969, per la successiva fase a cognizione ordinaria concernente la convalida, anche quando il relativo giudizio si svolga separatamente dal giudizio di merito, salvo che l'urgenza venga dichiarata con apposito provvedimento”.

Corte conti, sez. II, 17 giugno 1988, n. 153, in Rivista della Corte dei conti, 1988, Fasc. 4, 92: “In tema di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, la deroga prevista, in materia di procedimenti cautelari, dall'art. 3 l. n. 742 del 1969; concerne solo la fase attinente alla concessione della misura cautelare e non anche quella, a cognizione ordinaria, riguardante la convalida della stessa e quella costituita dagli atti processuali adottati ex art. 680 c.p.c. diretti a renderla nota agli interessati (fattispecie di convalida di sequestro conservativo autorizzato ed eseguito durante il periodo di sospensione dei termini processuali)”.

Non si applica, invece, in materia di sequestro giudiziario, stante la previsione di cui all'art. 677 c.p.c., che fa rinvio alle norme previste dagli artt. 605 c.p.c. e ss.<sup>151</sup>.

Un altro ambito della materia, su cui si è discusso in dottrina, riguarda l'individuazione della competenza del giudice, in relazione alla dichiarazione di inefficacia della misura cautelare del sequestro conservativo e al ripristino dello *status quo ante*, in conseguenza dell'inosservanza del termine prescritto dalla norma per la sua esecuzione.

Al riguardo, si è formato in dottrina da parte di Comoglio, Vaccarella, Giorgetti, Finocchiaro e Scala l'orientamento favorevole all'ingresso, per la fattispecie, della disciplina apprestata dall'art. 669 *novies* c.p.c., ancorché l'ipotesi non resti espressamente preveduta dalla norma stessa.

In modo particolare, parte della dottrina, sul fondamento della specificità delle ipotesi che la norma in considerazione prevede con il suo terzo comma<sup>152</sup>, ha ritenuto applicabile la previsione contemplata dal secondo comma<sup>153</sup> dello stesso articolo in considerazione.

---

<sup>151</sup> Cass. civ., sez. II, 24 agosto 1990, n. 8679, in *Giustizia civile - Massimario annotato della Cassazione*, 1990, Fasc. 8: "Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall'art. 678 c.p.c. che dichiara applicabili le norme del pignoramento (art. 519, contenente il divieto), non è previsto dall'art. 677 per l'esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e seguenti c.p.c.".

<sup>152</sup> Articolo 669 *novies*, III comma, c.p.c.: "Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'articolo 669 *undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento".

<sup>153</sup> Articolo 669 *novies*, II comma, c.p.c.: "In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva, che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'articolo 669 *decies*".

Altri Autori, poi, propendono per la diversa tesi secondo cui, qualora nel termine di trenta giorni previsto dalla norma, non sia neppure dato luogo all'instaurazione del giudizio di merito, la competenza in questione ricade su quel giudice che ha anche disposto per l'adozione della misura cautelare del sequestro conservativo.

Quest'ultima ipotesi è tenuta separata da quella per cui il giudizio di merito abbia ricevuto puntuale instaurazione, in questo caso si è ritenuto competente il giudice del merito, per ragioni fornite di carattere sistematico, costituite dall'unitarietà dei criteri relativi alla competenza, e per il potere di cui resta munito un giudice in ordine all'eventualità di una modifica o di una revoca del provvedimento, in conseguenza del mutamento delle situazioni<sup>154</sup>.

Sulla materia, una giurisprudenza che, però, non ha ricevuto conforto di ulteriori interventi per parte del diritto vivente, ha ritenuto di escludere la stessa necessità dell'impegno del giudice, operando la perenzione di diritto<sup>155</sup>.

---

<sup>154</sup> Per la giurisprudenza, invece, Trib. Reggio Calabria, delibera, 8 agosto 2003, in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 1, I, 4; in *Giurisprudenza di merito*, 2004, 3, 482: "Sebbene l'art. 669 *novies* c.p.c. non menzioni espressamente l'art. 675 c.p.c., l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dal primo comma dell'art. 669 *novies* c.p.c., atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue a un'inerzia della parte interessata, e il carattere di previsione generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia, inducono a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dal citato art. 675 c.p.c."

Trib. Verona, ordinanza, 19 giugno 2003, in *Giurisprudenza italiana*, 2003, 11: "L'art. 669 *novies* c.p.c. non si applica soltanto alle ipotesi espressamente in esso previste, ma anche agli ulteriori casi di inefficacia sopravvenuta contemplati in altre norme, e così all'ipotesi di inefficacia del sequestro giudiziario di cui all'art. 675 c.p.c."

Trib. Cagliari, 6 ottobre 1997, in *Rivista giuridica sarda*, 1998, 736: "Ragioni di economia processuale consentono di ritenere che l'inefficacia del provvedimento che ha disposto il sequestro per mancata esecuzione della misura nel termine di cui all'art. 675 c.p.c. deve essere dichiarata, nella pendenza del procedimento di reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c., dal giudice del reclamo".

<sup>155</sup> Trib. Viterbo, 9 febbraio 1996, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, 543: "La dichiarazione giudiziale di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. non è necessaria al fine di rendere inefficace il sequestro per decorso del termine di cui all'art. 675 c.p.c., posto che in tale ipotesi l'inefficacia matura di diritto e non impedisce la nuova proposizione della domanda cautelare".

La legge di riforma regola le ipotesi in cui il provvedimento cautelare perde la sua efficacia con l'art. 669 *novies* c.p.c., che distingue i diversi casi di inefficacia<sup>156</sup> a seconda che la causa di merito sia di competenza del giudice italiano o di un giudice straniero, ovvero rimessa ad arbitri italiani o stranieri.

Nella prima ipotesi rientrano i seguenti casi: se la parte che ha ottenuto il provvedimento di sequestro giudiziario o conservativo non provvede a iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669 *octies* c.p.c., cioè nel termine stabilito dal giudice ovvero, in mancanza, in quello di trenta giorni dalla pronuncia dell'ordinanza concessiva della cautela, se avvenuta in udienza, o altrimenti dalla sua comunicazione<sup>157</sup>; se il giudizio di merito viene proposto e successivamente dichiarato estinto; se non è stata versata la cauzione imposta ai sensi dell'art. 669 *undecies*. Con questa norma si è recepito l'indirizzo dottrinale e giurisprudenziale che già aveva compreso tale ipotesi tra le cause di inefficacia del provvedimento cautelare; se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso il sequestro<sup>158</sup>.

La disposizione in esame non prevede espressamente l'ipotesi che il giudizio di merito si concluda con sentenza di rito diversa da quella di

---

<sup>156</sup> Essendo venuta meno la distinzione tra giudizio di convalida e giudizio di merito, ne consegue che fra le cause di inefficacia del sequestro non sono più comprese quelle attinenti alla fase di convalida.

<sup>157</sup> Individuare le corrette e tempestive modalità di introduzione della causa di merito si presenta tuttavia problematico per alcune fattispecie, che necessitano di un'attenta analisi, che passa per 1) l'individuazione del soggetto cui notificare l'atto introduttivo; 2) la decorrenza o no dei termini nel periodo di sospensione feriale; 3) la decorrenza del termine quando la causa debba essere preceduta da un tentativo obbligatorio di conciliazione; 4) l'atto introduttivo da compiere entro il termine nei processi che s'iniziano con ricorso al giudice e successiva notificazione. Inoltre andrà specificato se il termine dei 30 giorni decorrerà soltanto dalla comunicazione, o se invece non possa darsi uguale efficacia ad atti equipollenti.

<sup>158</sup> Una situazione peculiare si ha nel caso in cui il sequestro conservativo sia stato concesso in un processo penale, e sopraggiunga una sentenza di patteggiamento.

estinzione<sup>159</sup>, sicché sorge il dubbio se anche in tal caso si determini l'inefficacia del provvedimento cautelare e, qualora si determini, a quale delle previsioni normative possa essere ricondotta.

Poiché la norma riguardante l'estinzione del processo tende a caducare la misura cautelare nelle ipotesi in cui il giudizio di merito si chiude in maniera irrevocabile per un evento che opera in funzione esclusivamente processuale, devono comprendersi nella formulazione della norma anche le ipotesi in cui, attraverso la pronuncia meramente processuale, che non sia di estinzione, egualmente il giudizio di merito si conclude in maniera irrevocabile.

Tra le varie cause di definizione del giudizio per motivi di rito, occorre operare una distinzione a seconda che essi incidano sul processo in modo da precluderne definitivamente la prosecuzione, ovvero che questa non sia esclusa, ma anzi espressamente prevista dalla legge. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso della sentenza che dichiara l'incompetenza del giudice adito, che consente la riassunzione del processo davanti al giudice competente entro un certo termine e solo nel caso che la parte non vi provveda, si verificherà l'estinzione del processo (art. 50 c.p.c.) e di conseguenza l'inefficacia del sequestro<sup>160</sup>. Invece, nelle ipotesi di

---

<sup>159</sup> La disposizione non esaurisce tutte le ipotesi che possono dare luogo all'inefficacia del provvedimento cautelare. Un'altra ipotesi di inefficacia è stata rinvenuta quando il provvedimento cautelare sia concesso *inaudita altera parte* e la parte non abbia notificato nei tempi previsti il ricorso e il decreto.

<sup>160</sup> Per la salvezza del sequestro autorizzato dal giudice incompetente sulla base del generale principio della conservazione degli atti di cui all'art. 50 c.p.c. e della cosiddetta *translatio iudicii*, Cass., 20 agosto 1998, n. 8427; diversamente Cass., 5 giugno 1996, n. 5229, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza 1996, I, 2552 e ss., che non cassa una sentenza che dichiara la nullità del sequestro con la sentenza in cui dichiara la propria incompetenza a provvedere nel merito, e ritiene la pronuncia impugnabile con regolamento di competenza necessario, vertendo esclusivamente sulla competenza (data la natura meramente consequenziale del provvedimento sull'inefficacia del sequestro). Contrario alla dichiarazione d'inefficacia anche Trib. Milano, 15 giugno 1998, in Banca, Borsa, titoli di credito, Giuffrè, Milano 2000, II, 472 (con nota contraria di ANTONIO CARRATTA, Inefficacia del sequestro pronunciato *ante causam* da giudice incompetente ed ambito di applicazione dell'art. 669 *novies* c.p.c., ivi anche per un esaustivo esame delle varie tesi dottrinarie e giurisprudenziali in argomento, che maggioritariamente tuttavia inclinano per

sentenza di mero rito, come la pronuncia che dichiara la nullità della citazione, per le quali la legge non prevede la prosecuzione del processo, è legittima un'interpretazione della norma nel senso che, in tali casi si verifica ugualmente l'inefficacia della misura cautelare<sup>161</sup>, allo stesso modo che sia stata pronunciata una sentenza di rigetto nel merito.

Occorre evidenziare che il mancato compimento degli oneri processuali, posti a carico del sequestrante dall'art. 156 disp. att. c.p.c. nel limite perentorio dei 60 giorni, non dà luogo a un'ipotesi d'inefficacia del sequestro. La norma si ricollega direttamente all'art. 686 c.p.c., che prevede l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento; il mancato compimento dell'onere non riguarda l'efficacia del sequestro ormai convertito, bensì la regolarità del processo esecutivo.

L'art. 669 *novies*, IV comma, c.p.c. disciplina altresì le ipotesi dell'inefficacia del sequestro concesso dal giudice italiano, quando la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero. Oltre a richiamare i casi d'inefficacia già esaminati in precedenza<sup>162</sup>, la norma contempla altre due fattispecie di

---

l'inefficacia del provvedimento cautelare nel caso di specie); così anche Pret. Salerno, Sez. Eboli, 19 luglio 1999, in *Giurisprudenza di merito* 2000, 550, in una fattispecie invero dai tratti peculiari.

<sup>161</sup> LUIGI MONTESANO - GIOVANNI ARIETA, *Diritto processuale civile*, Volume III. L'esecuzione forzata. I procedimenti contenziosi sommari. Il rito cautelare uniforme, Giappichelli, Torino 1999; FERRUCCIO TOMMASEO, Legge 26 novembre 1990, n. 353, artt. da 73 a 77 - Il commento, in *Il Corriere giuridico*, Fascicolo N. 1/1991, Ipsoa, Milano 1991; ELENA MERLIN, *Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993.

<sup>162</sup> Per quello che riguarda l'art. 669 *octies*, va richiamata la Corte Cost., 22 ottobre 1996, n. 358, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, 1, 448 e ss. (con nota di MARCO DE CRISTOFARO, Sui termini per la notifica all'estero nel processo cautelare e sulla conseguente articolazione del procedimento iniziato *inaudita altera parte*) che a conferma di un proprio precedente orientamento ha precisato, negando così l'incostituzionalità dell'art. 669 *octies* c.p.c., che perché il termine di trenta giorni per l'introduzione del giudizio di merito sia rispettato è sufficiente per la notifica all'estero che la parte nel termine suddetto svolga quelle sole formalità che appartengono alla sfera del sequestrante.

Quanto poi al giudizio arbitrale va ancora richiamato il V comma dell'art. 669 *octies*, introdotto dall'art. 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 25, che specifica quale sia l'atto che va

inefficacia: la prima, se la parte che aveva chiesto la misura cautelare non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali; la seconda, se sono pronunciate sentenze straniere, anche non passate in giudicato, o lodo arbitrale, che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso.

In relazione alla prima ipotesi si deve tuttavia escludere che allo stato attuale la legge italiana<sup>163</sup> o le convenzioni internazionali<sup>164</sup> indichino dei termini perentori per la presentazione di domande di riconoscimento o di esecutorietà.

L'unica disposizione applicabile rimane l'art. 156 *bis* disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 86 della legge 353/1990, che recita: *“Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.*

*La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'art. 686 del Codice, e diventa applicabile il precedente art. 156”.*

---

compiuto nei trenta giorni quando la controversia era stata oggetto di compromesso o di clausola compromissoria. Si conferma ancora, dunque, come la disciplina valga appunto anche nelle ipotesi in cui il giudizio di merito debba essere proposto davanti ad arbitri o a una giurisdizione straniera.

<sup>163</sup> Si ricordi, infatti, l'abrogazione del primo e del terzo comma dell'art. 825 c.p.c. sull'obbligo di deposito del lodo italiano entro il termine di un anno dal ricevimento del lodo ad opera della parte che intendeva farlo eseguire nel territorio italiano.

L'art. 839 c.p.c. sul lodo straniero, invece, non prevede termini perentori, come non ne prevedeva l'art. 796 c.p.c., oggi abrogato, per la dichiarazione di efficacia della sentenza straniera, la cui disciplina oggi si rinviene negli art. 64-67 della legge 218 del 1995.

<sup>164</sup> Non ne prevedeva, ad esempio, la Convenzione di Bruxelles, e neanche il regolamento dell'Unione Europea n. 44 del 2001, che deriva da tale convenzione.

La disposizione, che si applica soltanto al sequestro conservativo<sup>165</sup>, inserisce un termine acceleratorio per la proposizione della domanda di esecutorietà (che potrà essere proposta solo quando la sentenza straniera, ex art. 67 l. 218/1995, sia anche passata in giudicato, salvo che la sentenza provenga da altro paese UE, laddove sarà sufficiente una pronuncia esecutiva di primo grado), che se non rispettato non preclude certo una successiva proposizione della domanda di esecutorietà, ma che tuttavia è indispensabile osservare se si vuole che gli effetti del sequestro conservativo per il creditore sequestrante vengano conservati con la trasformazione della misura in pignoramento.

In relazione alla seconda ipotesi l'efficacia caducante spetta alle sentenze straniere<sup>166</sup> e al lodo arbitrale anche se ancora soggetti a impugnazioni, quindi ancorché la sentenza anche extra UE non sia ancora riconoscibile ex art. 64 lett. d l. 218/1995. La norma non fa riferimento al procedimento di riconoscimento, pertanto anche il sub-procedimento di inefficacia potrà concludersi, se necessario, con una pronuncia di accertamento incidentale del giudice competente a dichiarare l'inefficacia della misura cautelare, anche senza che sia attivato il procedimento di riconoscimento.

---

<sup>165</sup> L'articolo in commento non può essere interpretato analogicamente e applicato a tutte le altre misure cautelari; anche se l'intento di spingere a una più rapida attuazione delle misure, allo stesso modo in cui lo si prevede per i giudizi ordinari italiani, è certo commendevole. Tuttavia, l'art. 156 disp. att. c.p.c. si limita espressamente al sequestro conservativo, e appare difficile condividere un'interpretazione che, realizzando un'innegabile forzatura della legge, introduce in via interpretativa una decadenza processuale per le parti; di poi, la disposizione trova autonoma giustificazione nella conversione operata per le ragioni di cui all'art. 686 c.p.c., specifiche esclusivamente del sequestro conservativo, e che pertanto ne sconsigliano un'interpretazione più estesa, perché peraltro neanche rispondente alle intenzioni del legislatore, che già all'art. 669 *novies* c.p.c. ora in commento ha affermato il carattere soltanto "eventuale" dell'esistenza di termini previsti per costringere alla presentazione della domanda di esecutorietà.

<sup>166</sup> Si veda Trib. Padova, 15 gennaio 1996, in *Responsabilità civile e previdenza*, 1996, 758, per l'affermazione della necessità che la sentenza che dichiara l'inesistenza del diritto fatto oggetto di cautela sia emessa all'interno della fase procedimentale prima della cui instaurazione, o all'interno della stessa, è stato richiesto e concesso il provvedimento cautelare.

Si pone poi il problema dell'applicabilità dell'art. 669 *octies* e *novies* anche ai provvedimenti conservativi pronunciati dal giudice italiano nelle ipotesi in cui l'art. 47 del reg. 44/2001 Bruxelles.

L'art. 669 *novies* c.p.c. attribuisce al giudice che ha emanato il relativo provvedimento cautelare la competenza a dichiarare l'inefficacia del sequestro. La regola viene integralmente applicata nelle ipotesi previste dal primo comma della disposizione e cioè se il processo di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669 *octies*<sup>167</sup>, ovvero se successivamente al suo inizio il processo è dichiarato estinto.

La regola è parzialmente derogata dal terzo comma della disposizione che disciplina l'ipotesi della sentenza, anche non passata in giudicato, che abbia dichiarato l'inesistenza del diritto a cautela del quale il provvedimento era stato concesso. In tal caso l'inefficacia è dichiarata nella stessa sentenza ancorché emessa da un giudice diverso da quello che ha emanato il provvedimento cautelare. Pertanto, competente a dichiarare l'inefficacia potrà essere anche un giudice cui non spetta il potere di emettere provvedimenti cautelari, come nel caso del giudice di pace.

La norma in esame all'ultimo comma recita testualmente: “*I provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento*”<sup>168</sup>. Nonostante l'infelice espressione

---

<sup>167</sup> L'opinione non è però pacifica; a una tesi che appunto ritiene che la competenza a pronunciare l'inefficacia per tardiva instaurazione spetti al giudice che aveva emesso la misura (ELENA MERLIN, Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993; Trib. Torino, 20 giugno 1995, in *Gius*, 1995, 2818) se ne contrappone un'altra che ritiene competente il giudice di merito investito della cognizione della causa (Trib. Napoli, 11 giugno 1998; in *Gius*, 1998, 3224).

<sup>168</sup> Un'ipotesi particolare è decisa dal Trib. Lucera, 15 gennaio 1995, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, Volume 5, Fascicolo 3 (con nota di NICOLETTA RAUSEO, Sequestro giudiziario e competenza del giudice della misura cautelare: un caso di difetto di giurisdizione), che ha in pratica ritenuto che il giudice che ha emesso il provvedimento sia competente a disporre la remissione in pristino esclusivamente

normativa possa far sorgere il dubbio circa il significato che il legislatore ha inteso attribuire alla locuzione “in mancanza”, non resta che interpretare la disposizione nel senso che faccia riferimento all’omissione del giudice della sentenza di merito, il quale, accertando l’inesistenza del diritto, non dia i provvedimenti consequenziali in ordine all’inefficacia della misura cautelare.

Questa procedura trae il suo fondamento da una esigenza di speditezza immanente a qualsiasi forma di tutela cautelare, poiché si è inteso evitare che l’omissione costringesse la parte a proporre a questo solo scopo una impugnazione<sup>169</sup>.

In ogni altra ipotesi si applica la regola generale per cui la competenza a dichiarare l’inefficacia spetta al giudice che ha emesso il provvedimento cautelare<sup>170</sup>; ciò si verifica, quindi, anche nelle fattispecie previste dall’art. 669 *novies*, IV comma, c.p.c., nonché nell’ipotesi di mancato versamento della cauzione<sup>171</sup>. Quando poi il sequestro sia stato

---

nell’ipotesi in cui abbia giurisdizione e competenza nel merito, perché solo così si è in sintonia con il binomio cautela-merito, e che le eccezioni a questa regola non possono essere estese (giurisdizione straniera, arbitrato, arbitrato estero).

L’assunto della decisione non si presta facilmente ad essere condiviso, posto che al giudice nel caso di specie non si richiede la competenza per provvedere sulla cautela, ma esclusivamente di disporre un provvedimento consequenziale a una pronuncia di difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 669 *novies* c.p.c. che stabilisce la competenza per disporre questo genere di provvedimenti.

<sup>169</sup> Il comma in questione dispone, in caso di omessa pronuncia con la sentenza di merito, la pronuncia con ordinanza; dato che non si fa esplicito riferimento al procedimento di cui al secondo comma, anche nel caso di contestazioni la pronuncia dovrà essere resa con ordinanza, ordinanza che è reclamabile comunque ex art. 669 *terdecies* c.p.c.; *contra*, per la pronuncia con sentenza in ossequio alla disciplina di cui all’art. 669 *novies*, II comma, c.p.c., ELENA MERLIN, Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993.

<sup>170</sup> Cioè al giudice designato a suo tempo ex art. 669 *ter* c.p.c. ultimo comma.

<sup>171</sup> ELENA MERLIN, Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993; PAOLO POTOTSCHNIG, Commento all’art. 669 *undecies*, Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di Giuseppe Tarzia e Franco Cipriani, CEDAM, Padova 1992.

concesso in sede di reclamo, quello sarà il giudice competente a dichiarare l'inefficacia<sup>172</sup>.

L'art. 669 *novies*, Il comma, c.p.c. delinea un procedimento estremamente semplice e rapido, in coerenza con lo spirito che pervade la legge di riforma.

La norma prevede che la domanda d'inefficacia deve essere proposta nella forma del ricorso<sup>173</sup>. Il giudice, con decreto in calce al ricorso, dispone la convocazione delle parti per un'apposita udienza; deve indicare anche il termine entro cui il decreto deve essere notificato alla controparte e non può accogliersi la tesi di chi sostiene l'applicabilità della disciplina dei termini di comparizione previsti per l'ordinamento giudiziario di cognizione (art. 163 *bis* c.p.c.), trattandosi nella specie di una procedura che ha inizio non con atto di citazione, ma con ricorso e che è ispirata alle indicate esigenze di snellezza e celerità.<sup>174</sup>

---

<sup>172</sup> *Contra* si veda Pret. Roma, 20 febbraio 1997, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 1997, 807 e ss. (con commento di FILIPPO COLLIA, L'inefficacia del provvedimento cautelare), per la definizione se il giudice che ha emesso il provvedimento possa essere identificato o no nel giudice del reclamo ex art. 669 *terdecies*; nel caso in specie, si è ritenuto che la modifica del provvedimento cautelare effettuata dal giudice del reclamo non ne comporti la competenza per il procedimento di cui all'art. 669 *novies*. Così anche Trib. Trani, 30 settembre 1996, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, 2, 150, che aggiunge un'ulteriore giustificazione, rinvenuta nella natura di giudizio di cognizione ordinaria richiesto proprio dall'art. 669 *novies* per la pronuncia, procedimento non compatibile con il giudice collegiale del reclamo la cui forma decisoria è la camera di consiglio.

La tesi non convince, attesa la natura sostitutiva del provvedimento del reclamo.

ALDO ATTARDI, *Diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 1994, ritiene che il giudice del reclamo sia quello competente a provvedere sull'inefficacia anche quando abbia solo confermato il provvedimento di primo grado.

<sup>173</sup> Trib. Padova, 11 agosto 1995, in *Il Foro italiano* 1996, I, 1445, esclude che il procedimento di inefficacia possa essere promosso da un terzo non precedentemente intervenuto nel giudizio cautelare (nel caso in specie, il terzo si protestava titolare del bene sottoposto a sequestro conservativo, e chiedeva che si dichiarasse l'inefficacia del provvedimento cautelare; il tribunale ha indicato nell'art. 619 c.p.c. il mezzo per ottenere tutela).

Nel vigore della precedente normativa, Cass., 21 settembre 1998, n. 9434, ha ritenuto che al terzo che abbia acquistato un bene assoggettato a sequestro competa un'azione ordinaria intesa a far accertare e dichiarare che si sia verificata una delle ipotesi cui è ricollegata l'inefficacia del sequestro.

<sup>174</sup> In senso contrario: ANDREA PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli 2002.

All'udienza di comparizione può accadere che l'intimato non compaia, o, comparendo, non si opponga alla richiesta di inefficacia; oppure che l'intimato intervenga all'udienza e si opponga.

Nel primo caso il giudice adito<sup>175</sup>, ritenuta la non contestazione<sup>176</sup>, deve provvedere con ordinanza avente efficacia esecutiva. Le due ipotesi di mancata comparizione o di non contestazione della parte comparsa devono ritenersi equipollenti, secondo una logica interpretazione della norma e tenendo presente la disciplina di cui all'art. 663 c.p.c. che accomuna le due ipotesi ai fini della pronuncia della ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto<sup>177</sup>.

L'ordinanza, se resa nel rispetto delle norme che attengono all'integrità del contraddittorio, non è impugnabile neppure ex art. 111 Cost., come si era ritenuto a proposito dell'ordinanza di convalida di cui

---

<sup>175</sup> Si pone il problema se "il giudice che ha emesso il decreto" debba essere individuato nel giudice-persona fisica che tale decreto aveva personalmente autorizzato, o nell'ufficio giudiziario impersonalmente inteso. Secondo la dottrina vigente l'esegesi della disposizione sembra inclinare nel primo senso, atteso come la stessa disposizione nello stesso comma successivamente individui, invece, nell'ufficio giudiziario il giudice competente alla pronuncia nel caso invece in cui sorga contestazione; dal comma, pertanto, sembra doversi ricavare una lettura diversa delle due locuzioni, che appunto non consente che anche alla prima sia attribuito il significato di ufficio giudiziario.

Si è sostenuto altresì che l'istanza debba proporsi al Presidente del Tribunale, che tuttavia sarebbe vincolato ad affidare la trattazione di questo procedimento allo stesso giudice che aveva imposto la cautela. Per un ragionato esame delle diverse posizioni, si rimanda a FERRUCCIO AULETTA, L'inefficacia del sequestro per effetto di sentenza straniera, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, Giuffrè, Milano 1996, I, 1481-1482.

<sup>176</sup> Un quesito che si pone in concreto attiene alla qualificazione della non contestazione, se cioè questa possa essere intesa come ricomprendente anche le ipotesi della mancata comparizione della controparte. Pertanto la risposta deve essere positiva, sia per evidenti ragioni pratiche, sia perché il comma in esame richiede la sentenza solo in caso di contestazione, richiedendo cioè un comportamento attivo, di cui non v'è traccia nella contumacia.

<sup>177</sup> All'art. 663 c.p.c. fa riferimento esplicito ANDREA PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli 2002, per sostenere che in tal caso la mancata comparizione dell'intimato sarebbe sufficiente a far ritenere esistente la contestazione che obbliga il giudice a provvedere con sentenza (poiché per sostenere altrimenti, attribuendo valore alla contumacia, sarebbe appunto necessaria un'espressa disposizione di legge). Sembra invero assorbente il rilievo che la legge esige un'effettiva contestazione, la quale in nessun caso può essere presente, tanto meno nell'ipotesi di mancata comparizione e di contumacia dell'interessato cui il ricorso e decreto siano stati ritualmente notificati.

al previgente art. 683 c.p.c.<sup>178</sup>; vi è chi ritiene che, avverso il provvedimento del giudice, sia proponibile il reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c.<sup>179</sup>, se questo sia stato pronunciato in assenza dei presupposti, o nonostante la contestazione delle parti<sup>180</sup>, o se si contesti la pronuncia sulle spese che devono essere liquidate<sup>181</sup>. Ove invece la parte comparsa abbia sollevato contestazione si determina un mutamento circa il giudice competente a emettere il provvedimento di inefficacia, statuendo la norma che in tal caso la competenza è devoluta all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare (l'organo dirigente, quindi, ricevuta la causa dovrà indicare il giudice designato a conoscere della controversia sull'esistenza della causa di inefficacia). Tale giudice deve pronunciare l'inefficacia con sentenza provvisoriamente esecutiva; ma la contestazione dell'intimato non incide sul tipo di procedimento, previsto dalla legge in maniera unitaria, vi sia stata o no contestazione. Comunemente si ritiene che si

---

<sup>178</sup> Si veda ad esempio Cass., 7 settembre 1991, n. 9432, per l'impugnabilità ex art. 111 Cost. del provvedimento del Presidente del Tribunale che dichiara l'inefficacia del sequestro ex art. 683, ultimo comma, c.p.c., atteso che tale decreto, per la parte relativa alla condanna sulle spese, assume la veste sostanziale di sentenza.

<sup>179</sup> Cass., 12 maggio 1997, n. 4113, in *Il Foro italiano*, 1998, I, 1542 con nota di GIAMPIERO BALENA, *Provvedimenti sommari esecutivi e garanzie costituzionali*.

<sup>180</sup> ELENA MERLIN, *Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993, riconosce, inoltre, l'esigenza di garantire un rimedio anche per l'ipotesi in cui il giudice che dichiara l'inefficacia "esorbiti, negli ordini materiali, dai limiti del ripristino su cui era caduta l'acquiescenza delle parti. Le censure della parte pregiudicata dovranno trovare espressione in sede di ordinario processo di cognizione, ed eventualmente anche in via di opposizione ex art. 615 c.p.c. alla esecuzione dell'esorbitante provvedimento di ripristino".

<sup>181</sup> Tra le spese liquidate devono anche essere ricomprese quelle del custode dei beni; a tale proposito, si veda Cass., 1 dicembre 2000, n. 15345, che precisa tuttavia come la liquidazione del compenso al custode non possa essere compiuta d'ufficio, né possa essere desunta dalla generica domanda di inefficacia, anche perché la liquidazione al custode presuppone un allargamento soggettivo della domanda di inefficacia, esclusivamente rivolta alla controparte. Ivi, anche per l'immediata ricorribilità in Cassazione del provvedimento che liquida le spese al custode.

Pre. Monza, 10 marzo 1994, in *Società e diritto*, 1994, 659, ritiene che le spese liquidate debbono riferirsi esclusivamente al procedimento di inefficacia, non anche a quello che ha condotto alla concessione del provvedimento cautelare.

tratti di un processo ordinario<sup>182</sup>, che può richiedere per effetto della contestazione una più approfondita indagine in ordine ai presupposti idonei a legittimare la pronuncia di inefficacia.

La diversità della forma del provvedimento conclusivo, sentenza e non ordinanza, è giustificata dal fatto che, mentre in assenza di contestazione può risultare ragionevole la previsione di una pronuncia basata sulla mera delibazione di quanto risultante dagli atti del processo, in caso di contestazione l'accertamento del giudice deve riflettere gli aspetti della vicenda fatti valere in giudizio dall'intimato. In questa ipotesi l'atto conclusivo risolve una controversia sull'esistenza di una causa di inefficacia e deve rivestire la forma della sentenza, che sarà soggetta agli ordinari mezzi di gravame<sup>183</sup>.

Il comma statuisce inoltre che il giudice, nel dichiarare l'inefficacia del sequestro, impartisce le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente<sup>184</sup>. Anche se in tal modo la formulazione dell'abrogato art. 683, ultimo comma, c.p.c., secondo cui, il giudice, dichiarando l'inefficacia del sequestro, ne ordinava la

---

<sup>182</sup> Si veda invece Trib. Piacenza, 5 settembre 1995, in *Il Foro italiano*, 1996, I, 1441; Trib. Verbania, 26 agosto 1995, in *Giurisprudenza italiana*, 1996, I, 2, 669 e ss. (con nota di GIORGIO FRUS, Su alcuni problemi relativi alla tempestiva ma invalida instaurazione del giudizio di merito, successivamente all'ottenimento di una misura cautelare *ante causam*), che ritiene che il giudizio in contestazione delle parti debba svolgersi in camera di consiglio.

<sup>183</sup> Pret. Roma, 20 febbraio 1997, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, 1997, 807 e ss., pur nell'ipotesi che il provvedimento conclusivo del procedimento ex art. 669 *novies* c.p.c. sia stato adottato con sentenza (in caso di contestazioni) e che sia stata declinata la competenza, non si ravvisa un contenuto di decisorietà della statuizione, e non sarebbe ipotizzabile il ricorso d'ufficio al regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. Per il giudice romano, invero, l'istanza di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. potrebbe anche essere riproposta avanti al giudice che abbia precedentemente dichiarata la propria incompetenza.

Un assunto non condivisibile, perché la sentenza emessa dopo un giudizio ordinario deve naturalmente essere considerata come tale e pertanto soggetta ai comuni gravami; nel caso di pronuncia di incompetenza la fattispecie ben si presta alla proposizione del regolamento necessario di competenza.

<sup>184</sup> Trib. Verona, 21 settembre 1993, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, 2, con nota di P. FADEL, Brevi considerazioni su taluni profili problematici della nuova disciplina dei procedimenti cautelari, ad esempio, ordina d'ufficio la trasmissione di copia degli atti di causa al conservatore dei registri immobiliari affinché questi provveda alla cancellazione della trascrizione di un sequestro conservativo.

cancellazione della trascrizione, è stata ampliata e resa applicabile a tutti i provvedimenti cautelari, nulla autorizza a interpretare la disposizione al di là del significato fatto palese dall'enunciato testuale, che limita la portata della norma all'adozione dei provvedimenti restitutori. Già nel vigore della precedente disposizione la giurisprudenza non aveva dubitato che la norma si riferisse ai provvedimenti meramente restitutori consequenziali alla pronuncia di inefficacia, quale, ad esempio, l'ordine al custode di restituire il bene sequestrato all'avente diritto<sup>185</sup>.

Tale interpretazione non consente di condividere la tesi di chi afferma che la nuova norma con la locuzione "ripristinare la situazione precedente" abbia inteso riferirsi anche al risarcimento dei danni causati alla controparte dall'esecuzione della misura cautelare<sup>186</sup>. Tale esegesi si pone in contrasto con la testuale formulazione della norma ed è incompatibile con la stessa procedura prevista dalla legge. Non si può infatti ammettere che il giudice possa statuire sul diritto del sequestrato al risarcimento dei danni nell'ipotesi che dichiara l'inefficacia della cautela con ordinanza, che in tal caso dovrebbe risolvere altresì il conflitto di interessi circa la sussistenza in concreto del danno risarcibile<sup>187</sup>. Il ripristino quindi deve essere limitato all'adozione dei provvedimenti strettamente necessari per eliminare gli effetti specialmente provocati dalla costituzione della cautela.

---

<sup>185</sup> Cfr. Cass., 8 giugno 1985, n. 3448; oppure si veda Cass., 18 settembre 1992, n. 10700, per l'obbligo del custode di un sequestro giudiziario di restituire al sequestrato il prezzo ricavato dalla vendita dei beni sequestrati ordinata dal giudice ai sensi dell'art. 685 c.p.c.

<sup>186</sup> ANDREA PROTO PISANI, *Lezioni di diritto processuale civile*, Jovene, Napoli 2002.

<sup>187</sup> ELENA MERLIN, *Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993, precisa che se si ritenesse ammissibile la proponibilità della richiesta di risarcimento del danno con il procedimento ex art. 669 *novies* c.p.c. per la declaratoria di inefficacia nelle ipotesi di mancata instaurazione della causa o di estinzione del giudizio di merito (quando cioè non si giunge a una sentenza nel giudizio di merito) la pronuncia non dovrebbe comunque rendersi con ordinanza, ma si dovrebbe trasformare il procedimento in un processo di cognizione ordinario che si dovrebbe concludere con sentenza, stante la portata decisoria e l'oggetto della pronuncia, che presuppone l'accertamento dell'inesistenza del diritto cautelato.

Bisogna, infine, ricordare un orientamento giurisprudenziale che provvede a disapplicare il disposto di cui all'art. 669 *novies* c.p.c. tutte le volte in cui, al momento di chiedere il provvedimento di inefficacia, non si sia ancora concluso il procedimento della cautela<sup>188</sup>, o sia già iniziato il giudizio di merito; in questi casi, per esigenze di economia dei giudizi e purché in concreto sia assicurato il rispetto del diritto di difesa, la competenza a emettere il provvedimento di inefficacia competerebbe al giudice della cautela all'udienza già fissata nel primo caso e al giudice di merito nel secondo caso<sup>189</sup>.

---

<sup>188</sup> Si veda ad esempio Trib. Verona, 21 settembre 1993, in *Giurisprudenza italiana*, 1994, I, 2, laddove il giudice che ha autorizzato un provvedimento *inaudita altera parte*, nell'ipotesi data dalla mancata tempestiva notificazione del ricorso alla controparte, dichiara l'inefficacia all'udienza di comparizione fissata ai sensi dell'art. 669 *sexies*, II comma, c.p.c. In nota a tale provvedimento P. FADEL rileva, peraltro, che l'inefficacia del provvedimento in argomento non è espressamente prevista dall'art. 669 *novies* c.p.c.

<sup>189</sup> Così Trib. Palmi, 9 luglio 1998, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, I, 1212, che sembra provvedere alla revoca del provvedimento ex art. 669 *decies*; Trib. Lecce, 14 settembre 1996, in *Giurisprudenza italiana*, 1998, 708; Trib. Trani, 30 settembre 1996, in *Giurisprudenza italiana*, 1997, I, 2, 150, che ritiene la competenza del giudice istruttore del processo di merito, ma applica davanti a quel giudice integralmente il procedimento previsto dall'art. 669 *novies* c.p.c.

Similmente Trib. Cagliari, 6 ottobre 1997, in *Rivista giuridica sarda*, 1998, 736, ritiene competente il giudice del reclamo a dichiarare l'inefficacia, in pendenza appunto di quel giudizio (la pronuncia trae anche spunto da una supposta inapplicabilità della disciplina dell'art. 669 *novies* c.p.c. al provvedimento di cui all'art. 675 c.p.c. Ivi si veda anche la nota di FABRIZIO MONTALDO, *Declaratoria di inefficacia del sequestro nell'ordinanza che decide il reclamo*, rileva che in questo modo si determinerebbe una grave violazione della disposizione sulla costituzione del giudice e si distoglierebbero le parti dal giudice naturale individuato dall'art. 669 *novies* c.p.c.).

*Contra*, in giurisprudenza, si veda ad esempio Trib. Torino, 20 giugno 1995, in *Gius.*, 1995, 2818, che stabilisce che la sopravvenuta inefficacia dei provvedimenti di sequestro conservativo per tardiva introduzione del giudizio di merito non può essere fatta valere nello stesso giudizio di merito, ma con l'autonomo procedimento previsto dall'art. 669 *novies* c.p.c.

## 7. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento

“Il sequestrante, pur avendo fatto la stessa strada del pignorante, non sa se potrà continuare il viaggio, perché gli manca finora l'accertamento definitivo del suo diritto. Sono come due viaggiatori che vogliono ugualmente andare all'estero e che hanno fatto la loro prima fermata alla medesima stazione di confine; ma il pignorante ha il passaporto in tasca e il secondo attende che la polizia glielo conceda!”<sup>190</sup>, ci pare opportuno ricordare questa felice similitudine del giurista Piero Calamandrei per introdurre l'art. 686 c.p.c., rubricato “Conversione del sequestro conservativo in pignoramento”, che recita:

*“Il sequestro conservativo si converte in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva.*

*Se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata”*<sup>191</sup>.

Inoltre l'art. 156 disp. att. c.p.c., rubricato “Esecuzione sui beni sequestrati”, dispone:

*“Il sequestrante che ha ottenuto la sentenza di condanna esecutiva prevista nell'articolo 686 del Codice deve depositarne copia nella cancelleria del giudice competente per l'esecuzione nel termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione, e deve quindi procedere alle notificazioni previste nell'articolo 498 del Codice.*

*Se oggetto del sequestro sono beni immobili, il sequestrante deve inoltre chiedere, nel termine perentorio di cui al comma precedente,*

---

<sup>190</sup> PIERO CALAMANDREI, Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari, CEDAM, Padova 1936.

<sup>191</sup> In mancanza di diverse disposizioni, allorché il sequestro si converte in pignoramento il custode mantiene il proprio compito, assumendo la funzione di custode delle cose pignorate.

*l'annotazione della sentenza di condanna esecutiva in margine alla trascrizione prevista nell'articolo 679 del Codice*".

La formulazione di queste due norme ha fatto sorgere il problema dell'incidenza degli oneri che incombono al sequestrante, ex art. 156 disp. att. c.p.c., sulla conversione del sequestro in pignoramento prevista dall'art. 686 c.p.c. e si è discusso se essi assumano rilievo quali elementi costitutivi della fattispecie in esame, o meno.

Per un orientamento della dottrina, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera automaticamente in conseguenza del deposito della sentenza di condanna esecutiva e, anteriormente alla riforma, della sentenza di convalida<sup>192</sup>.

Per un altro orientamento, invece, gli oneri del sequestrante costituirebbero adempimenti essenziali ai fini della conversione e gli effetti retroagirebbero sino al momento della sentenza di condanna esecutiva<sup>193</sup>.

Si è anche sostenuto che, ove il sequestrante non ottemperasse ai suddetti adempimenti, non opererebbe la conversione, ma il sequestro conserverebbe la propria efficacia, mentre il creditore sarebbe libero di

---

<sup>192</sup> VIRGILIO ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*, Jovene, Napoli 1964; ANTONINO CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1953; SERGIO COSTA, *Manuale di diritto processuale civile*, UTET, Torino 1955; CARLO FURNO, *Nullità e rinnovazione degli atti processuali in Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento*, Giuffrè, Milano 1951; PELLINGRA *Rilievi in tema di conversione del sequestro conservativo in pignoramento*, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1949; CORRADO FERRI, *Sequestro*, in *Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile*, XVIII, UTET, Torino 1998; MARIA ANGELA ZUMPARO, *Sequestro conservativo e giudiziario*, in *Enciclopedia del diritto*, XLII, Milano 1990; RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000.

<sup>193</sup> ENRICO REDENTI, *Diritto processuale civile*, Volume III, Giuffrè, Milano 1957; MARIO VELLANI, *La conversione del sequestro conservativo in pignoramento*, Giuffrè, Milano 1955; GIOVANNI VERDE - BRUNO CAPPONI, *Profili del processo civile*, Volume 3 - *Processo di esecuzione e procedimenti speciali*, Jovene, Napoli 1998; SALVATORE SATTA - CARMINE PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII edizione, CEDAM, Padova 2000.

agire esecutivamente nelle forme ordinarie notificando il titolo esecutivo e il precetto<sup>194</sup>.

La giurisprudenza afferma concordemente che la conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera di diritto nel momento in cui il creditore sequestrante ottiene la sentenza di condanna esecutiva<sup>195</sup>.

---

<sup>194</sup> SALVATORE SATTA, Commentario al codice di procedura civile, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969; GIROLAMO ALESSANDRO MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria, Giuffrè, Milano 1975; FRANCESCO PAOLO LUISO, Diritto processuale civile, Volume IV, I processi speciali, IV edizione, Giuffrè, Milano 2007, preferisce invece attribuire alla parte la scelta se convertire o no il sequestro in pignoramento, se cioè iniziare l'esecuzione o mantenere il sequestro (perché si preferisce attendere, ad esempio, che la sentenza di primo grado divenga definitiva).

<sup>195</sup> Nel vigore della normativa antecedente alla riforma del 1990, laddove non era prevista l'immediata esecutività della sentenza di primo grado, con riferimento all'ipotesi in cui la sentenza di condanna non era esecutiva inizialmente *ope legis* ovvero *ope iudicis* e acquistava efficacia esecutiva col passaggio in giudicato per difetto d'impugnazione, in giurisprudenza si era osservato che in tal caso dovesse ritenersi inapplicabile l'art. 156 disp. att. c.p.c., in quanto non sarebbe stato possibile fare riferimento al termine perentorio ivi previsto la cui decorrenza è stabilita con riferimento alla comunicazione della sentenza di condanna esecutiva. In tal caso, infatti, a quella data non sarebbe esistita una sentenza di condanna esecutiva.

Considerato tuttavia che il deposito del titolo esecutivo nella cancelleria del giudice dell'esecuzione costituiva un atto necessario perché in difetto l'azione esecutiva non poteva essere proseguita, si era logicamente dedotto che in tal caso la conversione egualmente si verificasse *ipso iure*, ma, ai fini dell'efficacia del pignoramento, si sarebbe dovuto applicare il principio generale di cui all'art. 497 c.p.c., con la conseguenza che il deposito della copia della sentenza di condanna avrebbe dovuto verificarsi nel termine di novanta giorni dal passaggio in giudicato della stessa. Cfr. Cass., 25 marzo 1988, n. 2589; Cass., 24 maggio 1986, n. 3499; Cass., 28 giugno 1977 (il richiamo al principio riportato nel testo è contenuto in motivazione); Cass., 15 marzo 1974, n. 747, in *Il Foro italiano*, 1974, I, 3395, e in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1975, I, 851 e in *Giurisprudenza italiana*, 1975, I, 1, 306 con nota di FRANCESCO BUCOLO; Cass., 27 luglio 1973, n. 2202; Cass., 30 marzo 1971, n. 924; Cass., 27 gennaio 1967, n. 243, in *Il Foro italiano*, 1967, I, 510 e in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1967, I, 1481 con nota di SALVATORE SATTA, Sulla conversione del sequestro conservativo in pignoramento; Cass., 27 aprile 1967, n. 757, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1967, I, 1481 e in *Il Foro italiano*, 1967, I, 1225 con nota di BORRÈ, Sull'attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento; Cass., 28 febbraio 1964, n. 454, 1967, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1964, I, 745 e in *Il Foro italiano*, 1964, I, 1453; Cass., 30 luglio 1957, n. 3219 in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1958, I, 2094 con osservazioni di LIPARI, in *Il Foro italiano*, 1958, I, 1869, con nota di CARFAGNA, Intorno alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in *Temi* 1959, 34, con nota di MARIO VELLANI, Mancato compimento delle formalità indicate nell'art. 156 disp. att. c.p.c.; è interessante segnalare che quest'ultima decisione, pur avendo affermato l'automatismo della conversione del sequestro conservativo in pignoramento ha poi attenuato tale principio, subordinandone l'efficacia al compimento delle formalità di cui all'art. 156 disp. att. Per la giurisprudenza di merito, cfr. altresì: Trib. Catanzaro, 21 aprile 1982, in *Il Nuovo diritto*, 1982, 374, con nota di FALETTI; Trib. Pavia, 28 ottobre 1983, in *Il Foro*

Al riguardo si è osservato che l'art. 686 c.p.c., accogliendo tale principio, considera la conversione come la trasformazione della misura cautelare, concessa in base al *fumus boni iuris*, in atto iniziale dell'esecuzione; trasformazione che avviene *ipso iure* al momento della formazione del titolo esecutivo che, accertando la concretezza e l'attualità del credito, reca la condanna esecutiva del debitore al pagamento. La conversione del sequestro conservativo in pignoramento opera di diritto e non richiede altri adempimenti ai fini della sua verifica. L'ulteriore attività del creditore sequestrante di cui all'art. 156 disp. att. c.p.c. serve a dare impulso al processo esecutivo, essendo necessaria per investire il giudice dell'esecuzione dell'azione esecutiva. Pertanto, il mancato compimento delle formalità ivi prescritte incide sul processo esecutivo, determinando l'inefficacia del pignoramento, e non sulla conversione verificatasi ormai in maniera irretrattabile<sup>196 197</sup>.

---

italiano, 1985, I, 1228 con osservazioni di RITA SANTULLI; Trib. Bolzano, 1984, in Giurisprudenza di merito, 1985, 1072, con nota di E. FRISINA, Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati; App. Cagliari, 28 giugno 1963, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1964, voce Sequestro conservativo, n. 35; App. Bari, 21 giugno 1955, in Giurisprudenza italiana, 1957, I, 2, 284 con nota di MARIO VELLANI; Trib. Napoli, 19 marzo 1983, in Dir. Merito, 1985, 65.

<sup>196</sup> Cass., 24 maggio 1986, n. 3488; Cass., 15 marzo 1974, n. 747, in Il Foro italiano, 1974, I, 3395, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1975, I, 851 e in Giurisprudenza italiana, 1975, I, 1, 306 con nota di FRANCESCO BUCOLO, Appunti sugli effetti del mancato compimento delle attività prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c.; Cass., 30 marzo 1971, n. 924; Cass., 23 aprile 1967, n. 757.

<sup>197</sup> La giurisprudenza, talora, ritiene che il sequestro conservativo possa, di fatto, produrre determinati effetti su eventuali alienazioni del bene sequestrato anche se il sequestro non sia stato poi ritualmente convertito. Si veda ad esempio Trib. Milano, 12 Luglio 1990, in Foro Padano 1991, I, 365: "Il mancato deposito da parte del creditore presso il giudice dell'esecuzione di copia della sentenza di condanna e della sentenza di convalida del sequestro produce l'estinzione del processo esecutivo. Tuttavia la consapevolezza da parte del venditore del pregiudizio che ha arrecato, alienando l'unico cespite immobiliare, alle ragioni dei creditori e la consapevolezza da parte del terzo che il venditore diminuiva la propria garanzia patrimoniale a danno dei creditori, consapevolezza derivante dal sequestro gravante su tale bene, provocano, in concorso con l'*eventus damni*, l'inefficacia (ex art. 2901 c.c.) della vendita nei confronti del creditore che aveva eseguito il sequestro, benché esso sia dopo tale vendita divenuto inefficace".

Le vicende del processo di cognizione successive alla conversione possono divenire rilevanti nel processo esecutivo esclusivamente in caso di riforma nel merito della sentenza di condanna, la quale, nei limiti in cui viene modificata, reagisce sull'efficacia del pignoramento, come d'altronde accade in tutte le ipotesi di caducazione del titolo esecutivo in pendenza del processo di esecuzione.

Per quanto riguarda la “sentenza di condanna esecutiva”, di cui all'art. 686, I comma, c.p.c., deve ritenersi ammissibile la conversione in seguito a sentenza parziale<sup>198</sup>, mentre va sicuramente esclusa la condanna generica, poiché questa non consente la conversione in pignoramento.

La nozione di “sentenza di condanna esecutiva” comprende anche le sentenze costitutive e di mero accertamento con conseguenti capi condannatori. A prescindere dall'applicabilità dell'art. 282 c.p.c., che ora prevede l'esecutività delle sentenze di primo grado<sup>199</sup> anche per le sentenze di mero accertamento<sup>200</sup> e per le sentenze costitutive<sup>201</sup>,

---

<sup>198</sup> Si rimanda a RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000, per la risoluzione di alcuni problemi che possono porsi sul piano esecutivo e cautelare quando la sentenza parziale implichi una condanna a una somma inferiore al valore dei beni sottoposti a sequestro.

<sup>199</sup> Già prima della modifica dell'art. 282 c.p.c., si era posto in dubbio che l'esecutorietà dovesse necessariamente essere attribuita alle sole sentenze di condanna; FEDERICO CARPI, *La provvisoria esecutorietà della sentenza*, Giuffrè, Milano 1979, sottolineava come l'esecutorietà non coincidesse con l'idoneità a fondare l'esecuzione forzata, ma fosse invece riferibile a qualsiasi anticipazione degli effetti della sentenza. La dottrina e la giurisprudenza in larga maggioranza però propendevano per una visione restrittiva dell'istituto, applicabile solo alle sentenze di condanna.

<sup>200</sup> Per le decisioni di mero accertamento è stato sottolineato che l'efficacia dell'accertamento s'identifica proprio con la cosa giudicata materiale, che si manifesta solo con il passaggio in giudicato della decisione (così ALDO ATTARDI, *Diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 1994. Per altri motivi, si veda anche GIUSEPPE TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Giuffrè, Milano 1991).

<sup>201</sup> In argomento, sembra prevalere la tesi dell'esclusione della provvisoria esecutività delle sentenze costitutive. Così, ad esempio ROMANO VACCARELLA in ROMANO VACCARELLA – BRUNO CAPPONI – CLAUDIO CECHELLA, *Processo Civile dopo le riforme*, Giappichelli, Torino 1992; CLAUDIO CONSOLO, in CLAUDIO CONSOLO - FRANCESCO PAOLO LUISO - BRUNO SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Giuffrè, Milano 1996; GIAMPIERO BALENA, *La riforma del processo di cognizione*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994; *contra* GIANPAOLO IMPAGNIATIELLO, *La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Giuffrè, Milano 1992; CORRADO FERRI, *In tema di esecutorietà della sentenza ed*

l'anticipazione degli effetti condannatori rimane già con la sentenza di primo grado<sup>202</sup>.

La conversione del sequestro in pignoramento si è anche affermata quando nel corso del giudizio sia pronunciata un'ordinanza anticipatoria di condanna, come oggi previsto dagli art. 186 *bis*, *ter*, *quater* e 423 c.p.c., oltre alla provvisoria ai sensi dell'art. 24 della legge n. 990 del 1969 e al provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. recante condanna al pagamento di somme<sup>203</sup>. Tale ipotesi però non convince perché l'art. 686 c.p.c. prevede la conversione solo per le sentenze di condanna; al di là della questione semantica, che è pure rilevante, in questo caso si tratta di provvedimenti esecutivi, che non sono sentenze, o che ancora non lo sono, come nel caso dell'art. 186 *quater* c.p.c., ma sono misure endoprocessuali in cui è fisiologica, o quantomeno non è esclusa,<sup>204</sup> la successiva pronuncia della sentenza di primo grado e che pertanto non hanno quella vicinanza neanche sostanziale al provvedimento sentenza tale da consentire una lettura così libera del termine "sentenza" di cui all'art. 686, II comma, c.p.c.<sup>205</sup>. Ciò comporterà la necessità di una nuova e autonoma attivazione con il titolo

---

inibitoria, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1993; FEDERICO CARPI, Esecutorietà - Diritto processuale civile, in Enciclopedia giuridica Treccani, XII, Roma 1995.

<sup>202</sup> CORRADO FERRI, In tema di esecutorietà della sentenza ed inibitoria, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1993, contesta perché produttiva di situazioni incongruenti la provvisoria esecutività dei soli capi condannatori di una pronuncia costitutiva; si è già richiamato alla nota precedente, però, che per quest'autore l'art. 282 c.p.c. sarebbe applicabile direttamente già anche alle sentenze costitutive.

<sup>203</sup> RICCARDO CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000.

<sup>204</sup> Ci si riferisce all'ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione di cui all'art. 186 *quater*, in cui, in effetti, la soluzione fisiologica, almeno nelle intenzioni del legislatore, dovrebbe essere la trasformazione della stessa in sentenza. In argomento si veda FABIO SANTANGELI, Procedimenti fallimentari e processo civile ordinario, CEDAM, Padova 1996.

<sup>205</sup> Così, per l'inapplicabilità della conversione del sequestro quando sia pronunciata nel processo un'ordinanza ex art. 186 *quater*, c.p.c., FABIO SANTANGELI, Procedimenti fallimentari e processo civile ordinario, CEDAM, Padova 1996; più in generale così CORRADO FERRI, Sequestro, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XVIII, UTET, Torino 1998.

esecutivo anche sui beni già oggetto del sequestro, ovviamente nel caso in cui si scelga di eseguire e di eseguire su quei beni.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo, autorizzato dopo la pronuncia di un decreto ingiuntivo, se svestito della provvisoria esecuzione, in pendenza dei termini per la proposizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e se l'opposizione non viene proposta o l'opponente non si costituisce, appare opportuno ritenere che la conversione del sequestro in pignoramento decorrerà dal giorno in cui il giudice dichiara l'esecutività ai sensi dell'art. 647 c.p.c., anche sulla base del comune assunto in giurisprudenza, che equipara il decreto ingiuntivo non opposto alla sentenza passata in giudicato. Allo stesso modo ciò avverrà nell'ipotesi di estinzione del processo di opposizione a decreto ingiuntivo, che comporta la definitività del decreto ingiuntivo che era stato opposto<sup>206 207</sup>.

Per quanto riguarda il sequestro conservativo, autorizzato per tutelare un credito non ancora esigibile, perché sottoposto a termine o a condizione, se al momento della pronuncia della sentenza di condanna la condizione non si è ancora verificata; la sentenza sarà una sentenza di condanna in futuro o condizionale, e ciò comporterà ancora che il sequestro non si convertirà automaticamente in pignoramento al momento della sentenza, ma eventualmente soltanto in un successivo momento, quando la condanna sarà divenuta esigibile.

L'art. 669 *novies* c.p.c. all'ultimo comma dispone che se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero, o a un arbitrato italiano o straniero, la misura cautelare concessa dal giudice

---

<sup>206</sup> Sulla conversione del sequestro e il decreto ingiuntivo si veda RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000.

<sup>207</sup> E analoghe considerazioni possono essere svolte per l'ordinanza di cui all'art. 186 *quater* c.p.c., nel momento in cui questa si sia trasformata per estinzione o rinuncia nel provvedimento conclusivo del giudizio di primo grado.

italiano perde efficacia, se la parte che l'aveva richiesta non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o da convenzioni internazionali. L'art. 156 *bis* disp. att. c.p.c., in materia di sequestro conservativo, specifica poi che: *“Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o è compromessa in arbitri, il sequestrante deve, a pena di perdita di efficacia del sequestro conservativo ottenuto, proporre domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo entro il termine perentorio di sessanta giorni, decorrente dal momento in cui la domanda di esecutorietà è proponibile.*

*La dichiarazione di esecutorietà produce gli effetti di cui all'art. 686 del Codice e diventa applicabile il precedente art. 156”.*

La disciplina è tuttora in vigore, perché l'art. 825 c.p.c., modificato con legge del 1994, al secondo comma prevede ancora l'obbligo del deposito del lodo italiano, se s'intende eseguire in Italia, mentre al terzo comma stabilisce che il tribunale lo dichiara esecutivo con decreto, accertata la regolarità formale del lodo. Inoltre, gli artt. 839 e 840 c.p.c. prevedono che il presidente della corte d'appello dichiari con decreto l'efficacia del lodo straniero in Italia, accertata la regolarità formale del lodo depositato<sup>208</sup>. Anche l'art. 67 della legge n. 218 del 1995 prevede tuttora che, nelle ipotesi in cui si ritenga necessario procedere a esecuzione forzata, si possa chiedere l'accertamento dei requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera alla corte

---

<sup>208</sup> Sia per l'arbitrato irrituale italiano sia per simili provvedimenti stranieri (arbitrati irrituali, in realtà, che non godono di ampia diffusione negli altri ordinamenti. eppur presenti nell'U.K., negli U.S.A., nei Paesi Bassi; per un esame si veda ALBERT JAN VAN DEN BERG, *New York arbitration convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation*, Deventer 1981. Da ultimo, si veda MARINO MARINELLI, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007, sub artt. 839 e 840) non riteniamo possa depositarsi il lodo ed eseguire coattivamente; pertanto, non si applicherà la disciplina di cui all'art. 156 *bis* disp. att. c.p.c.

d'appello del luogo d'attuazione. L'art. 156 *bis* disp. att. c.p.c. si applica anche alle misure cautelari concesse in Italia quanto il giudizio di merito sia stato di competenza di un giudice dell'Unione Europea; anche in questo caso si dovrà proporre, entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza, l'istanza per la dichiarazione di esecutorietà nei modi indicati dal regolamento CE n. 44 del 2001.

La dichiarazione di esecutorietà produrrà gli effetti della conversione in pignoramento e da quel momento troverà applicazione l'art. 156 disp. att. c.p.c.

Al creditore, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., competerà, dal momento della conversione del sequestro in pignoramento, la notificazione ai creditori iscritti<sup>209 210</sup>.

Per quanto riguarda l'eccezione di estinzione del processo esecutivo, in dottrina e in giurisprudenza è tuttora discussa la questione, relativa alla sua natura giuridica, che viene in genere trattata con riferimento all'inefficacia del pignoramento.

Secondo un orientamento, l'estinzione del processo esecutivo per violazione degli oneri cui è soggetto il creditore sequestrante, ex art. 156 disp. att. c.p.c., darebbe luogo a opposizione agli atti esecutivi, poiché verterebbe intorno ai vizi attinenti al modo dell'esecuzione, cioè alla regolarità di un atto del processo esecutivo, con la conseguenza che l'eccezione potrebbe essere proposta nel termine perentorio di venti

---

<sup>209</sup> Si rammenta la tesi di GIUSEPPE MICCOLIS, *L'espropriazione forzata per debito altrui*, Giappichelli, Torino 1998, per il quale il creditore sequestrante al momento della conversione dovrà notificare l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c. anche al terzo che abbia acquistato il bene sequestrato successivamente all'esecuzione del sequestro conservativo.

<sup>210</sup> Si richiama, infine, Cass., 27 gennaio 1986, n. 543, laddove si ammette una sorta di conversione del sequestro giudiziario nel sequestro conservativo; per una convincente critica dell'assunto, si rimanda a RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000.

giorni dal primo atto di esecuzione, a norma dell'art. 617 c.p.c., modificato dalla legge n. 80 del 14 maggio 2005<sup>211</sup>.

Secondo un altro orientamento, invece, l'estinzione del processo esecutivo per violazione degli oneri cui è soggetto il creditore sequestrante, ex art. 156 disp. att. c.p.c., darebbe luogo a opposizione all'esecuzione, importando illegittimità della prosecuzione dell'azione esecutiva<sup>212</sup>.

Secondo un altro orientamento ancora, l'estinzione del processo esecutivo per violazione degli oneri cui è soggetto il creditore sequestrante, ex art. 156 disp. att. c.p.c., non darebbe luogo né a

---

<sup>211</sup> P. Milano, 18 maggio 1998, in *Giurisprudenza italiana*, 1999, 2085 (che specifica che se tuttavia si deduce la mancanza di condanna esecutiva, se cioè si mette radicalmente in dubbio la conversione, si dovrà opporre ex art. 615 c.p.c.); Trib. Perugia, 30 luglio 1998, in *Rassegna Giuridica Umbra* 1999, 390; Cass., 27 luglio 1973, n. 2202, in *Repertorio de Il Foro Italiano*, 1973, voce *Sequestro*, n. 10; Cass., 28 febbraio 1964, n. 454, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1964, I, 745 e in *Il Foro italiano*, 1964, I, 1453; App. Bari, 21 giugno 1955, in *Giurisprudenza italiana*, 1957, I, 2, 284, con nota di MARIO VELLANI, Mancato compimento della formalità, indicata nell'art. 156 disp. att. c.p.c. Si veda in motivazione Trib. Pavia, 28 ottobre 1983, in *Il Foro italiano*, 1985, I, 1228 con osservazione di RITA SANTULLI il che richiama anche Cass., 10 maggio 1982, n. 2890, inedita, che a quanto risulta dalla massima perviene alla non persuasiva conseguenza di inquadrare il rimedio nell'opposizione agli atti esecutivi, svincolando dall'osservanza del termine perentorio ex art. 617 c.p.c. Da ultimo, ritiene proponibile l'opposizione agli atti esecutivi nella fattispecie simile d'inefficacia del pignoramento per tardivo deposito dell'istanza di vendita dopo un pignoramento di beni mobili, Cass., 18 luglio 1997, n. 6637, in *Il Foro italiano*, 1998, I, 1240, con nota critica di S. BOCCAGNA, Estinzione del processo esecutivo ed opposizione ex art. 617 c.p.c. (con alcune interessanti considerazioni sulla distinzione atti "preparatori" - atto "finale" ai fini della proponibilità dell'opposizione agli atti esecutivi).

<sup>212</sup> Cass., 8 febbraio 1972, n. 317; Cass., 18 giugno 1969, n. 2023, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1969, I, 463, con nota di ALFIO FINOCCHIARO, Natura giuridica dell'azione di estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c.; Cass., 15 maggio 1967, n. 1017, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, 1967, I, 1452. In dottrina, cfr. CARLO FURNO, *Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo*, Barbera, Firenze 1942, 161; FRANCESCO BUCOLO, nelle sue osservazioni a Pret. Milano, 25 luglio 1956, in *Monitore dei tribunali*, 1957, 465, esclude il riferimento alle opposizioni ravvisando nell'eccezione di estinzione un'applicazione dei rimedi che la legge prevede contro gli abusi del creditore. Per SALVATORE SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969, il rimedio andrebbe inquadrato nell'opposizione all'esecuzione se si accetta che l'inosservanza della prosecuzione ex art. 156 comporta l'inefficacia del sequestro.

opposizione agli atti esecutivi, né a opposizione all'esecuzione, ma, opererebbe di diritto a norma dell'art. 630, II comma, c.p.c.<sup>213</sup>.

Innanzitutto si deve convenire sull'esclusione dell'opposizione agli atti esecutivi, perché l'impugnativa non ha per oggetto la regolarità formale, ovvero la legittimità di un singolo atto del processo esecutivo; l'eccezione di estinzione investe il processo nella sua interezza eliminandolo dal mondo giuridico. Si deve convenire anche sull'esclusione dell'opposizione all'esecuzione, perché l'ipotesi d'inosservanza degli oneri ex art. 156 disp. att. c.p.c. rientra tra quelle richiamate dall'art. 630 c.p.c. in tema di estinzione del processo per inattività delle parti. La relativa disciplina, presentandosi in sé completa, esaurisce la sfera di operatività pratica dell'istituto (artt. 630 e 631 c.p.c.) e non può quindi sostenersi, senza cadere in una petizione di principio; che abbia bisogno di essere integrata mediante il rinvio alla normativa prevista in materia di opposizione nel processo esecutivo<sup>214</sup>.

Ai sensi degli articoli anzidetti l'estinzione del processo esecutivo opera di diritto, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra difesa<sup>215</sup>; è controverso se non sussista una preclusione a eccepire

---

<sup>213</sup> Cass., 15 marzo 1974, n. 747, in *Il Foro italiano*, 1974, I, 3395, con nota di richiami e in *Giurisprudenza italiana*, 1975, I, 1, 306, con nota di FRANCESCO BUCOLO, *Appunti sugli effetti del mancato compimento delle attività prescritte dall'art. 156 disp. att.*; Cass., 23 marzo 1994, n. 2757. Condivide in buona sostanza questa posizione RENATO ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Jovene, Napoli 1987, anche sull'ulteriore presupposto che come nel processo di cognizione la proposizione dell'eccezione va espressa all'udienza successiva, allo stesso modo va interpretata la disciplina dell'estinzione nel processo di esecuzione, sicché l'udienza successiva nel caso in specie va qualificata proprio in quella di cui all'art. 530 e 569 c.p.c. Così anche S. BOCCAGNA, *Estinzione del processo esecutivo ed opposizione ex art. 617 c.p.c.*, in *Il Foro italiano*, 1998.

<sup>214</sup> App. Roma, 28 novembre 1963, con nota di SGROI, *Eccezione di estinzione del processo esecutivo*, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza* 1964, I, 1177.

<sup>215</sup> Alla luce delle peculiarità del processo esecutivo, appare problematica l'identificazione dell'attività qualificabile come "difesa" ai sensi dell'art. 630 c.p.c.: ACHILLE SALETTI, *Estinzione del processo - Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIII, Roma 1994, asserisce che debba ritenersi "preclusa l'eccezione di estinzione da ogni attività processuale dell'eccipiente".

non oltre l'udienza stabilita a norma degli artt. 530, II comma, e 569, II comma, c.p.c. per la fissazione del tempo della modalità di vendita<sup>216</sup>.

L'estinzione è dichiarata con ordinanza del giudice dell'esecuzione. Contro l'ordinanza che dichiara l'estinzione ovvero il rigetto della relativa eccezione è ammesso reclamo innanzi allo stesso giudice dell'esecuzione in veste di giudice unico che deciderà con sentenza appellabile ex art. 130 disp. att. c.p.c.

Per quanto riguarda il concorso tra le misure cautelari e le misure esecutive, con riferimento alle ipotesi in cui uno stesso bene sia oggetto di sequestro conservativo e di pignoramento da parte di altri creditori, diversi da quello che ha ottenuto la misura cautelare, la disciplina applicabile va ricostruita, per un verso, in base agli artt. 158 disp. att. e 547, II comma, c.p.c. e, per un altro verso, in base all'art. 686, II comma, c.p.c.

Le prime due disposizioni disciplinano l'ipotesi in cui la misura cautelare sia stata eseguita anteriormente al pignoramento e impongono al creditore pignorante l'onere di dare notizia del medesimo pignoramento al creditore sequestrante o di farlo partecipare all'accertamento dell'obbligo del terzo, qualora si tratti di espropriazione presso terzi. In particolare, ai sensi dell'art. 158 disp. att. c.p.c., al sequestrante va notificato l'avviso di pignoramento, ex art. 498 c.p.c., quando l'esistenza del sequestro risulti dall'atto di pignoramento o dai pubblici registri; ai sensi dell'art. 547, II comma, c.p.c., in caso di pignoramento di un

---

<sup>216</sup> Così ritiene RENATO ORIANI, L'opposizione agli atti esecutivi, Jovene, Napoli 1987, nonostante le disposizioni ora richiamate siano dettate esclusivamente per l'opposizione agli atti esecutivi, perché esisterebbe un'analogia di funzioni tra le stesse, e dunque sarebbe giusto applicare anche all'estinzione le decadenze finali dettate per l'opposizione agli atti esecutivi. Così anche S. BOCCAGNA, Estinzione del processo esecutivo ed opposizione ex art. 617 c.p.c., in Il Foro italiano, 1998.

*Contra*, ad esempio ALFIO FINOCCHIARO, Natura giuridica dell'azione di estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c., in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1969, I, 463, che ritiene, invece, che l'eccezione sarebbe proponibile fino al termine del processo esecutivo.

credito, l'esistenza del precedente sequestro del medesimo credito va dichiarata in udienza dal terzo sequestrato e il sequestrante deve essere chiamato in giudizio dal creditore pignorante nel termine perentorio fissato dal giudice, pena l'estinzione del processo espropriazione presso terzi<sup>217</sup>.

Entrambe le suddette norme riguardano i sequestri per i quali non è intervenuta sentenza di condanna esecutiva e perciò il sequestro che non si è ancora convertito in pignoramento<sup>218</sup>. Il sequestrante, divenuto pignorante dopo la conversione, deve dare l'avviso di cui all'art. 498 c.p.c., secondo l'ordinaria disciplina; ottenuta la sentenza di condanna, il creditore sequestrante deve iniziare l'esecuzione sul bene sequestrato secondo quanto dispone l'art. 156 disp. att. c.p.c. e, se l'esecuzione sia stata già iniziata ad opera di altri creditori, ricorre l'ipotesi del pignoramento successivo, con la conseguenza che i due pignoramenti vanno riuniti in unico processo.

---

<sup>217</sup> Sull'argomento, in dottrina: BRUNO CAPPONI, L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1987; E. FRISINA, Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati in *Giurisprudenza di merito*, 1985, 1072, i quali concordano nel ritenere che, qualora il creditore procedente ometta di chiamare il creditore sequestrante nel procedimento esecutivo, si abbia l'estinzione del processo ex art. 630 c.p.c., stante la perentorietà del termine assegnato dal giudice. In *giurisprudenza*, si veda Pretura Macerata, ord. 31 marzo 1995, in *Il Foro italiano*, 1995, I, 1890.

<sup>218</sup> Nello schema di d.d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2001, che propone una mini-riforma del codice di procedura civile, si prospetta una radicale modifica dell'intervento e del concorso dei creditori nel processo esecutivo riservando l'intervento nell'espropriazione ai soli creditori muniti di titolo esecutivo. Quanto alle ricadute sul sequestro, BRUNO CAPPONI, in BRUNO CAPPONI – ALFREDO STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile"*, in relazione al processo di esecuzione forzata, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, UTET, Torino 2002, per il quale: "Altra posizione da verificare è quella del creditore sequestrante prima della conversione del sequestro conservativo in pignoramento ex art. 686, II comma, c.p.c. e 158 disp. att. c.p.c., relativamente al diritto di concorrere nell'espropriazione del bene successivamente pignorato. Qui il problema nasce dal fatto che il sequestrante non è titolare di un diritto "certo" (oltre che liquido ed esigibile), ed in mancanza di un'esplicita previsione potrebbe ritenersi che il suo diritto receda dinanzi ai diritti "certi" di tutti coloro che, in possesso di titolo esecutivo, risultano titolari dell'azione esecutiva c.d. di espropriazione (che il sequestrante certamente non ha prima dell'ottenimento della sentenza di condanna esecutiva che converte in pignoramento il sequestro conservativo)".

La normativa che precede consente di cogliere il significato, tuttora discusso; dell'art: 686, II comma, c.p.c., il quale dispone che “*se i beni sequestrati sono stati oggetto di esecuzione da parte di altri creditori, il sequestrante partecipa con essi alla distribuzione della somma ricavata*”.

Secondo un orientamento la disposizione andrebbe interpretata in stretta aderenza al primo comma dell'articolo, che sancisce il principio della conversione del sequestro conservativo in pignoramento al momento in cui il creditore sequestrante ottiene sentenza di condanna esecutiva, così che il secondo comma si limiterebbe a regolare le conseguenze della conversione quando l'espropriazione sia stata promossa da altri<sup>219</sup>, escludendo che il sequestrante possa agire *in executivis* in via esclusiva sui beni sequestrati e sancendo la sua legittimazione a intervenire nell'esecuzione pendente<sup>220</sup>. Per questo la problematica riguardante la qualità del credito cautelato, in particolare la liquidità e la certezza, sarebbe estranea al precetto normativo, che presuppone l'esistenza di condanna esecutiva e la cui funzione nel processo sarebbe limitata a sancire il principio secondo cui il creditore

---

<sup>219</sup> Cass., 8 settembre 1970, n. 1348, in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, 1970, I, 1339, secondo cui, concesso ed eseguito il sequestro conservativo di un immobile, il sequestrante che abbia ottenuto la convalida della misura cautelare e la contestuale condanna generica del debitore proprietario dello stesso immobile, con sentenza ancora appellabile, non ha diritto di partecipare all'esecuzione promossa da altri creditori sul bene stesso; pertanto, non può ottenere neppure la sospensione della distribuzione della somma ricavata dalla vendita. BRUNO CAPPONI, L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1987, riafferma il principio dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 686, II comma, esclusivamente alle ipotesi in cui il sequestro sia stato già convertito in pignoramento.

<sup>220</sup> Così Trib. di Bolzano, 28 agosto 1984, in Giurisprudenza di merito 1985, I, 1072, sul presupposto che la disposizione in esame si rivolga appunto alle ipotesi in cui il sequestro si sia già convertito in pignoramento, assumendo che la norma consentirebbe di ritenere però che, se anche la conversione si fosse verificata dopo l'udienza di fissazione della vendita, il sequestrante parteciperebbe alla distribuzione in condizione di parità, e non come interveniente tardivo con gli effetti di cui all'art. 528 c.p.c. La sentenza è ivi annotata da E. FRISINA, Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati.

sequestrante concorre con gli altri creditori sugli stessi beni oggetto del sequestro.

Secondo un altro orientamento, invece, la norma andrebbe intesa nel senso che abiliterebbe il sequestrante a partecipare alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta dei beni sequestrati, eseguita nel processo esecutivo promosso da altro creditore, ancorché non sia ancora intervenuta sentenza di condanna esecutiva e perciò il sequestro conservativo non si sia ancora convertito in pignoramento, quindi anche se il suo credito non sia certo e liquido. In questa seconda ipotesi, poiché è ancora pendente la controversia sull'esistenza o sull'entità del credito tra il sequestrante e il sequestrato-debitore esecutato, dal cui esito dipende la possibilità d'integrale distribuzione della somma ricavata dalla vendita coatta, si realizza la fattispecie prevista dall'art. 512 c.p.c., per la quale il giudice dell'esecuzione può alternativamente sospendere il processo esecutivo o provvedere alla distribuzione parziale della somma, accantonando la parte che spetterebbe al sequestrante fino al sopravvenire della sentenza di condanna esecutiva<sup>221</sup>.

Questo secondo orientamento merita di essere condiviso, perché la norma risulterebbe scritta inutilmente<sup>222</sup>, se venisse intesa nel senso che

---

<sup>221</sup> Cass., 25 giugno 1977, n. 2733, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza 1977*, I, 1490; così anche Trib. Bologna, 16 gennaio 1989, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza 1989*, I, 2201, con nota critica di CAPPONI, Note in tema di concorso tra misure cautelari e misure esecutive. Condivide, invece, la lettura più ampia della Corte di Cassazione ora richiamata PAOLO POTOTSCHNIG, *Il sequestro conservativo*, in *Il nuovo processo cautelare*, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993, anche per la necessità di evitare che il sequestrante subisca gli esiti dell'eventuale lentezza del giudizio di merito. Così anche CORRADO FERRI, *Procedimenti cautelari a tutela del credito. Il sequestro conservativo*, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Giuffrè, Milano 2000. Per RICCARDO CONTE, *Il sequestro conservativo nel processo civile*, Giappichelli, Torino 2000, la norma in questione va riferita addirittura alle ipotesi in cui il sequestro segua al pignoramento; sicché anche in questo caso il sequestrante potrebbe "partecipare al riparto (previ i necessari accantonamenti) indipendentemente dal fatto che il suo diritto di credito presenti i requisiti previsti dagli artt. 523 e 565 c.p.c."

<sup>222</sup> Non convincono né le osservazioni di SALVATORE SATTA, *Commentario al codice di procedura civile*, Libro IV, parte I, Vallardi, Milano 1969, il quale ritiene l'art. 686, II comma,

si applica solo nel caso di sequestro convertito in pignoramento, ove si consideri che i diritti del creditore sequestrante di partecipare alla distribuzione del ricavato, quale pignorante successivo, e di provocare gli atti dell'espropriazione, vanno riconosciuti alla stregua dei principi ordinari, posto che la sentenza di condanna implica necessariamente i requisiti di certezza e liquidità. Invece, la norma racchiusa nell'art. 686, II comma, c.p.c. rivela uno specifico contenuto precettivo, se interpretata alla stregua delle disposizioni relative ai sequestri per i quali non sia ancora intervenuta la conversione e finalizzate a consentire l'accesso dei destinatari al processo esecutivo. Essa riafferma l'ovvia prevalenza del processo di esecuzione sulla misura cautelare con la possibilità degli altri creditori di agire direttamente sui beni sui quali si è già eseguito un sequestro conservativo. E riconosce in ogni caso al sequestrante, ex art. 565 c.p.c., il potere di intervenire tempestivamente nel processo esecutivo allo scopo di partecipare alla distribuzione della somma ricavata. E ciò, non solo nel caso che il sequestro si sia convertito in pignoramento per effetto di una sentenza esecutiva di condanna, ma anche nelle ipotesi in cui tale sentenza non sia stata ancora pronunciata e possa essere solo prevista la partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, come testualmente si esprime l'art. 686, II comma, c.p.c. In queste ipotesi, proprio perché manca una pronuncia giudiziale, deve aversi riguardo direttamente al credito cautelato, quasi sempre oggetto di contestazione nell'*an* o nel *quantum*. Per cui trova applicazione l'art. 512 c.p.c. e in presenza di contestazione dello stesso debitore o di terzi, il giudice dell'esecuzione, sentite le parti e compiuti i

---

del tutto inutile, né quelle di VIRGILIO ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli 1964, che attribuisce alla disposizione un contenuto diverso da quello che da essa testualmente risulta.

necessari accertamenti, provvede con ordinanza, impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, secondo comma.

Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma, sospendere, in tutto o in parte, la distribuzione della somma ricavata.

## Conclusioni

Con la presente tesi è stata accertata la doppia natura giuridica del sequestro conservativo, dovuta al fatto che il legislatore ha inteso delineare l'istituto in due sedi diverse, nel codice civile e nel codice di procedura civile.

La differente articolazione della disciplina del sequestro conservativo, così scarna nel codice civile e per contro così esauriente nel codice di procedura civile, ha indotto taluno a individuare una sorta di "doppia anima" di tale sequestro<sup>223</sup>, l'una individuante il diritto sostanziale del creditore a conservare la garanzia patrimoniale (diritto attestato, negli artt. 2905 e 2906 c.c., che ne individuano il titolare e, dunque, il soggetto legittimato a richiedere la misura), e l'altra individuante la misura cautelare vera e propria e le sue caratteristiche di provvisorietà e strumentalità; doppio profilo, questo, che avrebbe dato luogo a una sorta di osmosi, tanto da essersi verificati casi in cui i caratteri dell'accessorietà, strumentalità e provvisorietà, tipici della sola misura cautelare e anzi tipici di tutte le misure cautelari, sono stati in definitiva attribuiti anche al diritto sostanziale del credito legittimato a richiedere e ottenere la misura.

Pertanto si deve alla precisa definizione operata dal codice di procedura civile se il sequestro conservativo è individuato come una misura cautelare tipica, cui accede la parte creditrice del procedimento, al fine di conseguire l'anticipazione degli effetti di quella che rappresenterà la decisione definitiva di merito, ove ricorrano i dovuti presupposti così come le necessarie condizioni.

Il sequestro conservativo è una misura cautelare anticipatoria. Afferma, infatti, la dottrina che "l'art. 2905 c.c. permette al creditore, ai

---

<sup>223</sup> MARCELLA FORTINO, Sequestro conservativo e convenzionale, in Enciclopedia del Diritto, XLII, Giuffrè, Milano 1990.

fini di conservazione della garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740, di sottrarre i beni alla disponibilità e all'amministrazione del debitore attraverso il sequestro conservativo. Quando si profila un pericolo di diminuzione tale da mettere in dubbio l'eventuale realizzazione coattiva del credito, il creditore può tramite il sequestro conservativo, evitare un mutamento nel patrimonio sul quale l'esecuzione si attuerà. Il sequestro conservativo tende a impedire la sottrazione materiale o la distruzione del bene. Esso, inoltre, è anche un mezzo preparatorio dell'esecuzione, di natura conservativa e non satisfattiva: a differenza di quanto accade nel sequestro giudiziario di cui all'art. 670 n. 1 c.p.c., infatti, nel sequestro conservativo non c'è identità tra il bene oggetto della misura cautelare e il bene dovuto al creditore”<sup>224</sup>.

L'autorizzazione può intervenire sia prima sia durante lo svolgimento della causa. L'istanza dalla quale il sequestro è assunto è quella del creditore. Questi in specie soffre del timore di perdere le garanzie afferenti il credito da lui vantato.

Il sequestro conservativo viene a interessare cose, siano esse mobili come immobili, appartenenti al debitore, come anche somme dovute entro i limiti in cui la legge acconsente al pignoramento e di cui con il sequestro conservativo è dato anticipare gli effetti.

Sotto un profilo sostanziale il sequestro conservativo viene a porsi come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale. Ciò in quanto, una volta effettuato il sequestro, questo provoca l'inefficacia degli atti dispositivi di quei beni che fossero stati sottoposti al provvedimento relativo.

La cautela costituita dal sequestro conservativo, misura concernente i diritti di credito e tesa alla tutela della garanzia

---

<sup>224</sup> LAURA CARACCILO, *Diritto processuale civile*, Alpha Test, Milano 2006.

patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., è assai diversa dalla cautela assicurata con il sequestro giudiziario, la cui funzione è quella di assicurare la custodia del bene di cui siano controversi la proprietà o il possesso.

In dottrina si è riassunta la differente funzione del sequestro conservativo rispetto al sequestro giudiziario sintetizzandosi che mentre il primo, per un verso, garantisce la realizzazione di crediti pecuniari, e per altro verso persegue tale finalità con l'anticipare nel tempo gli effetti esecutivi della condanna, il secondo garantisce la realizzazione di pretese dirette al conseguimento della proprietà o del possesso di una cosa con l'anticipare del pari nel tempo gli effetti esecutivi della relativa condanna, e si deve soltanto all'imperfetta elaborazione della normativa se, in tema di sequestro giudiziario, non sia stata dettata norma analoga all'art. 686 c.p.c. Di conseguenza, la distinzione tra sequestro conservativo e sequestro giudiziario va colta non tanto nell'essere l'uno strumentale e l'altro finale, quanto nella diversa struttura dei due processi esecutivi alla cautela dei quali sono preordinati: mentre l'esecuzione forzata consta necessariamente della fase intermedia della trasformazione del bene in denaro, l'esecuzione per consegna o rilascio può farne a meno<sup>225</sup>.

Quanto all'ambito cautelare e alla finalità conservativa della misura, bisogna evidenziare l'innovazione introdotta dall'art. 671 c.p.c., che, nel definire il sequestro conservativo, lo ha previsto anche per i beni immobili del debitore, modificando la formula dell'art. 924 del codice civile del 1865, che, invece, lo ammetteva esclusivamente per i beni mobili e per i crediti.

---

<sup>225</sup> VIRGILIO ANDRIOLI, Del sequestro conservativo, in Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca, Libro VI: tutela dei diritti, Art. 2900-2969 cod. civ. Surrogatoria. Revocatoria. Sequestro conservativo. Tutela giurisdizionale in generale. Esecuzione forzata. Prescrizione e decadenza. Zanichelli - Del Foro Italiano, Bologna - Roma 1962.

Bisogna evidenziare, inoltre, che la misura cautelare è prevista insieme all'azione surrogatoria (art. 2900 c.c.) e all'azione revocatoria (art. 2901 c.c.) come mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del creditore, il che spiega la disciplina del nuovo codice civile che ha regolato l'istituto sia in via generale (art. 2905, I comma, c.c.), sia con riferimento all'azione revocatoria (art. 2905, II comma, c.c.).

La giurisprudenza ha perciò posto in luce che il sequestro conservativo è uno strumento di tutela cautelare del diritto di credito, che si realizza attraverso la sottrazione dei beni (mobili e immobili) alla libera disponibilità del debitore e la successiva esecuzione forzata ove l'esistenza del diritto cautelato sia accertata nella causa di merito. E la cautela si risolve nel rendere inopponibili al creditore sequestrante gli atti di disposizione del bene da parte del debitore e, altresì, nel garantire, attraverso la custodia, la materiale permanenza del medesimo nel suo patrimonio<sup>226</sup>.

Quanto all'autonomia del sequestro conservativo rispetto all'espropriazione forzata, bisogna evidenziare che non sembra esaustiva la qualificazione dello stesso come mezzo preparatorio dell'esecuzione, e potrebbe definirsi come anticipazione del pignoramento solo se si prospettasse una continuazione necessaria e automatica tra il procedimento di sequestro e la procedura esecutiva di espropriazione. In realtà il sequestro è il rimedio cautelare che costituisce il vincolo giuridico di inefficacia degli atti di disposizione sul bene, inefficacia peraltro relativa in quanto opera soltanto nei confronti del creditore sequestrante.

Solo a seguito della sentenza di condanna al pagamento di una somma di denaro, esecutiva, e verificatesi le condizioni previste per la

---

<sup>226</sup> MICHELE CANTILLO – GIUSEPPE CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1989.

conversione in pignoramento, ex art. 686 c.p.c., potrà farsi luogo all'attuazione coattiva del credito nelle forme dell'apprensione di beni, della vendita di beni e della distribuzione della somma in denaro. Il vincolo d'indisponibilità pur modellandosi su quello del pignoramento, non ha caratteri di assoluta identità.

L'aver ricondotto la funzione del sequestro al rimedio diretto a conservare la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740, e direttamente collegata tale garanzia alla soggezione dei beni all'azione esecutiva, porta a concludere che sono sottratti ad essa e quindi al sequestro alcuni beni, tra i quali quelli dichiarati dalla legge impignorabili<sup>227</sup>.

---

<sup>227</sup> CORRADO FERRI, Sequestro, in *Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile*, XVIII, UTET, Torino 1998.

## Bibliografia

- E. ALLORIO, Revoca di sequestro conservativo disposta senza contraddittorio, sotto condizione di prestazione di cauzione non offerta, inferiore all'importo del credito cautelato e nonostante il precedente compimento di atti di esecuzione del provvedimento che concesse il sequestro, in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo I, UTET, Torino 1972.
- V. ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, Jovene, Napoli 1964.
- V. ANDRIOLI, Del sequestro conservativo, in *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Libro VI: tutela dei diritti, Art. 2900-2969 cod. civ. Surrogatoria. Revocatoria. Sequestro conservativo. Tutela giurisdizionale in generale. Esecuzione forzata. Prescrizione e decadenza. Zanichelli - Del Foro Italiano, Bologna - Roma 1962.
- V. ANDRIOLI, *Diritto processuale civile*, Jovene, Napoli 1979.
- V. ARANGIO-RUIZ, *Istituzioni di Diritto romano*, IX edizione, Jovene, Napoli 1947.
- A. ATTARDI, *Diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 1994.
- A. ATTARDI, *Le nuove disposizioni sul processo civile*, CEDAM, Padova 1991.
- F. AULETTA, Art. 669 *quaterdecies*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Romano Vaccarella e Giovanni Verde, UTET, Torino 1997.
- F. AULETTA, L'inefficacia del sequestro per effetto di sentenza straniera, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, Giuffrè, Milano 1996.

- G. BALENA, Elementi di diritto processuale civile, Volume III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, IV edizione, Cacucci, Bari 2007.
- G. BALENA, Istituzioni di diritto processuale civile, Volume III, I processi speciali e l'esecuzione forzata, II edizione, Cacucci, Bari 2012.
- G. BALENA, La riforma del processo di cognizione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 1994.
- G. BALENA, Provvedimenti sommari esecutivi e garanzie costituzionali, in Il Foro italiano, Volume 123, Fascicolo 5, Zanichelli, Bologna 1998.
- L. BARBIERA, Garanzia del credito e autonomia privata, Jovene, Napoli 1971.
- G. BASILICO, I rimedi nei confronti dei procedimenti cautelari, in Giurisprudenza italiana, Fascicolo IV, UTET, Torino 1994.
- A. BISCARDI, Sequestro, in Novissimo digesto italiano, UTET, Torino 1970.
- S. BOCCAGNA, Estinzione del processo esecutivo ed opposizione ex art. 617 c.p.c., in Il Foro italiano, Volume 123, Zanichelli, Bologna 1998.
- G. BONGIORNO, Responsabilità aggravata, in Enciclopedia giuridica Treccani, Roma 1991.
- G. BORRÈ, Sull'attuazione della conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in Il Foro italiano, Volume 92, Zanichelli, Bologna 1967.
- M. BOVE, Lineamenti di diritto processuale civile, Giappichelli, Torino 2006.
- B. BRUNELLI, Note sull'esecuzione del sequestro, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano 1997.

- F. BUCOLO, Appunti sugli effetti del mancato compimento delle attività prescritte dall'art. 156 disp. att. c.p.c., in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo I, UTET, Torino 1975.
- F. BUCOLO, *Il processo esecutivo ordinario*, CEDAM, Padova 1994.
- P. CALAMANDREI, *Introduzione allo studio sistematico dei provvedimenti cautelari*, CEDAM, Padova 1936.
- C. CALVOSA, *Il processo cautelare*, UTET, Torino 1970.
- C. CALVOSA, *La tutela cautelare (Profilo sistematico)*, UTET, Torino 1963.
- C. CALVOSA, *Sequestro giudiziario*, in *Novissimo digesto italiano*, UTET, Torino 1970.
- M. CANTILLO – G. CATURANI, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1989.
- M. CANTILLO – F. SANTANGELI, *Il sequestro nel processo civile*, Giuffrè, Milano 2003.
- R. CAPONI, *La distinzione tra procedimenti cautelari anticipatori e conservativi*, Firenze 2008.
- B. CAPPONI, *L'intervento del creditore sequestrante nel processo di espropriazione del bene successivamente pignorato*, in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1987.
- B. CAPPONI – A. STORTO, *Prime considerazioni sul d.d.l. Castelli recante "Modifiche urgenti al codice di procedura civile"*, in *relazione al processo di esecuzione forzata*, in *Rivista dell'esecuzione forzata*, UTET, Torino 2002.
- L. CARACCILOLO, *Diritto processuale civile*, Alpha Test, Milano 2006.

- CARFAGNA, Intorno alla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in *Il Foro italiano*, Volume 83, Zanichelli, Bologna 1958.
- F. CARNELUTTI, Istituzioni del nuovo processo civile italiano, *Del Foro Italiano*, Roma 1942.
- F. CARPI, Esecutorietà - Diritto processuale civile, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XII, Roma 1995.
- F. CARPI, La provvisoria esecutorietà della sentenza, Giuffrè, Milano 1979.
- F. CARPI – V. COLESANTI – M. TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, CEDAM, Padova 2009.
- A. CARRATTA, Inefficacia del sequestro pronunciato ante causam da giudice incompetente ed ambito di applicazione dell'art. 669 novies c.p.c., in *Banca, Borsa, titoli di credito*, Giuffrè, Milano 2000.
- A. CARRATTA, Ordinanze anticipatorie di condanna, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXII, Roma 1995.
- A. CARRATTA, Profili sistematici della tutela anticipatoria, Giappichelli, Torino 1997.
- C. CECHELLA, Il processo cautelare, Einaudi, Torino 1997.
- P. CENDON, Commentario al codice civile, UTET, Torino 1991.
- G. CIAN – A. TRABUCCHI, Commentario breve al codice civile, CEDAM, Padova 2009.
- V. COLESANTI, Conversione del sequestro in pignoramento della fideiussione prestata quale cauzione?, in *Banca, Borsa, titoli di credito*, Giuffrè, Milano 1994.
- V. COLESANTI – E. T. LIEBMAN – E. MERLIN, *Manuale di diritto processuale civile. Principi*, VII edizione, Giuffrè, Milano 2012.

- F. COLLIA, L'inefficacia del provvedimento cautelare - Commento, in *Il lavoro nella giurisprudenza*, Fascicolo N. 10/1997, Ipsoa, Milano 1997.
- L. P. COMOGLIO – C. FERRI – M. TARUFFO, *Lezioni sul processo civile. Volume I: Il processo ordinario di cognizione*, Il Mulino, Bologna 2006.
- A. CONIGLIO, *Il sequestro giudiziario e conservativo*, Giuffrè, Milano 1953.
- A. CONIGLIO, *Necessità della convalida del sequestro nonostante l'avvenuta revoca per prestazione di cauzione*, in *Il Foro civile*, 1948.
- C. CONSOLO, Art. 669 *duodecies*, in *Codice di procedura civile commentato*, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007.
- C. CONSOLO, *Il nuovo procedimento cautelare*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Giuffrè, Milano 1994.
- C. CONSOLO, *Il processo cautelare: profili generali*, in *Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile*, Giuffrè, Milano 1996.
- C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Tomo I, *Le tutele: di merito, sommarie ed esecutive*, VI edizione, CEDAM, Padova 2008.
- C. CONSOLO, *Sulla provvisoria esecutorietà del lodo straniero tra art. 840 c.p.c. e Convenzione di New York*, in *Il Corriere Giuridico*, Fascicolo N. 6/1997, Ipsoa, Milano 1997.
- C. CONSOLO – F. P. LUISO – B. SASSANI, *Commentario alla riforma del processo civile*, Giuffrè, Milano 1996.
- R. CONTE, *Atti conservativi ex art. 2270 c.c. e sequestro conservativo*, in *Giurisprudenza italiana*, Fascicolo II, UTET, Torino 2000.

- R. CONTE, Creditore già munito di titolo esecutivo giudiziale e sequestro conservativo ex art.2905, II comma, c.c., in Rivista di diritto processuale, Volume 57, Fascicolo IV, CEDAM, Padova 2002.
- R. CONTE, Il sequestro conservativo nel processo civile, Giappichelli, Torino 2000.
- R. CONTE, Il Sequestro conservativo tra competenza del giudice delegato e termine ex 675 c.p.c. (anche nel caso di condebitori solidali), in Giurisprudenza italiana, Fascicolo VI, UTET, Torino 1999.
- R. CONTE, Il sequestro conservativo tra giudice penale e giudice civile, in Responsabilità Civile e Previdenza, Volume 65, Fascicolo 4/5, Giuffrè, Milano 2000.
- R. CONTE, Provvisoria esecuzione (parziale) ex art. 648 c.p.c. tra disciplina dell'art. 186 *ter* c.p.c. e regolamento di giurisdizione, in Rivista di diritto processuale, Volume 53, Fascicolo II, CEDAM, Padova 1998.
- R. CONTE, Sequestro conservativo nei confronti di amministratori di società a responsabilità limitata fallita: questioni di rito e di merito, in Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Volume 28, Fascicolo II, Ipsoa, Milano 2006.
- R. CONTE, Su alcune questioni ricorrenti in materia di sequestro conservativo: la competenza in materia di attuazione e la natura e struttura del sequestro correlato all'*actio pauliana*, in Giurisprudenza italiana, Fascicolo I, UTET, Torino 2013.
- R. CONTE, Sulla conversione del sequestro in pignoramento a seguito di ordinanza ingiuntiva ex art. 186 *ter* c.p.c., in Giurisprudenza italiana, Fascicolo XI, UTET, Torino 1999.

- S. COSTA, Manuale di diritto processuale civile, UTET, Torino 1955.
- S. COSTA, Sequestro conservativo, in Novissimo digesto italiano, UTET, Torino 1970.
- G. COSTANTINO, Scritti sulla riforma della giustizia civile (1982 - 1995), Giappichelli, Torino 1996.
- G. DALEFFE, Contenuto della nota di trascrizione del sequestro conservativo ed inopponibilità al creditore sequestrante degli atti di disposizione compiuti in pendenza del giudizio di merito, in Rivista di Diritto Processuale, CEDAM, Padova 1999.
- D. DALFINO, Sequestro conservativo, voce dell'Enciclopedia giuridica online Treccani, Roma 2013.
- C. DE ANGELIS – A. LUGO, Manuale di diritto processuale civile, XVIII edizione, Giuffrè, Milano 2012.
- M. DE CRISTOFARO, La Consulta fa salvo un frammento della vecchia disciplina procedimentale dei sequestri, in Responsabilità Civile e Previdenza, Giuffrè, Milano 1995.
- M. DE CRISTOFARO, Sui termini per la notifica all'estero nel processo cautelare e sulla conseguente articolazione del procedimento iniziato *inaudita altera parte*, in Giurisprudenza Italiana, Fascicolo I, UTET, Torino 1997.
- DEL PASQUA, Sulla revoca del sequestro conservativo a seguito di cauzione, in Il Foro italiano, Volume 80, Zanichelli, Bologna 1955.
- A. G. DIANA, Il sequestro conservativo e giudiziario, Giuffrè, Milano 2009.
- E. A. DINI – G. MAMMONE, I provvedimenti d'urgenza nel diritto processuale civile e nel diritto del lavoro, Giuffrè, Milano 1997.

- M. DINI, La denuncia di nuova opera, Giuffrè, Milano 1953.
- P. D'ONOFRIO, Commento al codice di procedura civile, UTET, Torino 1957.
- P. FADEL, Brevi considerazioni su taluni profili problematici della nuova disciplina dei procedimenti cautelari, in Giurisprudenza italiana, Fascicolo I, UTET, Torino 1994.
- P. FADEL, Di nuovo all'esame della Corte Costituzionale il *dies a quo* del termine per l'esecuzione dei sequestri, in Giurisprudenza italiana, Fascicolo I, UTET, Torino 1995.
- C. FERRI, In tema di esecutorietà della sentenza ed inibitoria, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1993.
- C. FERRI, Procedimenti cautelari a tutela del credito. Il sequestro conservativo, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano 2000.
- C. FERRI, Sequestro, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XVIII, UTET, Torino 1998.
- A. FINOCCHIARO, Natura giuridica dell'azione di estinzione del processo esecutivo ex art. 630 c.p.c., in Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza, Giuffrè, Milano 1969.
- M. FORTINO, Sequestro conservativo e convenzionale, in Enciclopedia del Diritto, XLII, Giuffrè, Milano 1990.
- M. FORTINO, Sequestro conservativo tra garanzia del creditore e tutela del debitore, Giuffrè, Milano 1989.
- E. FRISINA, Intervento del creditore sequestrante nel processo esecutivo e sua partecipazione alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita dei beni sequestrati, in Giurisprudenza di merito, Giuffrè, Milano 1985.

- G. FRUS, Su alcuni problemi relativi alla tempestiva ma invalida instaurazione del giudizio di merito, successivamente all'ottenimento di una misura cautelare *ante causam*, in Giurisprudenza italiana, 1996, I, UTET, Torino 1996.
- C. FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Barbera, Firenze 1942.
- C. FURNO, Nullità e rinnovazione degli atti processuali in Studi in onore di Enrico Redenti nel XL anno del suo insegnamento, Giuffrè, Milano 1951.
- F. GALGANO, Diritto privato, IX edizione, CEDAM, Padova 1996.
- M. P. GASPERINI, Domanda cautelare e responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1996.
- F. P. S. GIUSTINIANO, Digesto, Libro 49.
- E. GRASSO, Della responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali, in Commentario del codice di procedura civile, diretto da Enrico Allorio, UTET, Torino 1973.
- E. GRASSO, Individuazione delle fattispecie di illecito processuale e sufficienza dell'art. 96 c.p.c., in Giurisprudenza italiana, Fascicolo I, UTET, Torino 1961.
- G. GUARNIERI, Esecuzione del sequestro e giudizio di convalida, in Il Corriere giuridico, Fascicolo N. 6/1994, Ipsoa, Milano 1994.
- G. IMPAGNIATIELLO, La provvisoria esecutorietà delle sentenze costitutive, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano 1992.
- A. JORIO, Le crisi d'impresa. Il fallimento, Giuffrè, Milano 2000.

- E. T. LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Volume II, Giuffrè, Milano 1981.
- F. P. LUISO, Diritto processuale civile, Volume IV, I processi speciali, IV edizione, Giuffrè, Milano 2007.
- C. LUPINETTI, Trasferimento del sequestro conservativo da una nave del debitore su altra dello stesso a seguito di accordo tra le parti, in *Il diritto marittimo*, DIRMAR, Genova 1997.
- C. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, Volume III – L’esecuzione forzata, i procedimenti speciali, i procedimenti di separazione e divorzio, i processi del lavoro e locatizio. L’arbitrato, *Editio minor*, VIII edizione, Giappichelli, Torino 2010.
- C. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Volume IV. L’esecuzione forzata. I procedimenti sommari, cautelari e camerali, XXII edizione, Giappichelli, Torino 2012.
- C. MANDRIOLI, L’azione esecutiva, Giuffrè, Milano 1955.
- C. MANDRIOLI, L’esecuzione forzata in forma specifica, Giuffrè, Milano 1953.
- M. MARINELLI, Art. 684, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007.
- M. MARINELLI, Art. 685, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007.
- M. MARINELLI, Art. 839, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007.

- M. MARINELLI, Art. 840, in Codice di procedura civile commentato, a cura di Claudio Consolo e Francesco Paolo Luiso, III edizione, Ipsoa, Milano 2007.
- E. MERLIN, Limiti temporali di efficacia, la revoca e la modifica, in Il nuovo processo cautelare, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993.
- E. MERLIN, Procedimenti cautelari ed urgenti in generale, in Digesto delle discipline privatistiche: sezione civile, XIV, UTET, Torino 1996.
- G. MICCOLIS, L'espropriazione forzata per debito altrui, Giappichelli, Torino 1998.
- G. A. MICHELI, Corso di diritto processuale civile, Volume I, Giuffrè, Milano 1959.
- F. MONTALDO, Declaratoria di inefficacia del sequestro nell'ordinanza che decide il reclamo, in Rivista giuridica sarda, Edizioni AV, Cagliari 1998.
- G. A. MONTELEONE, Diritto processuale civile, CEDAM, Padova 2002.
- G. A. MONTELEONE, Profili sostanziali e processuali dell'azione surrogatoria, Giuffrè, Milano 1975.
- L. MONTESANO – G. ARIETA, Diritto processuale civile, Volume III. L'esecuzione forzata. I procedimenti contenziosi sommari. Il rito cautelare uniforme, Giappichelli, Torino 1999.
- G. OBERTO, Il nuovo processo cautelare, Giuffrè, Milano 1992.
- R. ORIANI, L'opposizione agli atti esecutivi, Jovene, Napoli 1987.
- PELLINGRA Rilievi in tema di conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1949.

- R. PERCHINUNNO, Il sequestro conservativo, in Trattato del diritto privato, diretto da Pietro Rescigno, UTET, Torino 1985.
- F. PETROLATI, Il sequestro dell'azienda agraria: esecuzione e perenzione (note a sentenza), in Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente, 1996, Volume 5, Fascicolo 9, Tellus, Roma 1996.
- G. M. PISTOLESE, Contributo al concetto di provvedimento cautelare, in Rassegna giuridica nissena 1940.
- P. POTOTSCHNIG, Commento all'art. 669 undecies, Provvedimenti urgenti per il processo civile, a cura di Giuseppe Tarzia e Franco Cipriani, CEDAM, Padova 1992.
- P. POTOTSCHNIG, Il sequestro conservativo, in Il nuovo processo cautelare, a cura di Giuseppe Tarzia, CEDAM, Padova 1993.
- P. POTOTSCHNIG, L'esecuzione dei sequestri nel sistema della legge 353/1990, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1992.
- E. PROTETTÌ, Il sequestro, Jovene, Napoli 1969.
- A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela cautelare nel processo civile, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1987.
- A. PROTO PISANI, Appunti sulla tutela di mero accertamento, in Rivista trimestrale di diritto e procedura civile, Giuffrè, Milano 1979.
- A. PROTO PISANI, La nuova disciplina del processo civile, Jovene, Napoli 1991.
- A. PROTO PISANI, La nuova disciplina dei procedimenti cautelari in generale, in Il Foro italiano, Volume 116, Zanichelli, Bologna 1991.
- A. PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Jovene, Napoli 2002.

- S. PUGLIATTI, Esecuzione forzata e diritto sostanziale, Giuffrè, Milano 1935.
- C. PUNZI, La tutela del terzo nel processo esecutivo, Giuffrè, Milano 1971.
- N. RAUSEO, I nuovi procedimenti cautelari ed i giudizi possessori, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, Volume 5, Fascicolo 1, Tellus, Roma 1996.
- N. RAUSEO, Sequestro giudiziario e competenza del giudice della misura cautelare: un caso di difetto di giurisdizione, in *Diritto e giurisprudenza agraria e dell'ambiente*, 1996, Volume 5, Fascicolo 3, Tellus, Roma 1996.
- E. REDENTI, *Diritto processuale civile*, Volume III, Giuffrè, Milano 1957.
- E. REDENTI, *Il giudizio civile con pluralità di parti*, Giuffrè, Milano 1960.
- E. REDENTI – M. VELLANI, *Diritto processuale civile*, Giuffrè, Milano 2011.
- U. ROCCO, *Trattato di diritto processuale civile*, V, UTET, Torino 1960.
- E. ROPPO, Responsabilità patrimoniale, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano 1988.
- F. ROSELLI, Responsabilità patrimoniale. I mezzi di conservazione, in *Trattato di diritto privato*, Volume IX, tomo 3, Giappichelli, Torino 2005.
- A. SALETTI, Estinzione del processo - *Diritto processuale civile*, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XIII, Roma 1994.
- A. SALETTI – G. TARZIA, *Il processo cautelare*, IV edizione, CEDAM, Padova 2011.

- G. SAMORÌ, Ammissibilità del sequestro conservativo in presenza di un titolo esecutivo, in *Rivista trimestrale di diritto e procedura civile*, Giuffrè, Milano 1985.
- F. SANTANGELI, *Procedimenti fallimentari e processo civile ordinario*, CEDAM, Padova 1996.
- R. SANTULLI, Sequestro. I) Sequestro giudiziario e conservativo - Diritto processuale civile, in *Enciclopedia giuridica Treccani*, XXVIII, Roma 1998.
- S. SATTA, *Commentario al codice di procedura civile, Libro IV, parte I*, Vallardi, Milano 1969.
- S. SATTA, *Diritto processuale civile*, CEDAM, Padova 1957.
- S. SATTA, Sulla conversione del sequestro conservativo in pignoramento, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, Giuffrè, Milano 1967.
- S. SATTA – C. PUNZI, *Diritto processuale civile*, XIII edizione, CEDAM, Padova 2000.
- A. SCAGLIONI, *Il sequestro nel processo civile*, Giuffrè, Milano 1969.
- SCARDACCIONE, Qualche appunto ancora nell'art. 684 c.p.c., in *Rivista di diritto processuale*, CEDAM, Padova 1970.
- G. SCARSELLI, *Le spese giudiziali civili*, Giuffrè, Milano 1998.
- V. SCIALOJA, *Procedura civile romana*, Anonima romana editoriale, Roma 1936.
- SGROI, Eccezione di estinzione del processo esecutivo, in *Giustizia civile - Repertorio generale annuale di legislazione, bibliografia, giurisprudenza*, Giuffrè, Milano 1964.
- G. TARZIA, *Il nuovo processo cautelare*, CEDAM, Padova 1993.
- G. TARZIA, *Lineamenti del nuovo processo di cognizione*, Giuffrè, Milano 1991.

- G. TARZIA – F. CIPRIANI, Provvedimenti urgenti per il processo civile, CEDAM, Padova 1992.
- F. TOMMASEO, I provvedimenti d’urgenza; struttura e limiti della tutela anticipatoria, Cedam, Padova 1983.
- F. TOMMASEO, Legge 26 novembre 1990, n. 353, artt. da 73 a 77 - Il commento, in Il Corriere giuridico, Fascicolo N. 1/1991, Ipsoa, Milano 1991.
- A. TORRENTE – P. SCHLESINGER, Manuale di diritto privato, XIV edizione, Giuffrè, Milano 1995.
- A. TRABUCCHI, Istituzioni di diritto civile, XLV edizione, CEDAM, Padova 2012.
- R. VACCARELLA – B. CAPPONI – C. CECHELLA, Processo Civile dopo le riforme, Giappichelli, Torino 1992.
- A. J. VAN DEN BERG, New York arbitration convention of 1958 towards a uniform judicial interpretation, Deventer 1981.
- A. VANZETTI – V. DI CATALDO, Manuale di Diritto Industriale, II edizione, Giuffrè, Milano 1996.
- M. VELLANI, La conversione del sequestro conservativo in pignoramento, Giuffrè, Milano 1955.
- M. VELLANI, Mancato compimento delle formalità indicate nell’art. 156 disp. att. c.p.c., in Temi 1959.
- F. VERDE, Il sequestro nel diritto processuale civile, III edizione, CEDAM, Padova 2006.
- G. VERDE, Pignoramento in generale, in Enciclopedia del diritto, XXXIII, Milano 1983.
- G. VERDE, Profili del processo civile. Volume 3, Processo di esecuzione, IV edizione, Jovene, Napoli 2008.

- G. VERDE – B. CAPPONI, Profili del processo civile, Volume 3 - Processo di esecuzione e procedimenti speciali, Jovene, Napoli 1998.
- E. VULLO, L'attuazione dei provvedimenti cautelari, Giappichelli, Torino 2001.
- M. T. ZANZUCCHI, Diritto processuale civile, Giuffrè, Milano 1946.
- M. T. ZANZUCCHI – C. VOCINO, Diritto processuale civile, VI edizione, Giuffrè, Milano 1964.
- S. ZIINO, Revoca e sequestro ex art.684 c.p.c. e disciplina transitoria della legge 477/92, in Rivista di diritto processuale, CEDAM, Padova 1993.
- M. A. ZUMPANO, Sequestro conservativo e giudiziario, in Enciclopedia del diritto, XLII, Milano 1990.